

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

;

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————  
608° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 47
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 51
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 57
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 62
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 71
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 75
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 82
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 86

### Commissioni riunite

9 <sup>a</sup> (Agricoltura) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità).....	Pag. 4
---	--------

### Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	Pag. 93
----------------------------	---------

### Giunte

Affari Comunità europee .....	Pag. 98
Regolamento.....	» 3

### Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 104
RAI-TV .....	» 108
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	» 127
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 133
Infanzia.....	» 138

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 139
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 141

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 142
--------------------	----------

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**34<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

MANCINO

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE*

Riprende la discussione, iniziata nella seduta del 14 giugno scorso.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, illustrando proposte di modifiche regolamentari volte a introdurre moderati incrementi ai *quorum* prescritti per le richieste di verifica del numero legale, di votazione nominale e di scrutinio segreto.

Prendono successivamente la parola i senatori VEGAS, CUSIMANO, PREIONI, MUNDI, NAPOLI Roberto ed ELIA.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, da tenersi in tempi brevi, per consentire un approfondimento delle proposte della Presidenza e degli emendamenti ad esse presentati.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e Produzione agroalimentare)**  
**12<sup>a</sup> (Igiene e Sanità)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
**SCIVOLETTO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la sanità sulle procedure dei controlli sanitari adottate in Italia sulle carni**

Il presidente SCIVOLETTO fa presente che l'audizione in titolo è stata deliberata con volontà unanime dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> a seguito di una segnalazione avanzata dal senatore Bianco il quale aveva riferito, in sede di Commissione agricoltura, di un ventilato declassamento dell'Italia in materia di sicurezza alimentare per quel che concerne i controlli sulle carni. L'audizione appare peraltro utile anche al fine di tracciare un quadro completo dei controlli che vengono attualmente effettuati, degli orientamenti emergenti in ambito europeo nonché della posizione sostenuta dall'Esecutivo italiano.

Il Presidente ricorda che su queste problematiche la Commissione agricoltura ha recentemente adottato scelte strategiche, confermate dall'Assemblea del Senato, che privilegiano la qualità e la sicurezza degli alimenti a tutela dei consumatori e che tengono contemporaneamente presenti tanto il profilo sanitario quanto le esigenze della produzione zootecnica e agricola: ciò in riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge collegato alla finanziaria sulla regolamentazione dei

mercati, che comprende anche la delega al Governo per la modernizzazione del settore agricolo.

Dà quindi la parola al sottosegretario di Stato Fumagalli Carulli, la quale osserva inizialmente che in relazione alla questione sollevata dal senatore Bianco nella 348<sup>a</sup> seduta della Commissione agricoltura, relativa ad un ventilato declassamento al terzo livello delle carni italiane (il medesimo del Regno Unito), è indispensabile precisare che non è vero che ci sia stata una retrocessione delle carni italiane; primo perché non esisteva in precedenza una classificazione di questo tipo, secondo perché il senatore Bianco ha fatto presumibilmente riferimento alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina)-Geographical-Risk Assessment, che non è una classificazione sanitaria delle carni.

Peraltro, se anche si volesse intendere tale valutazione di rischio geografico come una classificazione – ma in ogni caso non lo è – di carni o prodotti, si deve precisare che il Regno Unito è stato posto al livello IV, mentre nel livello III, con l'Italia, ci sono tutti i Paesi membri della Comunità europea ad eccezione di quelli che hanno aderito nel 1995 (Austria, Svezia e Finlandia).

Il «Report on the assessment of the Geographical BSE-risk of ITALY» è il documento, pubblicato sul sito *web* del Comitato Scientifico Europeo, unitamente ai *reports* individuali di altri 24 Paesi ed a un documento complessivo contenente le valutazioni sul rischio geografico in materia di BSE.

È necessario rilevare che tale documento è un'analisi teorica del rischio e non un giudizio sullo *status* sanitario del Paese in merito alla BSE. Per quest'ultimo aspetto, infatti, si è in attesa della disciplina sull'utilizzo dei nuovi test diagnostici che avverrà comunque all'inizio del prossimo anno per tutti gli Stati membri UE e che potrà così smentire o confermare le valutazioni di BSE-Geo-Risk in questione.

Pertanto – continua il sottosegretario Fumagalli Carulli – va ribadito che la classifica anzidetta non è una graduatoria dei Paesi riguardo alla sicurezza alimentare e l'Italia non è stata declassata al livello della Gran Bretagna perché non esisteva nessuna classifica in tal senso. Inoltre il *ranking* previsto nel GBR, sulla base del solo rischio geografico, vede l'Italia in classe III insieme a Germania, Spagna, Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e il Regno Unito in classe IV.

Riguardo a queste conclusioni del Comitato scientifico, è importante inoltre evidenziare che il GBR si discosta dall'approccio usato nelle classifiche dell'O.I.E (Office International des Epizooties), basate sull'incidenza della malattia. Tale rilievo può essere importante se si considera che gli *standards* sanitari O.I.E sono di riferimento, a livello mondiale, per il WTO nel quadro dell'Accordo SPS, che regola i contenziosi in materia di commercio mondiale di animali, piante e relativi prodotti derivati. Inoltre, nel *report* relativo all'Italia è stata data considerevole importanza, quale fattore di rischio, alle importazioni di bovini dal Regno Unito e da altri Stati europei che hanno registrato casi autoctoni di encefalopatia spongiforme bovina durante gli anni '80 e i primi anni '90. Effettivamente

l'Italia è un Paese importatore di bovini e carni bovine in particolare da Paesi dell'Unione europea; tuttavia per le peculiari caratteristiche dei nostri sistemi di allevamento e tipologia di consumi, la stragrande maggioranza delle importazioni di animali vivi ha riguardato soggetti destinati direttamente alla macellazione o all'ingrasso e, quindi, soppressi prima del raggiungimento dei 18 mesi di età. Questi animali però non possono essere considerati un fattore di rischio perché, in accordo con quanto riportato dalla letteratura scientifica in merito, la malattia non si manifesta prima dei 20 mesi d'età. Il Comitato ha riconosciuto questa caratteristica ma non gli ha dato sufficiente peso, come d'altronde non ha dato sufficiente peso al fatto che il 30 per cento circa delle bovine da latte in Italia non hanno mai assunto farine di carne perché la loro produzione era destinata alla realizzazione di formaggi tipici quali il parmigiano reggiano e il grana padano che vietano nei loro disciplinari l'utilizzo di tali alimenti per il bestiame.

In ogni caso le raccomandazioni formulate dal Comitato scientifico, per un miglioramento futuro del BSE-Geo-Risk sono già state recepite, o stanno per esserlo, mediante il programma di sorveglianza «attiva» nei confronti della BSE, in corso di attuazione con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 gennaio 2000: «Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)» e, tramite il progetto pilota, già dal secondo semestre dell'anno in corso, della decisione comunitaria recentemente adottata che prevede, dal 1° gennaio 2001, l'utilizzo dei «test rapidi», basati sulla procedura di *western blotting* per la ricerca della proteina prionica negli animali *target* della sorveglianza.

Sempre in linea con le citate raccomandazioni è l'eliminazione del materiale specifico a rischio da bovini macellati provenienti anche dal patrimonio nazionale che sarà effettuato non appena entrerà in vigore, si prevede il prossimo 1° ottobre, la proposta di decisione comunitaria attualmente in discussione presso l'Unione europea.

Il sottosegretario Fumagalli Carulli dà quindi conto dell'esito del Consiglio dei ministri dell'Unione Europea svoltosi lunedì scorso: in tale sede è stata accolta a maggioranza, con il voto favorevole dell'Italia, la proposta della Commissione di estendere la regola precauzionale sulla sicurezza delle carni a tutti i Paesi aderenti all'Unione. Poiché tale decisione introduce in Italia nuove procedure rispetto a quelle attualmente vigenti, ella personalmente ha fatto presente al Consiglio europeo che la decisione adottata con il voto favorevole dell'Italia – ancorché nel territorio italiano non si siano mai verificati casi di encefalopatia spongiforme bovina – avrebbe comportato un aumento del costo di produzione e quindi del prezzo della carne; il Governo si è pertanto riservato di studiare misure idonee sia a venire incontro alle giuste esigenze dei produttori italiani sia ad operare un monitoraggio dei prezzi.

Sulle dichiarazioni rese dal sottosegretario Fumagalli Carulli si apre il dibattito.

Il senatore BIANCO rileva che, dai chiarimenti e dalle risposte fornite dal sottosegretario Fumagalli Carulli, il problema da lui sollevato sembrerebbe dunque non sussistere. Invece, per quanto gli consta – secondo ulteriori notizie a lui pervenute e anche sulla base di informazioni disponibili presso lo stesso Dicastero della sanità, il problema del declassamento, nei termini da lui segnalati, si porrebbe. Inoltre ha segnalato, in un atto di sindacato ispettivo recentemente presentato, tale situazione, relativa al livello di rischio sussistente per l'Italia.

Il senatore BUCCI apprende con soddisfazione che non si è verificata alcuna retrocessione delle carni italiane, così come si è espresso nella sua risposta il Sottosegretario alla sanità. Ritiene peraltro opportuno richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite su una questione, a suo avviso di grande rilievo, relativa alla circostanza che l'Italia importa il 50 per cento delle carni necessarie al suo fabbisogno nazionale. Nel segnalare di avere a suo tempo presentato una interrogazione a tale riguardo, con particolare riferimento all'importazione di carni dalla Gran Bretagna, afferma l'importanza del cosiddetto «principio di precauzione» per l'importazione di carni inglesi, cui hanno fatto ricorso altri Stati europei, principio peraltro non accettato in ambito europeo. Ricorda altresì che lo stesso *Bundesrat* tedesco, al termine di un lungo dibattito, aveva richiesto la sospensione ufficiale delle importazioni di carni bovine inglesi. Nell'osservare che tali circostanze richiedono una approfondita riflessione, chiede se non sia il caso, anche per l'Italia, di sollecitare il ricorso al principio di precauzione per l'importazione di carni bovine dall'Inghilterra, e ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di sicurezza alimentare (tanto più poi che il Ministro per le politiche agricole e forestali vorrebbe fare ricorso a tale principio anche per l'importazione di prodotti contenenti OGM).

Il senatore CAMERINI domanda in primo luogo se siano ancora operativi i criteri e le procedure di controllo sulle carni di importazione approvati dal Parlamento nel recente passato, nel periodo in cui nel Regno Unito si verificarono diversi casi di encefalopatia spongiforme bovina e contemporaneamente aumentò in quel Paese l'incidenza della malattia di Jakob-Creutzfeldt, che è la patologia umana anatomicamente equivalente alla encefalopatia spongiforme bovina. Desidera inoltre sapere se esiste in Italia un sistema di monitoraggio di tale patologia umana e, in caso affermativo, se la sua incidenza abbia registrato un incremento in tempi recenti.

Il senatore Camerini chiede inoltre al rappresentante del Governo di chiarire se l'Italia è attrezzata rispetto alla necessità, conseguente alla decisione recentemente approvata in sede europea, di provvedere all'incenerimento di un'ingente quantità di organi a rischio degli animali macellati e di carcasse di quelli morti in allevamento.

Il senatore MURINEDDU osserva che i chiarimenti forniti alle Commissioni riunite consentono di affrontare alcune problematiche di grande rilievo, concernenti questioni da lui esposte in una sua interrogazione. Al riguardo, nel soffermarsi sinteticamente sulle cause della malattia di Jakob-Creutzfeldt e sulle connessioni che potrebbero sussistere con il prione animale, sottolinea l'opportunità, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, di una attenta verifica sulle cause che possono determinare la eventuale insorgenza della malattia che colpisce l'uomo, e ciò in considerazione di alcuni casi che sembrerebbero essersi verificati in alcune particolari zone (di cui è personalmente a conoscenza). Fermo restando che casi di encefalopatia spongiforme bovina non risultano essersi mai verificati su animali autoctoni, ritiene d'altra parte necessario che siano predisposti controlli assai accurati sia alle frontiere sia sull'alimentazione dei bovini, con particolare riferimento a quelli importati. Chiede conclusivamente al Sottosegretario alla sanità il massimo della vigilanza, anche in relazione agli ulteriori accertamenti, da condurre sul piano scientifico, per la verifica delle teorie che escludono la trasferibilità della malattia dall'animale all'uomo.

Il senatore PREDA sottolinea che le tematiche affrontate nell'audizione riguardano questioni di competenza delle Politiche agricole e della Sanità. Nel convenire che il 50 per cento del fabbisogno nazionale è soddisfatto da carne di importazione, sottolinea che del restante 50 per cento, il 10 per cento è prodotto nell'ambito della filiera, mentre il restante 40 per cento risulta prodotto fuori della filiera, sottolineando comunque l'esistenza di attenti controlli in particolare per quel che riguarda tali produzioni nazionali. A tale riguardo, dopo aver ricordato le vicende legate, nel corso degli anni '80, al divieto di importazione di carni con estrogeni, rileva che il problema reale è oggi costituito dalla mancata distinzione della carne italiana da quella di produzione estera. Nel sottolineare che il problema della sicurezza alimentare assume un valore prioritario e, dopo aver ricordato che il cosiddetto «Piano carni» – diversamente da quanto avvenuto in Francia ove si è realizzata un'ampia ristrutturazione del settore – ha avuto un rilievo solo teorico, il senatore Preda ribadisce l'esigenza di assicurare l'etichettatura della carne italiana e di svolgere accurati controlli sulle carni importate dall'estero. Conclusivamente, ribadisce l'esigenza di assicurare maggiori risorse finanziarie per gli obiettivi indicati nel piano carni, anche al fine di aumentare la quota della carne prodotta nell'ambito della filiera.

Prende la parola il senatore MASCIANI, il quale, dopo aver sostenuto che, a suo giudizio, il funzionamento dei servizi veterinari e degli istituti zooprofilattici può considerarsi soddisfacente, rileva una certa distanza tra le rassicuranti dichiarazioni rese dal Sottosegretario e i successivi interventi dei senatori. Pertanto, anche se il fatto che in Italia i controlli sulle carni vengono effettuati da strutture e personale del settore sanitario offre maggiori garanzie di indipendenza e rigore, appare op-



portuno che il Governo si attivi, eventualmente anche tramite l'effettuazione di specifiche ispezioni, nei casi in cui siano avanzate precise segnalazioni. Inoltre vanno rafforzati i controlli sui prodotti importati da Paesi a rischio, pur potendo personalmente testimoniare, peraltro limitatamente alla regione Marche, che il livello di attenzione è elevato.

Il senatore MANARA sottolinea che la questione della encefalopatia spongiforme bovina riemerge di tanto in tanto, ogni volta con implicazioni emozionali prevalenti rispetto a quelle di ordine razionale. Anche in questo caso si è in presenza di una campagna di stampa – fenomeno, questo, ormai dilagante – che è sembrata volta più ad aprire la strada a decisioni di un certo tipo che a chiarire i veri termini del problema: personalmente egli ha maturato il sospetto che dietro un apparente approfondimento dei rischi connessi alla encefalopatia spongiforme bovina si nasconda in realtà una feroce e deprecabile lotta commerciale.

Tale sospetto è corroborato dal fatto che non esiste nessuna ricerca clinica che abbia dimostrato l'esistenza di un rapporto diretto tra tale patologia animale e la patologia di Jakob-Creutzfeldt. Occorre perciò su tale terreno procedere con la massima cautela evitando allarmismi emotivi che si prestano a facili strumentalizzazioni; in ogni caso appare corretto tenere distinta l'esigenza di incrementare i controlli veterinari in relazione ai vari fattori di rischio da quella di tutelare la salute umana in relazione a patologie che non hanno alcun nesso con quella in questione. Peraltro egli ritiene che il personale degli uffici di polizia veterinaria di frontiera operi in maniera adeguata e sia ben addestrato.

Il senatore SARACCO, alla luce dei chiarimenti forniti nell'odierna audizione, ritiene che si possa sostenere con tranquillità che in Italia, per quel che riguarda sia la salute umana che quella animale, la sanità funziona. Tale affermazione è, a suo avviso, suffragata anche dalla conoscenza diretta della situazione del Piemonte, ove mancano casi segnalati di tale malattia. Al riguardo, il senatore Saracco richiama l'attenzione delle Commissioni sulla circostanza che la tutela dei prodotti *made in Italy*, di fatto, oltre ad assicurare forme di protezione opportune delle produzioni nazionali, permette di svolgere anche una funzione, di carattere più generale, sulla qualità dei prodotti offerti ai consumatori, alla luce comunque dei controlli svolti dai poteri pubblici sui prodotti importati. Sottolinea poi che in tale situazione è da rilevare positivamente anche la sussistenza di controlli svolti non solo dai consumatori ma dalle stesse associazioni di prodotto che, nel settore zootecnico, hanno già iniziato a realizzare forme di etichettatura della carne nazionale. Ritiene al riguardo che l'opera svolta da tali associazioni di prodotto vada sostenuta, al fine di estendere l'ambito di applicazione di tali forme di controllo a tutto il territorio nazionale.

Il senatore RECCIA osserva che il dibattito in corso nelle Commissioni congiunte impone comunque di prendere atto che sussistono elementi

di preoccupazione acclarati, in quanto – anche se non si è verificato, nei termini originariamente immaginati, un declassamento degli allevamenti italiani – sussiste comunque un rischio che si verifichino, anche nei confronti del settore zootecnico (come già avvenuto nel comparto dell'olio e dei formaggi), «attacchi» provenienti da centri commerciali non collocati in Italia che potrebbero innescare ancora una volta una vera e propria «guerra commerciale». Tale situazione, che richiede dei forti investimenti (anche alla luce dei futuri adempimenti che dovranno riguardare il benessere animale), deve essere seriamente affrontata, per mantenere la competitività delle produzioni italiane. Ritiene inoltre che, rispetto alla proposta di una riclassificazione delle produzioni italiane (sia pure avanzata solo in ambito scientifico), non possano bastare le mere «controdeduzioni» del Ministero della sanità, mentre occorre prevedere piani seri di intervento a favore delle produzioni nazionali, anche al fine di salvaguardare l'agricoltura, l'ambiente e i livelli occupazionali. Si aspetta conclusivamente piene rassicurazioni dal Governo che i diritti dell'Italia siano fatti valere in ambito europeo.

Il senatore BRUNI dichiara di condividere completamente le considerazioni formulate dal senatore Manara circa la assenza di prove scientifiche in ordine alla trasmissibilità dai bovini all'uomo della encefalopatia spongiforme; a tale riguardo non può invece non avanzare perplessità sulle affermazioni del senatore Murineddu. Ciò tuttavia non comporta l'inopportunità della proposta avanzata dal senatore Bucci circa l'esigenza di incrementare i controlli sulla carne di importazione proveniente da Paesi a rischio.

Il senatore MONTELEONE, nel richiamarsi all'intervento del senatore Reccia per quanto attiene all'aspetto commerciale delle problematiche in discussione, non ritiene questa la sede per approfondire questioni squisitamente scientifiche in materia sanitaria, e rileva invece l'esigenza di procedere ad una seria verifica dell'operatività e dei risultati delle procedure e dei criteri adottati negli anni passati al fine di incrementare la tutela sanitaria delle carni. In proposito fa presente come tale verifica dovrebbe trovare nell'attività degli osservatori epidemiologici un attendibile punto di riferimento.

Il senatore BIANCO, prendendo la parola per un ulteriore chiarimento, richiama ulteriormente il contenuto di una propria interrogazione recentemente presentata sulla questione oggetto dell'audizione e sottolinea che comunque, a livello di Dicastero competente, sarebbe in corso di elaborazione una ordinanza relativa ai mangimi animali. Ribadisce comunque che a suo avviso il problema è fondato e che l'Italia è stata di fatto declassata, sia pure ad opera di un comitato scientifico, per quel che riguarda la zootecnia nazionale, e ciò richiede sicuramente l'adozione da parte del Governo di misure efficaci e tempestive.

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziati il sottosegretario Fumagalli Carulli e tutti i senatori intervenuti nel dibattito, sottolinea l'utilità dell'incontro testé svoltosi, che ha rappresentato l'occasione non solo di dare risposta alla questione sollevata dal senatore Bianco, ma anche di avanzare opportuni chiarimenti e suggerimenti. Precisa inoltre che in Italia è vigente un sistema di controlli assai stringente in materia di carni e in generale di salute veterinaria; è peraltro condivisibile l'esigenza di incrementare i controlli sui prodotti di importazione ed in tale prospettiva egli è sempre stato favorevole all'adozione a livello internazionale di normative più rigorose. Al riguardo va salutato come elemento indubbiamente positivo l'adozione del Regolamento CE n. 820/97, che impone l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio della carne bovina a decorrere dal 1° settembre 2000 nonché, a partire dal 1° gennaio 2002, l'obbligo di garantire al consumatore l'origine dell'animale. Si tratta in effetti di un sistema già adottato da molte aziende in Italia, Paese che ha decisamente puntato sulla qualità della sua produzione zootecnica e che, come è stato giustamente evidenziato nel corso del dibattito, deve sostenere a livello internazionale la concorrenza di quegli Stati che hanno invece preferito privilegiare la quantità della produzione.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti, ribadisce che la questione posta dal senatore Bianco è ancora oggetto di discussione, essendo al momento ancora in vigore la classificazione dell'O.I.E. basata non sul rischio geografico ma sull'incidenza della malattia. Resta peraltro confermato che l'Italia non ha subito alcun declassamento in materia di controlli sulla sicurezza delle carni e che in ogni caso le raccomandazioni formulate dal Comitato scientifico europeo sono state già recepite o sono in via di recepimento. In ogni caso è stato senz'altro utile aver sollevato il problema perché ciò ha stimolato una riflessione di carattere generale indubbiamente costruttiva.

Anche sulla base della sia pur breve esperienza di Sottosegretario per la sanità con delega per l'alimentazione e il settore veterinario, ella è in grado di affermare che in Italia è vigente un rigorosissimo sistema di controlli la cui applicazione è effettiva e puntuale. Naturalmente ciò non comporta che tale livello vada abbassato; viceversa appare condivisibile l'esigenza di incrementare i controlli sull'importazione, come richiesto dal senatore Bucci, ma a tale riguardo occorre ricordare il necessario rispetto dei vigenti accordi internazionali. In ogni caso, e pur concordando con le osservazioni avanzate dal senatore Manara in ordine ad una certa enfasi emotiva da parte dei *mass media* sugli argomenti in discussione, il Ministero è disponibile a prendere le opportune iniziative, anche di carattere ispettivo, di fronte a circostanziate segnalazioni. In proposito informa di aver recentemente disposto un'ispezione presso il confine nord orientale sul trattamento degli animali sotto il profilo del loro benessere.

Il Sottosegretario afferma quindi, rispondendo ai quesiti posti dal senatore Camerini, che sono sempre operativi i criteri e le procedure adottati

a livello parlamentare a seguito del verificarsi dei casi di encefalopatia spongiforme bovina in altri Paesi europei; che l'adozione a livello europeo delle nuove misure comporta senza dubbio l'incenerimento di rilevantisime quantità di materiale, adempimento che tuttavia dovrà essere in ogni caso assolto; che, infine, non risultano al Governo casi sospetti di patologia di Jakob-Creutzfeldt.

Da ultimo il sottosegretario Fumagalli Carulli, nel condividere le affermazioni del presidente Scivoletto in tema di etichettatura delle carni, fa presente che il Governo è assolutamente favorevole a provvedimenti volti a proteggere la produzione italiana, la quale si caratterizza per una completa assenza di rischi di patologie.

Ringraziato nuovamente il Sottosegretario di Stato per la sanità, il presidente Scivoletto dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**509<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE REFERENTE

**(3812)** *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

**(288)** *LA LOGGIA ed altri – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

**(1006)** *PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

**(1323)** *MILIO – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

**(1935)** *COSSIGA – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(2023)** *BESOSTRI e MURINEDDU – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

**(3190)** *FORCIERI ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

**(3325)** *PASSIGLI – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

**(3476)** *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati.

(3828) MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) ELIA ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) CASTELLI ed altri – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. da 3812 a 4553, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 4624 e 4655 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 4624 e 4655, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. da 3812 a 4553 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto del disegno di legge n. 3812 e degli altri disegni di legge già connessi sospeso nella seduta di ieri. Inizia l'esame dei disegni di legge nn. 4624 e 4655, sui quali riferisce brevemente alla Commissione il relatore VILLONE e la cui trattazione prosegue pertanto congiuntamente a quella delle altre iniziative in titolo.

Il RELATORE ricorda quindi che i senatori dei Gruppi della maggioranza hanno presentato l'emendamento 1.1000 che contiene una complessiva proposta di revisione del sistema per la elezione della Camera dei deputati. I parlamentari di Rifondazione comunista hanno, a loro volta, presentato un complesso di emendamenti (pubblicati anch'essi in allegato al resoconto) che propongono una diversa soluzione.

Propone quindi che sul complesso di queste nuove iniziative e proposte emendative si apra un dibattito.

La Commissione conviene.

Il relatore presidente VILLONE, riprendendo la sua esposizione, si sofferma quindi sul contenuto dell'emendamento 1.1000.

Questa proposta prevede, in primo luogo, l'assegnazione del 50 per cento dei seggi con un meccanismo maggioritario e, della restante parte, con un sistema proporzionale con una clausola di sbarramento fissata al 5 per cento. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 3 della proposta che prevede la possibilità, per le coalizioni in competizione nei singoli collegi, di indicare il nome e il cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa formula è stata utilizzata per non incidere in alcun modo sulle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, cui spetta nominare il Presidente del Consiglio. Ricordati quindi alcuni aspetti tecnici del meccanismo elettorale proposto, richiama quanto previsto dall'articolo 9 dell'emendamento che regola le caratteristiche che deve avere la scheda elettorale.

A quest'ultimo proposito il senatore FISICHELLA osserva che il secondo comma della nuova formulazione dell'articolo 31 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, prevede che sulla scheda venga indicato il candidato alla carica di Presidente del Consiglio; formulazione quest'ultima che reputa inopportuna, incidendo impropriamente su attribuzioni del Presidente della Repubblica.

Il senatore MANZELLA ritiene preferibile utilizzare l'espressione «indicato per la carica», piuttosto che quella «indicato alla carica».

Il presidente relatore VILLONE condivide queste osservazioni e suggerisce di riformulare la disposizione contenuta nell'articolo 9 della proposta in esame, prevedendo che sulla scheda venga indicato il nome della persona indicata per la carica di Presidente del Consiglio, analogamente a quanto previsto nell'articolo 3 della proposta medesima.

Il senatore ANGIUS rileva la inopportunità del riferimento ai voti di preferenza contenuto nell'articolo 12 della proposta.

Il relatore presidente VILLONE, dopo aver dichiarato di concordare anche con quest'ultimo rilievo, passa ad esporre quanto previsto dall'articolo 20 della proposta, che disciplina le modalità della ridefinizione dei collegi che si rende necessaria per la riduzione del numero dei medesimi prevista dall'articolo 1 dell'emendamento 1.1000.

Si tratta di una procedura che sostanzialmente ripropone quella seguita per la definizione dei collegi nel 1993. Più in particolare si prevede una delega legislativa che conferisce al Governo il potere di ridefinire i collegi sulla base delle indicazioni formulate da un'apposita Commissione nominata dai Presidenti delle due Camere, composta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e da docenti universitari ed esperti. Lo

schema di decreto legislativo così elaborato dovrà essere sottoposto all'esame consultivo dei consigli regionali e di quelli delle province autonome, nonché di un'apposita Commissione parlamentare composta da venti senatori e da venti deputati in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Nel caso in cui il Governo intenda distaccarsi dalle proposte della Commissione di esperti, ovvero dall'avviso dell'apposita Commissione parlamentare, dovrà puntualmente motivarne le ragioni. Si tratta quindi di una procedura assai garantista, che sostanzialmente priva di ogni significativo autonomo contenuto decisionale l'attività del Governo in una materia particolarmente delicata. Esprime tuttavia perplessità sulla ipotizzata costituzione di un'apposita Commissione bicamerale, ritenendo preferibile affidare l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo di ridefinizione dei collegi alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, analogamente a quanto avvenne nel 1993.

Sulla esposizione del relatore si apre quindi un dibattito.

Il senatore BESOSTRI chiede chiarimenti sul funzionamento della prevista clausola di sbarramento nelle realtà locali ove sono presenti minoranze linguistiche.

Il relatore VILLONE osserva che la questione è già disciplinata da disposizioni della legge vigente, di cui la proposta in esame non prevede la modifica.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI chiede invece se sia stata valutata la opportunità di porre mano anche alla legge elettorale del Senato.

A questo rilievo, il relatore presidente VILLONE replica che è sicuramente opportuno garantire una sostanziale coerenza tra i sistemi elettorali delle due Camere, che pure sono sempre stati, tradizionalmente, diversi. Tuttavia ritiene preferibile procedere ad una tale valutazione solo allorché sarà con chiarezza definito il sistema che si vorrà prescegliere per la elezione della Camera dei deputati.

Il ministro MACCANICO dichiara di condividere questa valutazione.

Prende quindi la parola il senatore FISICHELLA il quale, rilevato che l'emendamento 1.1000 è stato sottoscritto dai Presidenti dei Gruppi della maggioranza di Governo, ritiene opportuno che vengano con chiarezza esposte le finalità istituzionali e le ragioni politiche che sostengono questa proposta. Al di là, infatti, delle valutazioni di ordine tecnico illustrate dal relatore, ritiene opportuna una più complessiva valutazione politica sulla sostanza sistemica del meccanismo proposto che, altrimenti, non potrà che essere considerato come uno dei tanti sistemi elettorali astrattamente possibili.



A questa richiesta, replica il senatore ANGIUS, il quale segnala l'intento che sostiene la proposta contenuta nell'emendamento 1.1000, volta ad aprire una libera e ampia discussione su una materia, quella elettorale, da tempo all'attenzione del dibattito pubblico. Quella parlamentare è infatti la sede propria per verificare la concreta volontà delle forze politiche di dare al Paese una nuova legge elettorale. L'esigenza di porre mano al sistema elettorale è stata ulteriormente sollecitata dall'esito referendario e dal dibattito che attorno a esso si è sviluppato nel quale è emersa una valutazione generalmente critica sull'efficacia della legislazione vigente. Ritenendo opportuno dare un seguito visibile all'esito della consultazione referendaria, l'emendamento 1.1000, elaborato dalle forze della maggioranza, vuole proporre una base per la discussione che auspica libera ed ampia. Quanto alle motivazioni che ne sostengono l'ispirazione, chiarisce che l'intento è quello di garantire una sicura stabilità delle maggioranze e dell'Esecutivo; esigenza questa che supera la contrapposizione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Questo obiettivo si deve contemperare con le indicazioni che risultano dall'esito referendario, e deve tenere conto delle molte proposte, elaborate negli ultimi tempi, che fanno riferimento al modello vigente in Germania.

La proposta della maggioranza prevede la indicazione del candidato *premier*, nonché una clausola di sbarramento del 5 per cento. Non si nasconde che per garantire una sicura stabilità dell'Esecutivo occorrerebbe modificare talune disposizioni costituzionali, ed al riguardo coglie l'occasione per manifestare l'intenzione della sua parte politica di proporre modifiche puntuali agli articoli 92 e 94 della Costituzione, che rafforzino la figura del Presidente del Consiglio e prevedano l'introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva. Reputa tuttavia la proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 una buona base di partenza. A quest'ultimo proposito dichiara di esser ben consapevole delle obiezioni mosse a questa proposta dalle opposizioni e in particolare della richiesta di un più compiuto riferimento al modello tedesco. A questo proposito dichiara la disponibilità della propria parte politica ad un confronto aperto. Reputa tuttavia essenziale che, a fronte di una unitaria e chiara proposta della maggioranza, venga formalizzata una proposta alternativa, ovvero correttiva, da parte di Gruppi dell'opposizione, così che il dibattito possa svilupparsi in modo costruttivo.

Il senatore MARINI, ricordato l'intento che aveva animato la elaborazione della legge elettorale vigente, osserva che l'obiettivo, ampiamente condiviso, di garantire la stabilità degli Esecutivi e delle maggioranze è stato ferito da ripetuti episodi di trasformismo che hanno finito per intaccare la fiducia degli elettori verso il sistema politico. Osserva quindi che il sistema maggioritario ha condotto ad esaltare spinte individualistiche nell'azione degli eletti, indebolendo il ruolo di mediazione svolto dai partiti politici, senza che si siano contemporaneamente realizzate forme adeguate ed alternative di rappresentanza e partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. Questa crisi del sistema vigente ha moti-

vato l'esito della consultazione referendaria del quale occorre tenere conto nell'attuale dibattito.

La proposta avanzata dalla maggioranza propone, a suo avviso, un giusto equilibrio tra l'esigenza della rappresentatività e quella della stabilità dei Governi. Essendo impossibile nell'attuale contingenza incidere sulle disposizioni costituzionali, l'emendamento 1.1000 ha previsto la semplice indicazione del candidato *premier* sulla scheda elettorale. Occorre ora aprire un dibattito sulla riforma del sistema elettorale ed al riguardo manifesta la disponibilità della sua parte politica, se ciò fosse utile, ad assumere anche uno dei disegni di legge presentati da esponenti dell'opposizione, quale testo base.

Ai rilievi del senatore Fisichella replica ribadendo il favore della sua parte politica per una significativa revisione della seconda parte della Costituzione, per la quale si potrebbe prevedere la convocazione di un'Assemblea costituente. In ogni caso, il problema delle riforme dovrà essere affrontato entro la prossima legislatura.

Il relatore presidente VILLONE osserva che il seguito del dibattito si potrà concentrare essenzialmente su due modelli: il modello proposto nell'emendamento 1.1000 dalla maggioranza e il modello che ispira una serie di disegni di legge presentati da esponenti delle opposizioni (ddl nn. 3783, 4624 e 4665) che fa riferimento a un sistema che, sul modello tedesco, comunque garantisce un esito perfettamente proporzionale della consultazione.

Prende quindi la parola il senatore TIRELLI, il quale avanza perplessità sulla prevista indicazione, sulla scheda elettorale, del nominativo del candidato *premier*. Una tale previsione potrebbe risolversi o in una impropria compressione delle attribuzioni del Capo dello Stato, ovvero in un mero sondaggio della volontà dell'elettorato, dal valore generico e non vincolante.

A quest'ultimo proposito, il presidente relatore VILLONE osserva che intento di questa previsione è quello di rendere possibile alle forze politiche che si presentano come coalizzate di esprimere in modo impegnativo una chiara indicazione del nome del *premier* che, in caso di vittoria, verrà proposto al Capo dello Stato per la nomina a Presidente del Consiglio. Al riguardo, rileva che il potere del Presidente della Repubblica di nomina del *premier* deve essere inteso già oggi come sostanzialmente vincolato alla indicazione avanzata della maggioranza parlamentare.

Ad un'ulteriore richiesta di chiarimento del senatore STIFFONI, il presidente relatore VILLONE osserva che quanto previsto nell'articolo 3 dell'emendamento 1.1000 non deve essere inteso in alcun modo come una forma di elezione diretta del *premier*.

Prende quindi la parola il senatore PIERONI, che dichiara di condividere le osservazioni da ultimo esposte dal Presidente relatore in ordine

alla interpretazione che si deve fornire delle disposizioni che regolano il potere del Capo dello Stato di nomina del Presidente del Consiglio. L'intento della indicazione del *premier*, come disciplinata dalla proposta in esame, è chiaramente quello di permettere ai cittadini di pronunciarsi con chiarezza sulla *premiership*. Si mostra peraltro consapevole delle ambiguità che anche oggi persistono nella interpretazione delle norme costituzionali in materia e tuttavia ritiene un'esigenza ineludibile quella di sottoporre con chiarezza alla valutazione degli elettori la scelta del candidato *premier*.

La proposta formulata dai Gruppi della maggioranza mira a soddisfare questa esigenza, ritenendo essenziale salvaguardare il funzionamento bipolare del sistema politico. Venendo quindi a considerare le proposte avanzate nel corso del dibattito, miranti all'introduzione di un premio di maggioranza, osserva che questa eventualità potrebbe essere considerata solo nel caso in cui si prevedesse la adozione di un sistema radicalmente proporzionale. Crede invece non compatibile l'istituto stesso del premio di maggioranza nel caso di adozione di un sistema misto, come quello proposto nell'emendamento 1.1000; un sistema cioè in parte proporzionale ed in parte perfettamente maggioritario. In questo caso si avrebbe infatti un'eccessiva torsione in senso maggioritario del sistema, torsione che la sua parte politica dichiara di non condividere.

Si sofferma quindi criticamente sul sistema proposto in alcune delle iniziative presentate da esponenti dell'opposizione che, nel cercare di riproporre il modello tedesco in un sistema costituzione che non prevede un numero variabile di seggi, ammette la possibilità di una revoca dell'assegnazione del seggio ai candidati che abbiano vinto la competizione sui collegi, al fine di garantire una rappresentanza perfettamente proporzionale in seno all'Assemblea.

Nel concludere il suo intervento si dichiara comunque disponibile ad un confronto aperto con tutte le forze politiche.

Dopo che il presidente e relatore VILLONE ha osservato che il problema da ultimo segnalato dal senatore Pieroni è, a suo avviso, tecnicamente risolvibile, prende la parola il ministro MACCANICO il quale replicando ai rilievi del senatore Fisichella ricorda che sono stati i Gruppi dell'opposizione a chiedere che la maggioranza formalizzasse in un testo la propria proposta. Venendo quindi a considerare le motivazioni che sostengono l'emendamento 1.1000, osserva che tutti i sistemi elettorali vigenti per l'elezione degli organi rappresentativi nei diversi livelli di governo hanno un carattere misto, in parte proporzionale ed in parte maggioritario. I *referendum* degli ultimi due anni hanno sottoposto al corpo elettorale la proposta di abbandonare il sistema misto per realizzare un sistema compiutamente maggioritario. Questa proposta è stata con chiarezza non accolta dagli elettori. Occorre dunque oggi ragionare attorno a sistemi che garantiscano la rappresentatività delle singole forze politiche e al contempo siano funzionali alla vita delle coalizioni. A quest'ultimo proposito osserva che i sistemi misti si rivelano particolarmente incapaci

a garantire un'efficace stabilità degli esecutivi. Questa stabilità, a livello regionale e locale, è stata conseguita grazie ad una modifica delle disposizioni che regolano la forma di governo. Occorre dunque a suo avviso, anche a livello nazionale, accompagnare la rielaborazione di un sistema elettorale misto con modifiche puntuali di alcune disposizioni costituzionali che garantiscano la stabilità dei Governi e delle maggioranze. Sempre con riferimento a questo obiettivo, occorre valutare l'opportunità o meno di introdurre un premio di maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4542*

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO sollecita una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Il presidente VILLONE assicura che la discussione riprenderà quanto prima, acquisito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sulla nuova formulazione di alcuni emendamenti.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

### Art. 1

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

#### «Articolo 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;
- 2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».

#### Articolo 2.

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – *1.* La votazione è effettuata su un'unica scheda.

2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

#### Articolo 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

«I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri».

#### Articolo 4.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18.- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

#### **Articolo 5.**

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

#### **Articolo 6.**

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19 – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

#### **Articolo 7.**

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

#### **Articolo 8.**

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

### **Articolo 9.**

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo. 24.

2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».



**Articolo 10.**

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

«L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti».

**Articolo 11.**

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

**Articolo 12.**

1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estraendo dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.»

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

**Articolo 13.**

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59 – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta».

#### **Articolo 14.**

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

#### **Articolo 15.**

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

#### **Articolo 16.**

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77 – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

### **Articolo 17.**

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».

### **Articolo 18.**

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico».

### **Articolo 19.**

1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

### **Articolo 20.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei col-

leggi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.*

**1.1000** ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI ROBERTO, MARINI, MARINO,  
PAPINI, PIERONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età con voto diretto, libero e segreto secondo i seguenti criteri.

2. La metà dei seggi è attribuita nell'ambito di collegi uninominali secondo i criteri di cui all'art. 21. La restante metà dei seggi è attribuita, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale, secondo i criteri di cui all'art. 21.

All'assegnazione dei seggi con ripartizione proporzionale concorrono solamente le liste che abbiano superato il 25% dei voti validamente espressi nell'intero territorio nazionale o che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.

3. Sono esclusi dal finanziamento pubblico i gruppi parlamentari che accettano nelle proprie fila deputati che abbiano scelto all'avvio della legislatura un gruppo parlamentare diverso. Viene fatto salvo il gruppo Mi-sto».

ALLEGATO A

#### TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

- I. Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna – Toscana (Bologna)
- V. Marche – Umbria – Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo – Molise – Campania (Napoli)
- VII. Puglia – Basilicata – Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia – Sardegna (Palermo)

*Tra parentesi i capoluoghi circoscrizionali*

**1.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 2.**

1. In ciascuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. La ripartizione del territorio circoscrizionale nei collegi viene effettuata con il procedimento di cui all'articolo 3 bis e sulla base dei criteri ivi indicati.

3. La soglia di sbarramento del 5% non è valida per le liste che fanno esplicito riferimento a minoranze linguistiche presenti nelle Regioni a statuto speciale. La elezione nel collegio Val d'Aosta è disciplinata dalle norme contenute nel Titolo VI del presente Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.«

ALLEGATO A

#### TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

- I. Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna – Toscana (Bologna)
- V. Marche – Umbria – Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo – Molise – Campania (Napoli)
- VII. Puglia – Basilicata – Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia – Sardegna (Palermo)

*Tra parentesi i capoluoghi circoscrizionali*

**2.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'Interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

2. Lo stesso decreto deve indicare inoltre il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine si divide il numero di abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza tra il numero dei seggi

da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del precedente comma 2, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del precedente comma 1».

ALLEGATO A.

#### TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

- I. Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna – Toscana (Bologna)
- V. Marche – Umbria – Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo – Molise – Campania (Napoli)
- VII. Puglia – Basilicata – Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia – Sardegna (Palermo)

*Tra parentesi i capoluoghi circoscrizionali*

**3.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 4.**

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4.**

1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l’elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale».

**4.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 5.**

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

#### **«Art. 5.**

1. Presso le Corti d’Appello indicate nell’allegata tabella A sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre

magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'Appello».

ALLEGATO A

#### TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

- I. Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna – Toscana (Bologna)
- V. Marche – Umbria – Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo – Molise – Campania (Napoli)
- VII. Puglia – Basilicata – Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia – Sardegna (Palermo)

*Tra parentesi i capoluoghi circoscrizionali*

**5.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 6.**

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

"I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare presso il ministero dell'Interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni"».

**6.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA



**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il ministero dell'Interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti».

**7.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale secondo le modalità prescritte dall'articolo 20, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato devono indicare anche il contrassegno di cui all'articolo 14.

2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l'effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta e dei relativi documenti al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.

3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco; dai consiglieri comunali e provinciali o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico consolare.»

**8.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 9.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 5000 e non più di 10000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero di deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione».

**9.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi».

**10.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 11.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 11.**

1. Le candidature individuali nei collegi uninominali e le liste dei candidati nell'ambito delle circoscrizioni elettorali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'Appello indicata nella tabella A dalle ore 8 del cinquantesimo giorno alle ore 20 del quarantesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte d'Appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le candidature individuali e le liste circoscrizionali devono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste medesime. Tali dichiarazioni devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del collegio o della circoscrizione.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in un collegio o più di una lista circoscrizionale.

3. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione, hanno diritto ad indicare un proprio delegato effettivo e uno supplente».

ALLEGATO A

**TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI**

- I. Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta (Torino)
- II. Lombardia (Milano)
- III. Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia (Venezia)
- IV. Emilia Romagna – Toscana (Bologna)
- V. Marche – Umbria – Lazio (Roma)
- VI. Abruzzo – Molise – Campania (Napoli)
- VII. Puglia – Basilicata – Calabria (Bari)
- VIII. Sicilia – Sardegna (Palermo)

*Tra parentesi i capoluoghi circoscrizionali*

**11.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 12.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 12.**

1. La cancelleria della Corte d'Appello circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è presentata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della candidatura individuale o della lista circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati è annotato per ciascun collegio il numero d'ordine progressivo attribuito alla cancelleria stessa a ciascuna candidatura individuale secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa».

**12.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 13.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature individuali e delle liste circoscrizionali:

a) ricusa le candidature individuali o le liste circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle individuate rispettivamente ai sensi dell'articolo 7;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il ministero dell'Interno;

c) verifica se le candidature individuali e le liste circoscrizionali siano state presentate nei termini e siano state sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in caso negativo dichiara non valide quelle candidature e quelle liste che non corrispondano a queste condizioni;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati alla circoscrizione elettorale; in caso contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide e nella seconda le riduce al limite prescritto cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

e) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il 250 anno d'età il giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi dalle liste in questione;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) ricusa le liste che non rispondono al requisito di cui al comma 4 dell'articolo 18 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

**13.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

#### **Art. 14.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 14.**

1. I numeri 1.e 2.del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

"1.assegna un numero a ciascuna candidatura individuale ammessa, secondo l'ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura individuale non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;

2. assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l'ordine in cui vi sono iscritti".

2. I numeri 4. e 5. del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sono sostituiti dai seguenti:

«4. trasmette immediatamente alle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione le candidature definitive d'ogni collegio con i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5. provvede, per mezzo delle Prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell'ambito della circoscrizione, alla stampa per ciascun collegio

del manifesto con il nominativo dei candidati, relativo contrassegno di lista e numero d'ordine; alla stampa del manifesto riprodotto le liste circoscrizionali e relativo contrassegno. I manifesti in questione sono trasmessi ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Due copie di ciascun manifesto riprodotto le liste circoscrizionali e relativo contrassegno devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione per l'affissione nella sala della votazione".».

**14.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 15.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**

1. Il numero 4. dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:

"4.due copie del manifesto contenente le liste circoscrizionali dei candidati da affiggersi nella sala della votazione"».

**15.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 16.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 16.**

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C e H allegate al presente testo unico e riproducono per ogni collegio i nominativi dei candidati ed eventualmente i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24 n. 1.

2. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 è abrogato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai criteri in

essa stabiliti i decreti di modificazione delle tabelle B, C e H allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361».

**16.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

### **Art. 17.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 17.**

1. I primi due periodi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, sono sostituiti dal seguente:

«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta".».

**17.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

### **Art. 18.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 18.**

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, sono abrogati».

**18.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 19.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 19.**

1. Il secondo e terzo periodo del n. 1 del primo comma dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 sono sostituiti dal seguente:

«Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e, ove occorra, il contrassegno della lista; passa, poi, la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista. Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali e quelli di lista"».

**19.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 20.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 20.**

1. Il numero 2. del primo comma dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 è sostituito dal seguente:

"2. decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 76".

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, è sostituito dal seguente:

"I voti contestati devono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti"».

**20.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA



**Art. 21.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 21.**

1. L'ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano d'età.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la comunica all'ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo le liste che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.

5. L'ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui all'articolo precedente, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al precedente comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.

*Dopo l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 è aggiunto il seguente:*

«Art. 77-bis – L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 77.

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali operando nel modo seguente: divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere; dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente; attribuisce i seggi alle

liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

c) Sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

Sei seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti nella circoscrizione alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'Ufficio circoscrizionale stabilisce per i medesimi candidati una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo per ciascuno di essi la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio».

**21.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

## **Art. 22.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 22.**

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 77-bis, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, proclama eletti i candidati nell'ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi della medesima disposizione, fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista nella circoscrizione.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo precedente, i candidati che risultino primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.»

**22.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 23.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 23.**

1. Il deputato eletto in più collegi o in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei Deputati, entro Otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio o circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede mediante sorteggio.»

**23.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 24.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

1. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 è sostituito dal seguente:

«Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato nella lista medesima».

2. Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, è abrogato».

**24.1001**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 25.**

*Sopprimere l'articolo.*

**25.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 26.**

*Sopprimere l'articolo.*

**26.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 27.**

*Sopprimere l'articolo.*

**27.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 28.**

*Sopprimere l'articolo.*

**28.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo.*

**29.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 30.**

*Sopprimere l'articolo.*

**30.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 31.**

*Sopprimere l'articolo.*

**31.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 32.**

*Sopprimere l'articolo.*

**32.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 33.**

*Sopprimere l'articolo.*

**33.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 34.**

*Sopprimere l'articolo.*

**34.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 35.**

*Sopprimere l'articolo.*

**35.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 36.**

*Sopprimere l'articolo.*

**36.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 37.**

*Sopprimere l'articolo.*

**37.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 38.**

*Sopprimere l'articolo.*

**38.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 39.**

*Sopprimere l'articolo.*

**39.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 40.**

*Sopprimere l'articolo.*

**40.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**Art. 41.**

*Sopprimere l'articolo.*

**41.1000**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**598<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura**

**(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**

**(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**

**(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**

**(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria**

**(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 4563, già pubblicati in allegato al resoconto di ieri.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.5. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.10 (Nuovo testo) ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 12, evidenziando con specifico riferimento all'emendamento 12.7 (Nuovo testo) come il Governo ritenga opportuno mantenere l'impostazione del disegno di legge n. 4563 che riserva ai soli avvocati l'accesso al concorso per magistrato di tribunale introdotto dall'articolo 12.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.4.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 12.5.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 12.6.

Il senatore RUSSO, intervenendo a titolo personale, esprime alcune perplessità in merito alla previsione contenuta nell'emendamento 12.7 (Nuovo testo) con la quale l'accesso al concorso per magistrati di tribunali viene esteso a coloro che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio. Al riguardo si rifà alle considerazioni già espresse dal rappresentante del Governo e sottolinea altresì come il numero dei giudici onorari negli ultimi tempi si sia notevolmente ampliato.

Il presidente PINTO ritiene che le obiezioni espresse dal senatore Russo in merito all'emendamento 12.7 (Nuovo testo) possano essere superate. Si tratta infatti di una proposta emendativa che, estendendo la possibilità di partecipare al concorso per magistrato di tribunale anche a coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, da un lato valorizza il pregresso esercizio di tali funzioni e, dall'altro, corregge l'attuale previsione laddove essa può suscitare l'impressione di un vero e proprio privilegio riconosciuto alla sola categoria degli avvocati.

Il senatore CALLEGARO condivide la posizione espressa dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 12.7 (Nuovo testo) e annuncia su di esso il voto contrario.

Il senatore FOLLIERI prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 12.7 (Nuovo testo) che, partendo dalle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, intende però tener conto del fatto che attualmente gli avvocati, per esercitare funzioni giudiziarie onorarie, devono cancellarsi dagli albi professionali in cui sono iscritti, conformemente alle determinazioni assunte in materia dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine.

Il senatore PETTINATO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.7 (Nuovo testo), giudicando non condivisibile lo scetticismo che in maniera ricorrente emerge ogni volta che ci si trova a prendere in considerazione le figure di coloro che svolgono funzioni giudiziarie onorarie.

Il senatore CENTARO manifesta invece alcune perplessità sull'emendamento 12.7 (Nuovo testo).



Il senatore RUSSO condivide l'ipotesi di riformulazione prospettata dal senatore Follieri.

Il relatore FASSONE si dichiara, a sua volta, non contrario alla proposta di riformulazione prospettata dal senatore Follieri, pur rilevando che essa suscita perplessità sotto il profilo tecnico giuridico in quanto rinviene il suo presupposto non nella normativa vigente – che anzi, pur con limitazioni, consente ai giudici onorari che siano avvocati di continuare l'esercizio della professione forense – ma in una prassi che, a quanto viene asserito, sarebbe seguita dai Consigli dell'ordine e dal Consiglio nazionale forense.

Il presidente PINTO, accogliendo il suggerimento del senatore Follieri, modifica l'emendamento 12.7 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 12.7 (Nuovissimo testo).

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.7 (Nuovissimo testo).

Il senatore CALLEGARO propone che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.7 (Nuovissimo testo) ponendo prima in votazione la parte corrispondente al capoverso 1 e quindi la restante parte dell'emendamento.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Posti separatamente ai voti sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 12.7 (Nuovissimo testo), nonché l'emendamento nel suo complesso.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 12.8.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, cui replica il relatore FASSONE, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 12.9 e 12.10 (Nuovo testo).

Posto, ai voti è respinto l'emendamento 12.12.

Il relatore FASSONE modifica l'emendamento 12.13 sopprimendo, al capoverso 2 dell'articolo 129-*bis* ivi richiamato, le parole «giuridici ed».

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 12.13 come modificato.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 12, come emendato.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563****Art. 12.**

*Al comma 1, all'articolo 122 ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:*

«1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purchè nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-*sexies* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

1-*bis*. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni».

**12.7** (Nuovissimo testo)

PINTO

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

232<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sul funzionamento degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai quali contribuisce annualmente il Ministero della difesa**

Il PRESIDENTE rende noto che sin dalla scorsa settimana era stato ipotizzato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, sul funzionamento degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ai quali contribuisce annualmente il Ministero della Difesa.

Auspica l'approvazione della proposta, in considerazione delle varie esigenze di approfondimenti emerse durante l'esame del documento annuale che ripartisce i fondi del Ministero della Difesa fra enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Posta ai voti, la proposta è approvata.

Il senatore TABLADINI reputa opportuno, però, definire nel dettaglio l'elenco dei soggetti da audire.

Il PRESIDENTE condivide tale proposta ed assicura che l'individuazione degli audiendi avrà luogo quanto prima.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali». (n. 694)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore LORETO, dando conto di un incontro informale che egli ha tenuto in mattinata con le rappresentanze delle varie componenti dei COCER. Rende noto che varie lagnanze sono state rappresentate, sia in ordine ad aspetti contenutistici, sia in ordine ad aspetti di metodo, giacché il governo non avrebbe portato alla loro conoscenza il testo finale di schema di decreto, ossia quello licenziato dal Consiglio dei Ministri. Senza soffermarsi su tale aspetto – che non sembra esporre il governo a particolari censure – illustra il contenuto del testo (consta di 34 articoli), che tende a perfezionare il quadro normativo scaturente dal decreto legislativo n.490 del 1997. Infatti, sulla base dell'esperienza maturata, è emersa l'opportunità di introdurre alcuni correttivi diretti a rendere più lineare l'applicazione delle norme.

Conclude esponendo la seguente bozza di proposta di parere:

«La 4<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali" presentato dal Governo in attuazione della delega concessa con l'articolo 9 della legge 31 marzo 2000 n. 78;

ritenuto il provvedimento all'esame nel complesso rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, commi 96, 97 e 100 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per la emanazione del decreto legislativo n. 490 del 1997, richiamati dalla stessa legge 31 marzo 2000 n. 78 quali principi e criteri direttivi della delega in atto;

rilevata la necessità di armonizzare, relativamente alle modalità di accesso nei corrispettivi ruoli speciali, le previsioni recate dall' articolo 20 dello schema di decreto legislativo con quelle dell'articolo 39, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 allo scopo di evitare che gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (ancorché appartengano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, alla categoria del servizio permanente) debbano ingiustificatamente sottostare a modalità di transito ben più penalizzanti di quelle previste per gli ufficiali piloti, peraltro di complemento, esonerati dal pilotaggio di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

rilevata altresì la necessità di apportare alcune modifiche all'articolo 19 del testo all'esame, allo scopo di contenere il più possibile il periodo di tempo che intercorre tra la reimmissione nel quadro di avanza-

mento degli ufficiali imputati in procedimento penale ed assolti con sentenza definitiva e quello della effettiva valutazione, allo scopo di non penalizzare ulteriormente soggetti acclaratamente totalmente estranei alle ipotesi di reato ad essi ascritte;

rilevata ancora la opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di procedere con la massima sollecitudine alla ricostruzione di carriera degli ufficiali in servizio permanente appartenenti ai ruoli speciali scavalcati dagli ufficiali del servizio permanente appartenente ai ruoli ad esaurimento a seguito della applicazione della pregressa legislazione più favorevole, in applicazione delle previsioni recate dall'articolo 39, comma 6;

considerata infine la necessità di eliminare la disparità di trattamento esistente in materia di ausiliaria tra gli ufficiali cessati dal servizio prima del limite di età

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

che all'articolo 18, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

"2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490, le parole "All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni" siano sostituite dalle parole "All'atto del transito nei ruoli speciali agli ufficiali vincitori dei concorsi è applicata una detrazione d'anzianità di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito".

che all'articolo 20, comma 1, capoverso 4 ter le parole "il Ministro della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli" siano sostituite dalle seguenti "il Ministro della difesa ha facoltà di indire annualmente concorsi per titoli ed esami";

*e con le seguenti osservazioni:*

al comma 2 dell'articolo 19 si invita il Governo a ridurre quanto più possibile il periodo di rinnovazione del giudizio di avanzamento, da effettuarsi secondo il testo all'esame entro sei mesi, riducendolo a non più di tre mesi;

si raccomanda al Governo, allo scopo di non penalizzare ulteriormente gli ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente scavalcati dagli ufficiali in servizio permanente appartenenti ai ruoli ad esaurimento, di dare pronta applicazione al disposto dell'articolo 39, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1997;

si raccomanda da ultimo al governo di sanare, in questo od altro idoneo provvedimento, l'incongruenza esistente tra il disposto dell'articolo 69, comma 3, della legge 10 aprile 1954 n. 113 - che prevede che per l'ufficiale collocato in ausiliaria a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria venga ridotto a metà agli effetti del nuovo trattamento di quiescenza di cui al secondo comma del suddetto ar-

articolo 69 – e il disposto dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990 n. 404 che elimina tale riduzione per i tenenti colonnelli che, cessando dal servizio a domanda, vengono promossi al grado di colonnello il giorno precedente la cessazione dal servizio, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 32, comma 5 della legge 19 maggio 1996 n. 224 nel senso di prevedere che a tutto il personale militare cessato dal servizio per le cause di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954 n. 113, non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della citata legge. Ciò si giustifica in considerazione del fatto che il comma 3 dell'articolo 69 prevede per l'ufficiale collocato in ausiliaria a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria ridotto a metà agli effetti del nuovo trattamento di quiescenza di cui al secondo comma del suddetto articolo 69. Del pari si giustifica con la circostanza per cui nel periodo di permanenza in ausiliaria viene operata una ritenuta in conto entrata Tesoro pari all'8.20% degli assegni percepiti, che appare incongruente venga effettuato per metà, quando il pagamento della ritenuta è stata effettuata per tutto il periodo».

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA chiede di sapere qual è il termine entro il quale il governo deve esercitare la potestà legislativa.

Il senatore LORETO risponde chiarendo che il termine, per legge, è fissato al 30 giugno prossimo.

Il senatore MANCA, espresso apprezzamento per la doviziosa relazione, manifesta perplessità sulla tesi del governo, secondo la quale il provvedimento in titolo sarebbe a costo – zero.

Chiede poi di sapere dal relatore in quale misura le richieste delle rappresentanze militari siano state recepite dal governo. Ciò premesso, chiede di differire la conclusione della discussione generale ad altra seduta per approfondimenti.

Il senatore PALOMBO, ringraziato il relatore per l'impostazione data alla lettura del provvedimento, esprime una tendenziale adesione allo schema di parere proposto. Ravvisa però qualche perplessità, specie in ordine ad alcune sperequazioni di trattamento giuridico-economico. Si riferisce innanzitutto al fatto che il decreto legislativo del 1997 ha inopinatamente abbassato a 60 anni il limite di età per la cessazione dal servizio attivo dei colonnelli dei Corpi logistici dell'Esercito, equiparandolo a quello vigente per i colleghi del ruolo speciale delle Armi. La legge 28 luglio 1999, n. 266, ha successivamente ristabilito il precedente limite di 61 anni, che per effetto della data di entrata in vigore della stessa legge è rimasto non applicato nei confronti dei colonnelli dei Corpi logistici dell'Esercito, che intanto avevano compiuto il 60° anno di età tra il 1° gennaio 1998 e il 12 agosto 1999. La sperequazione subita dagli ufficiali con-

gedati con il limite di età più basso non è sanata dal provvedimento perché la delega non ammette disposizioni correttive che implicino nuove spese. Rileva in conclusione che tutte le volte che si è chiamati ad interessarsi delle Forze armate, immancabilmente ci si imbatte nella clausola di stile della invarianza di spesa, che impedisce di affrontare e risolvere efficacemente ed effettivamente, sia i problemi giuridici ed economici del personale, sia quelli dell'ammmodernamento dei mezzi, delle strutture e dei sistemi d'arma. Egli soggiunge che l'intero disegno di rimodulazione dello strumento militare nazionale, imposto dalla maggioranza di Governo, al Paese e al Parlamento, sta inficiando giorno dopo giorno l'efficienza operativa dei residui enti e reparti delle Forze armate.

Il senatore FIRRARELLO chiede di approfondire le varie tematiche sollevate dal relatore ed in particolare si raccomanda che il Governo introduca, in occasione della prossima legge finanziaria, specifiche misure volte a prevedere il conferimento del grado di tenente generale per i Capi del Corpo di Sanità e del Corpo di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito, i Capi del Corpo di Sanità e del Corpo di Commissariato della Marina militare e del Corpo delle Capitanerie di porto, i Capi del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Aeronautica militare, per il generale dell'Arma dei trasporti e materiali per l'Esercito ed il generale del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare.

Il senatore FORCIERI esprime apprezzamento verso il senatore Loreto, sia per la relazione, sia per la proposta di parere. Ipotizza di chiedere al governo che introduca, in occasione della prossima legge finanziaria, specifiche misure volte a prevedere per gli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze (ASMI), - di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 464 del 1997, che abbiano frequentato il corso di studio di durata legale non superiore a quella calcolata ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968 - che l'anzianità di servizio di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231 sia ridotta in misura pari alla differenza tra il periodo effettivamente trascorso nella frequenza dell'ASMI e la durata convenzionale dei corsi degli altri Corpi del ruolo normale necessaria per conseguire il grado di tenente.

Il senatore TABLADINI chiede di approfondire i vari problemi sottostanti al provvedimento e auspica, quindi, una maggiore disponibilità di tempo prima del voto. Invita a riflettere sui ruoli istituzionali nel procedimento formativo del provvedimento: pur se al Governo è stato conferito dal Parlamento la potestà di legiferare, è bene ribadire il ruolo dei COCER, che hanno la potestà di esprimere sì, opinioni, ma non anche di esprimere valutazioni vincolanti per il potere politico.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore LORETO respingendo il rilievo secondo il quale egli avrebbe dato troppo spazio ai COCER, ai quali ha prestato attenzione nella giusta misura e nel rispetto della legge. Rammentata la natura del parere – obbligatorio nell'emissione, ma non vincolante negli effetti –, esprime scarsa propensione all'idea di differire alla prossima settimana l'emissione del prescritto parere. Precisa, poi, che si è limitato ad accertare la corrispondenza fra i principi e criteri direttivi dell'atto-delegante e la normativa ipotizzata nell'atto – delegato: invita, quindi, a non indugiare negli aspetti di dettaglio, giacché, proprio per la complessità della materia, il Parlamento ha conferito la delega al Governo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**370<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Intervengono il ministro delle finanze Ottaviano Del Turco, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Grandi, il dottor Basile, presidente dell'Ente Tabacchi Italiani, accompagnato dai dottori Emanuele Ludovisi, responsabile della divisione prodotti da fumo; Giovanni Carucci, del settore amministrazione, finanza e controllo; Carlo Falcone, della divisione prodotti da fumo; Alessandro Mochi Sismondi, responsabile affari istituzionali e Fabio Grisanti, responsabile relazioni esterne, ufficio stampa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani: audizione del Ministro delle finanze e del Presidente dell'Ente tabacchi italiani**

Il presidente GUERZONI ringrazia il ministro Del Turco, il sottosegretario Grandi e il dottor Basile per aver aderito all'invito della Commissione e dà la parola a quest'ultimo per l'illustrazione del piano di riassetto dell'ETI.

Il presidente BASILE nell'illustrare il piano di riassetto dell'Ente Tabacchi Italiani predisposto nell'ottobre del 1999, espone il quadro di riferimento complessivo nel quale opera l'Ente, caratterizzato, per quanto riguarda i punti di maggiore criticità, dall'aumento della pressione competitiva da parte delle multinazionali e dalla privatizzazione degli operatori monopolistici operanti nel mercato europeo nonché dal calo dei volumi venduti sul mercato nazionale e delle incerte prospettive dell'accordo con la Philip Morris. Ulteriori punti di criticità del contesto di riferimento sono rappresentati dal rischio per l'Ente di essere superato dai concorrenti a ragione dei costi di distribuzione non allineati con quelli degli altri com-

petitori e dello svantaggio crescente della integrazione della filiera produttiva Eti/Ati a fronte delle mutate esigenze del mercato del tabacco greggio. Da questi fattori di criticità, e dai connessi riflessi negativi circa la capacità dell'Ente di competere nel mercato di riferimento, è emersa la necessità urgente di un piano di riassetto che ne assicuri la sostenibilità nel medio termine. D'altro canto, prosegue l'oratore, l'assetto industriale (produttivo e logistico) e azionario dell'Ente Tabacchi Italiani non è allineato rispetto ai principali competitori europei soprattutto per ciò che concerne la premanifattura e la diversificazione.

L'analisi dell'andamento delle quote di mercato sulle quantità vendute nel decennio 1987-1998 evidenzia una perdita costante di quote di mercato dei prodotti nazionali a favore di quelli prodotti dalla Philip Morris e una crescente forza contrattuale della stessa multinazionale attraverso lo strumento della licenza. Risulta pertanto evidente che, stante l'attuale tendenza di perdita di competitività e di crescita dei costi industriali, la capacità dell'Ente di generare liquidità si riduce drasticamente fino a 150 miliardi, ma tale ipotesi dovrebbe essere rivista in senso negativo nell'ipotesi di mancato rinnovo della licenza di produzione e del contratto di distribuzione da parte della Philip Morris. Date queste caratteristiche del contesto di riferimento, il presidente BASILE illustra le linee guida del riassetto proposto nel 1999 al fine di condurre tutte le attività già conferite all'Ente dall'amministrazione dei Monopoli in capo ad una società per azioni che, operando nel mercato dei prodotti da fumo e della distribuzione secondo i migliori *standards* di mercato, recuperi la competitività persa negli anni e favorisca una adeguata valorizzazione del patrimonio aziendale sul mercato. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario razionalizzare il portafoglio *business*, focalizzare le risorse su attività coerenti con la missione aziendale e razionalizzare il sistema industriale e distributivo, operando il recupero di competitività nel settore di prodotti da fumo (sigarette, sigari e sigarette su licenza) e la valorizzazione del settore della distribuzione. Occorre invece procedere alla dismissione modulata dei settori esterni al *core business* quali la carta, i filtrati e il sale.

Anche la futura struttura dell'azienda dovrà adeguarsi alle scelte illustrate relativamente ai settori rientranti o meno nel *core business*. Mentre per i settori centrali lo sviluppo commerciale sarà perseguito anche attraverso la costituzione di reti di vendita per il lancio di nuovi prodotti e l'avvio del processo di internazionalizzazione, per il settore della distribuzione grandi margini di recupero potranno derivare da una intensa informatizzazione dei comparti, soprattutto per ciò che riguarda il collegamento *on line* tra le singole tabaccherie e l'Ente. Per quanto riguarda, invece, la trasformazione del tabacco e del sale, il presidente Basile ritiene opportuno procedere alla chiusura delle agenzie di premanifattura in eccesso rispetto alla produzione attesa e alla chiusura della salina di Cervia, strutturalmente in perdita.

Dal piano di riassetto presentato nel 1999 emerge quindi un'attività incentrata sugli stabilimenti di Chiaravalle, Bologna, Lecce e Lucca per i prodotti da fumo, una divisione della distribuzione ampiamente raziona-

lizzata e, per la premanifattura, la selezione dei siti di Santa Maria Capua Vetere, Santa Lucia e Foiano. Di particolare rilievo, per ciò che concerne gli sviluppi industriali, il ridisegno delle attività di *business* configura, quali potenziali aree di sviluppo, la costituzione di un polo di ricerca per il tabacco da collocare nell'area di Napoli e la costituzione di un *call centre* e di un centro assistenza informatizzato da collocare a Catania. Il piano di riassetto del 1999 prevedeva quindi un sostanziale riallineamento della divisione prodotti da fumo e della divisione distribuzione alle *performances* degli altri competitori, anche attraverso la riduzione dei costi industriali realizzata con l'assegnazione alla pubblica amministrazione di un significativo numero di esuberi. Il presidente Basile passa poi ad illustrare il piano di riassetto presentato nel marzo 2000 che, rispetto a quello illustrato in precedenza, ha il pregio di considerare le esigenze emerse nel corso del confronto con le organizzazioni sindacali, compiuto proprio sulle linee guida del piano di riassetto; in particolare, il nuovo piano conferma gli obiettivi industriali e produttivi indicati, consentendo comunque all'Ente di raggiungere le prestazioni dei principali competitori europei, ma colloca naturalmente l'Ente sulla fascia più bassa degli indicatori di riferimento. Le organizzazioni sindacali avevano infatti sollevato numerose critiche al piano di riassetto, sottolineando, tra l'altro, la deindustrializzazione delle aree meridionali con eccessivo impatto occupazionale su zone già caratterizzate da elevati livelli di disoccupazione, nonché la drastica riduzione del numero dei dipendenti da attuare in tempi troppo rapidi al fine di recuperare il differenziale di efficienza e redditività rispetto ai competitori. Per questi motivi, per quanto riguarda i prodotti da fumo, sono stati inseriti i siti di Rovereto e Scafati per le sigarette e il sito di Cava dei Tirreni per i sigari. Analogamente per il settore della distribuzione c'è un ampliamento funzionale e un adeguamento della capillarità della rete distributiva; anche per il settore del tabacco lavorato è stato inserito il sito di Lucugnano. La revisione del piano di riassetto ha consentito complessivamente di ridurre l'impatto sui livelli occupazionali, mantenendo comunque inalterati gli obiettivi di riassetto economico dell'Ente, e collocando comunque l'Ente Tabacchi Italiani nella fascia bassa di indicatori di efficienza dei principali competitori europei. Il presidente Basile conclude sottolineando le aspettative emerse nelle varie realtà territoriali soprattutto in ordine ad una rapida conclusione del piano di ristrutturazione dell'intero settore.

Interviene quindi il sottosegretario GRANDI, il quale sottolinea la differenza di responsabilità che caratterizza il ruolo del Governo rispetto a quello dell'Ente Tabacchi nel complesso processo di risanamento e ristrutturazione dell'intero comparto, già dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Una distinzione dei ruoli che esalta il dato tecnico della predisposizione del piano di riassetto, ma fa emergere in maniera incontrovertibile la necessità politica di contemperare le diverse esigenze e peculiarità di un riassetto che interessa un comparto molto diffuso sull'intero territorio nazionale. Gli obiettivi di creazione di valore indicati dal

presidente dell'ETI sono quindi pienamente condivisi dal Governo, ma vanno conseguiti attraverso la ricerca di un ampio consenso delle parti sociali al fine di gestire l'intero processo. Non vi è dubbio che il decreto legislativo prevede una cornice di tutela e garanzia per gli eventuali esuberi, il cui significato il Governo interpreta estensivamente al fine di renderlo operante in tutte le sue sfaccettature.

Il Sottosegretario enumera quindi le possibilità di reimpiego dei dipendenti dell'ETI in esubero, vagliate finora dal Ministero delle finanze: esse vanno da corsi per la riqualificazione del personale al fine di dotare le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta di dipendenti esperti in materia di sicurezza (ai sensi della legge n. 626), alla assegnazione di detto personale al Ministero di grazia e giustizia, a quello per i beni culturali e a quello dell'ambiente. Un'altra possibilità è rappresentata dall'attività di custodia per i beni sequestrati, e un'ulteriore soluzione è quello di affidare tale personale agli enti locali che ne facciano richiesta.

La previsione di sbocchi professionali significativi contempla anche un rapporto particolare con la società «Sviluppo Italia», sia nell'ottica di un riutilizzo dei siti industriali dismessi, sia in quella di reimpiegare in «incubatori di nuove attività» il personale appartenente all'ETI. Pur ammettendo che allo stato solo due sigle sindacali hanno accettato di sottoscrivere l'accordo, egli dichiara che il pieno successo della realizzazione del piano di riassetto può essere conseguito solo attraverso l'utilizzazione di tutte le energie presenti nel comparto.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTUCCI ribadisce il sostegno del Gruppo di Forza Italia ad un'azione di privatizzazione e rilancio del settore produttivo dei tabacchi lavorati affidati all'Ente Tabacchi oggi e alla costituenda società per azioni domani, sottolineando peraltro la preoccupazione che il futuro del mercato dei tabacchi possa riservare al mercato italiano la costituzione di un nuovo monopolio della multinazionale Philip Morris. La giusta prospettiva dell'arretramento dello Stato da settori produttivi da affidare ormai al mercato, non deve però far dimenticare le esigenze di salvaguardia degli assetti occupazionali. Egli quindi chiede delucidazioni in merito al reinserimento nell'organigramma dei siti di Scafati e di Cava dei Tirreni, senza alcuna modifica degli obiettivi produttivi, nonché sulla valorizzazione dell'area di Bologna. In ultimo, chiede di conoscere le prospettive degli impianti di produzione di carta e filtri di Rovereto. In fine, in merito agli esuberi prospettati, sollecita il Ministro a considerare il reimpiego del personale appartenente all'ETI nell'agenzia delle Dogane.

A giudizio del senatore TAROLLI, il condivisibile obiettivo del rilancio industriale del settore dei tabacchi lavorati non appare raggiungibile stante l'inerzia dell'Ente rispetto al lancio di nuovi prodotti. Egli chiede poi chiarimenti al presidente Basile in merito agli impianti dell'azienda Tabacchi italiani operanti a Rovereto, mentre chiede al Ministro di sapere

come mai non sembra essere tenuta in adeguata considerazione la contrarietà della parte sindacale maggiormente rappresentativa. Stigmatizza poi la volontà dell'Ente di recuperare produttività attraverso la concentrazione dei siti piuttosto che con la diffusione degli impianti sul territorio.

A giudizio del senatore BONAVITA, solo una concentrazione degli impianti potrà consentire di recuperare produttività, stante la decennale crisi che ha caratterizzato il settore della produzione e commercializzazione dei tabacchi italiani. Egli, peraltro, chiede al presidente Basile di conoscere gli orientamenti per quanto riguarda la produzione del sale.

Il senatore VIGEVANI commenta la normativa di tutela a favore dei dipendenti dell'Ente Tabacchi Italiani, giudicandola estremamente garantista rispetto alle prospettive di lavoro. Egli peraltro si dichiara convinto che il settore abbia la capacità di recuperare ampi margini di produttività, avendo di fronte peraltro due ostacoli particolarmente impegnativi: la scarsa internazionalizzazione dell'ETI e il rapporto delicatissimo con la multinazionale Philip Morris, così come emerge dalle stesse parole del presidente Basile, laddove si delinea una sostanziale posizione di debolezza dell'Ente rispetto alla possibilità che la produzione su licenza venga meno.

In ragione dell'imminente avvio dei lavori da parte dell'Assemblea, il presidente GUERZONI rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**429<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 14 giugno 2000, dal sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca**

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito sulle comunicazioni rese dal sottosegretario Cuffaro nella seduta del 14 giugno scorso.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per l'esposizione sulle Linee guida del programma nazionale di ricerca fornita dal sottosegretario Cuffaro, anche per la chiarezza circa le difficoltà e le carenze che connotano la ricerca in Italia. Tra i profili sui quali ritiene debba soffermarsi l'attenzione, vi è quello del personale della ricerca, da riguardare alla stregua di una stretta relazione tra formazione universitaria e ricerca scientifica. Particolare rilievo assume al riguardo, sia sul versante didattico sia in relazione allo stato giuridico, una duplice funzione di orientamento verso l'attività professionale e lavorativa di eccellenza nonché verso la formazione di futuri ricercatori. Si configura questo dilemma storico dell'università italiana, che spesso si è invece attardata, specie nei primi tempi della sua dimensione di massa, sul completamento della cultura e formazione dei cittadini, trascurando l'altra sua funzione di luogo di ricerca e di formazione alla ricerca. È quest'ultimo, di contro, aspetto deci-

sivo, specie nella prospettiva del coniugamento della ricerca pubblica e privata entro le linee del programma nazionale, in un principale alveo che non può non essere l'università. Anche a tale problematica deve dunque prestare attenzione la scansione del corso di studio universitario, tale da condurre, oltre che a una progressiva selezione, alla definizione di compiute basi metodologiche per la ricerca medesima. Correlativamente, la formazione dei ricercatori in ambito universitario deve essere accompagnata dalla cura affinché essi possano avviarsi, sia nel privato come nel pubblico, a un pieno sviluppo, anche in prospettiva europea, delle attività di ricerca.

Si sofferma indi sugli obiettivi del futuro programma di ricerca, rimarcando peraltro come sia preliminare a una loro individuale considerazione la percezione di una valenza umanistica di fondo, che rinnova l'incontro che vi è stato un tempo tra filosofia e fisica. È indubitabile infatti l'importanza di una organizzazione culturale dei saperi che non muova da scelte settoriali ma dalla libera consapevole fondazione di una cultura della ricerca, la quale è fondamento di ogni grande innovazione. Per altro aspetto generale, relativo ancora agli obiettivi del programma, è forse da auspicare l'accentuazione di un loro senso politico ed etico più profondo, sottostante alle specifiche indicazioni di ricerca. Così come da richiamare quale grande tema di fondo è infine il problema della globalizzazione, che non pare recepito in maniera sufficientemente sorvegliata dalle Linee guida del programma. Tale tendenza potrebbe infatti rivelarsi, sotto il piano culturale, non semplicemente amorfa ma più cogente, e in modo non positivo, ove interagisca senza mediazione sulle strategie di ricerca. La globalizzazione è invece da intendersi quale grande occasione, se ricondotta ad alcuni grandi valori universalistici della ricerca.

Ritiene conclusivamente che solo l'ordito problematico sopra tratteggiato possa consentire di dare soluzione alle singole questioni, ad esempio in ordine alla programmazione universitaria dei docenti o al rapporto tra intervento di agevolazione da parte del pubblico e partecipazione dei privati, in un reciproco rapporto che dovrebbe trovare nello strumento della convenzione l'elemento più pregnante, tale da sostanziare l'intera politica della ricerca.

Il senatore LORENZI manifesta nei riguardi dell'esposizione del sottosegretario Cuffaro apprezzamento, cui peraltro unisce una manifestazione di marcato pessimismo, confermato anche dallo scarso interesse che ha fatto seguito a un comunicato stampa che, proprio all'indomani di quella esposizione, egli ritenne, contro la sua personale abitudine, di diramare, proprio al fine di sollecitare l'attenzione dei *mass media* sulla ricerca. Siffatto disinteresse pare di contro rivelare gli orientamenti più profondi del Paese, sordo a un discorso sulla ricerca scientifica che sia condotto in termini non già elettoralistici ma culturali ed europei, di autentico rilancio. In ordine poi allo specifico, e pur connesso, profilo del rapporto percentuale tra impegno finanziario pubblico per la ricerca e prodotto interno lordo, tutta da verificare risulta - a suo avviso - la

credibilità con cui il futuro programma intende forzare la situazione attuale, apportando forti sollecitazioni che non si traducano, come pure vi è da temere, nella consueta, semplicistica ricaduta «a pioggia» di fondi, generatrice di nuovo assistenzialismo. Per questo riguardo, la necessità, emersa del resto già negli anni Ottanta, di sostenere la ricerca partendo dal Mezzogiorno, non può non tenere conto della configurazione del PIL nei suoi valori assoluti nonché della priorità di consolidare i presidi scientifici di eccellenza già operanti con successo: effetti positivi discenderanno dal programma nazionale solo se esso saprà innescare un circuito virtuoso, in cui risulti premiata la capacità dimostrata di fare ricerca, sostenendo altresì quelle realtà che non abbiano potuto darne compiuta dimostrazione a causa di una sorta di precarietà istituzionale.

Richiama indi il tema dell'inserimento dei giovani nel mondo della ricerca, per il quale sono da considerare in termini assai positivi i recenti contratti di tirocinio. Una diversa prospettiva, di cospicue nuove assunzioni e correlative aspettative di posti fissi, porterebbe di contro la ricerca italiana ancora una volta in un vicolo cieco.

Altro tema importante è infine quella cultura della ricerca innanzi evocata dal senatore Monticone, circa la quale vi è da domandarsi quale riconoscimento essa riceva nella odierna configurazione della ricerca italiana. Per questo come per ogni altro profilo affrontato dalle Linee guida del programma, si pone la necessità di perseguire *standard* europei così come di attivare un'adeguata comunicazione, da parte del Governo, circa lo sforzo in atto. Esso non è circoscritto al pur significativo impiego di 150.000 nuove unità di personale nel comparto della ricerca o all'obiettivo di duplicare, entro sei anni, l'attuale impegno finanziario profuso in tale settore (pari a 13 mila miliardi per il settore pubblico, 10 mila miliardi per il settore privato); deve bensì esprimersi in un più complessivo processo di affermazione del principio meritocratico, che conduca a dare di più a chi pur già riceve se meritevole, sulla base della capacità di conseguire risultati debitamente valutati. Per questa via potrà così svilupparsi un pieno riconoscimento del prestigio, certo corredato di connessi doveri, del ruolo del ricercatore, nello sforzo di far sì che tutti coloro, i quali possono produrre risultati, siano posti nelle condizioni di conseguirli.

Il senatore RESCAGLIO esprime anzitutto apprezzamento per le tre direttrici del Programma nazionale di ricerca: anzitutto un governo del settore che garantisca l'effettiva integrazione fra pubblico e privato; in secondo luogo, il riordino della rete degli enti pubblici di ricerca; infine, il potenziamento dell'efficacia degli interventi al duplice fine di elevare il livello di spesa generale e di rafforzarne la qualità e la capacità di impatto.

Egli si sofferma poi sulle condizioni non esaltanti in cui versa l'università, sede principale della ricerca. I dati forniti dal Sottosegretario in ordine al tasso di dispersione universitaria, sommati all'elevata percentuale di studenti fuori corso, danno infatti una immagine preoccupante della realtà universitaria, tale da sollecitare un'attenta riflessione soprat-



tutto in ordine alle ragioni di tale fenomeno e alle eventuali responsabilità della scuola secondaria superiore.

Egli si richiama poi agli accenni fatti dal Sottosegretario sulle politiche di sviluppo previste per i prossimi anni, associandosi all'auspicio di una più significativa sinergia fra pubblico e privato. Al riguardo, esprime rammarico per la forte sperequazione che caratterizza l'intervento privato nel campo delle sponsorizzazioni, senz'altro cospicuo in settori scarsamente cruciali come quello sportivo e, per contro, assai limitato in settori vitali quali la ricerca.

Il senatore Rescaglio condivide quindi l'accento posto sui programmi di ricerca di lungo e medio periodo, nonché sui servizi scientifici e tecnici a tutela della salute, del territorio, dell'ambiente e del clima. Sollecita altresì un più stretto rapporto con i Paesi in via di sviluppo, in particolare dell'area mediterranea, al fine di assicurare alla ricerca quel respiro internazionale che le possa consentire di conseguire i risultati più alti. Conclude sottolineando l'importanza del rapporto fra le scienze esatte e quelle umane.

La senatrice BRUNO GANERI condivide l'impostazione data dal Sottosegretario alla sua esposizione, che innova radicalmente rispetto ad una prassi consolidata nel passato, tesa il più delle volte a fornire una rappresentazione edulcorata della realtà. L'analisi delle condizioni della ricerca in Italia condotta nelle Linee guida è infatti, a detta dello stesso Sottosegretario, impietosa: evidenzia infatti la marginalità dei flussi finanziari assicurati al settore (nonostante il più ampio riconoscimento del suo carattere strategico) e il decremento, sempre più accentuato, che caratterizza non solo gli investimenti privati ma, purtroppo, anche quelli pubblici. Il sostegno privato alla ricerca è infatti, notoriamente, consolidato solo in alcune aree geografiche, prevalentemente settentrionali, mentre nel resto del Paese gli imprenditori preferiscono non investire in un settore a torto considerato improduttivo. Ne consegue che la ricerca venga svolta principalmente nelle università, che ne rappresentano spesso i maggiori centri di eccellenza. Al riguardo, si configura positivamente l'esperienza della facoltà di scienze della terra dell'università di Cosenza, che ha prodotto significativi studi in sinergia con il territorio, offrendo un contributo credibile al progresso scientifico.

Ella auspica peraltro un parallelo avanzamento della ricerca umanistica, tale da assicurare quella gratificazione la cui mancanza è spesso alla base di molti abbandoni universitari. In tal senso, una valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico ed archeologico del Sud (meno conosciuti rispetto a quelli del Nord proprio per mancanza di investimenti privati) consentirebbe una crescita del territorio in termini culturali, storici e filosofici, nonché un incremento dell'occupazione di carattere non assistenziale.

Conclude esprimendo rammarico per lo scarso tempo a disposizione prima della fine naturale della legislatura, che non permetterà probabil-

mente di assicurare il dovuto approfondimento e monitoraggio alle iniziative prefigurate nelle Linee guida.

Il senatore TONIOLLI si interroga anzitutto sulle ragioni alla base dello scarso impatto della ricerca in Italia, osservando che la limitata sinergia fra ricerca e impresa – da più parti lamentata – è spesso dovuta al fatto che, nel nostro Paese, la ricerca è prevalentemente condotta in ambito universitario, in maniera del tutto avulsa dal contesto socio-economico circostante e con il solo obiettivo della progressione di carriera. Al fine di invertire tale tendenza, occorre allora incentivare una ricerca più aderente alle esigenze del mondo produttivo, anche attraverso idonee misure fiscali.

Quanto alla distribuzione dei fondi, egli sollecita la valorizzazione dei centri di eccellenza, su tutto il territorio nazionale, e in particolare di quelli in grado di assicurare una ricerca suscettibile di risultati positivi in termini di aumento del prodotto interno lordo.

Per quanto riguarda infine l'elevato numero dei ricercatori operanti in Italia, egli invita a riflettere sulle ragioni per le quali essi non hanno avuto una progressione di carriera adeguata alle loro aspettative e solleva il dubbio che la ricerca da essi svolta non sia stata sempre di alto livello.

Concluso il dibattito, il sottosegretario CUFFARO si riserva di intervenire per la replica in altra seduta.

Il seguito della procedura è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto luogo la discussione generale sul provvedimento ed il relatore Monticone aveva replicato agli intervenuti.

Ha quindi la parola per la replica il sottosegretario D'ANDREA, il quale ringrazia gli intervenuti nel dibattito per la costruttività delle posizioni espresse. Ricorda poi che il disegno di legge n. 4486 è volto ad attivare con immediatezza le disponibilità di bilancio in favore dei beni culturali. A tal fine, esso utilizza la positiva esperienza della legge n. 513 dello scorso anno, da cui mutua la scelta di finanziare una molteplicità di interventi senza entrare nel relativo dettaglio, con alcune limitate eccezioni per le quali è apparso più opportuno approntare indicazioni legislative. Egli assicura comunque che il Governo terrà conto, nell'elaborazione dei conseguenti atti di normazione secondaria, delle osservazioni emerse

nel dibattito che pure, registra con soddisfazione, ha testimoniato una sostanziale condivisione per l'impostazione di fondo. Si riserva altresì di valutare gli eventuali emendamenti, confidando in una comune volontà di garantire un celere *iter* al provvedimento e contribuire a ridurre l'ingente patrimonio nazionale ancora privo di adeguato intervento statale.

Quanto in particolare all'attuazione della legge n. 513, egli ricorda che essa - all'articolo 1, comma 1 - prevedeva un impegno di spesa di circa 51 miliardi per interventi relativi a beni non statali (lettera a) e un impegno di spesa di circa 43 miliardi per interventi relativi a beni statali (lettera b). Superate alcune difficoltà operative attraverso il coinvolgimento delle competenti sovrintendenze, il Ministero è ora in grado di elaborare il programma degli interventi da finanziare; al riguardo, egli anticipa fin d'ora che, per i beni non statali, la stima di spesa è di poco superiore alle disponibilità previste, mentre per i beni statali la stima di spesa è di poco inferiore. Il Governo non tarderà peraltro a trasmettere al Parlamento il relativo schema di decreto ministeriale, non appena definito.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 513, prosegue il Sottosegretario, prevedeva poi limiti di impegno per il finanziamento di interventi di restauro degli immobili adibiti ad attività teatrali: al riguardo, informa che, con decreto ministeriale in data 28 gennaio, è stato predisposto il programma per quanto riguarda il previsto limite di impegno di un miliardo a decorrere da 1999; è invece in corso di elaborazione il decreto relativo all'ulteriore limite di impegno di 3 miliardi a decorrere dal 2000. Il medesimo comma 1 prevedeva altresì lo stanziamento di 50 miliardi nel triennio 1999-2001 per la realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione del restauro del patrimonio librario, nonché di sostegno alla promozione del libro: tale piano è stato adottato con decreto ministeriale in data 10 aprile 2000 e gli interventi sono in avanzata fase di realizzazione. L'articolo 3, comma 1, prevedeva ancora una spesa pari a circa 48 miliardi nel triennio 1999-2001 a favore di enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero: il decreto ministeriale di individuazione delle modalità e criteri di attribuzione dei suddetti fondi è in corso di predisposizione da parte del Ministero e sarà tempestivamente presentato alle Camere per il prescritto parere. Il medesimo comma 1 prevedeva infine, conclude il Sottosegretario, un onere di spesa da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico: egli informa che è in corso un confronto di ordine tecnico con il Ministero del tesoro al fine di individuare il più corretto centro di imputazione della spesa fra Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero della difesa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*AFFARE ASSEGNATO***La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TONIOLLI, il quale sottolinea la necessità di dare infine soluzione a una problematica bene illustrata dall'esposizione del relatore Brignone, che ha altresì compiutamente evidenziato le cogenti implicazioni concordatarie. Tenendo pertanto nel debito conto taluni elementi emersi nella discussione, quale l'indicazione che gli insegnanti di religione cattolica non possano poi passare ad altro insegnamento, ritiene giunto il momento di dare una proficua conclusione al dibattito.

Il senatore MARRI ripercorre per rapidi cenni la questione dell'insegnamento della religione cattolica, dalla legge Casati alla legge Gentile sino infine all'ultimo Concordato del 1985, con il quale la Repubblica Italiana riconosce che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Tale essenziale profilo non deve essere misconosciuto e deve semmai condurre a vivacizzare un insegnamento che ha pur ricevuto positivo ed esteso apprezzamento presso le famiglie, tanto più significativo alla luce della non obbligatorietà prevista dal Concordato. Anche per questa via emerge il valore, tutto da rispettare, dell'insegnamento di religione cattolica, proprio in quanto fondato sulla scelta della più gran parte della popolazione italiana. Per converso le alternative su cui maggiormente si orienta l'esigua percentuale dei non avvalentisi, vale a dire lo studio non assistito o la possibilità di uscire dalla scuola, evidenziano una carenza nell'offerta formativa che finisce, talora, per incentivare una vera e propria forma di disimpegno, rappresentando una sconfitta per le finalità educative e formative della scuola. In quest'ottica, mantenere saldo e vivo l'insegnamento di religione cattolica è quanto mai opportuno, risultando insieme necessario reperire, nell'ambito delle alternative ad esso, soluzioni più valide di quelle attuali. Se il tema della multietnicità e quello, correlato, di una pluralità di discipline religiose dovranno essere presto affrontati, all'esame è oggi problema diverso, concernente proprio la validità dell'insegnamento di religione cattolica, a suo avviso innegabile.

Riguardo infine lo specifico profilo concernente i docenti di tale disciplina, stigmatizza che il relativo provvedimento legislativo sia oggetto di continui rinvii circa l'esame in Assemblea, dovuti a uno sfilacciamento della maggioranza e a un conseguente atteggiamento dilatorio, volto a vanificare ogni possibilità di approvazione e a disattendere le legittime aspettative degli insegnanti di religione cattolica, in ordine alla definizione

del loro stato giuridico. Vi è da auspicare che tale situazione sia infine superata, deponendo obsolete impostazioni ideologiche.

Da ultimo, prospetta interrogativi circa le ripercussioni della riforma dei cicli scolastici in ordine all'attuale configurazione oraria dell'insegnamento di religione cattolica.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritiene che il problema dell'insegnamento di cultura religiosa debba essere affrontato in altro momento, alla luce della compresenza di una pluralità di etnie e della consapevolezza critica maturata nel Paese. Per quanto riguarda la cultura religiosa cattolica – tale è a suo avviso, infatti, l'espressione più corretta, la quale non disconosce la dignità di altre religioni – essa non appartiene esclusivamente ai cattolici in quanto tali, riguardando piuttosto tutti i cittadini, posto lo sviluppo storico italiano. Proprio per questo, l'insegnamento previsto dal Concordato deve avere forti elementi storici ed ancoraggio storiografico ed essere accompagnato da una trasmissione critica, spettando quella dottrinale ad altra sede. In altri termini, un atteggiamento problematico non già fideistico su un nucleo di valori, deve – in una dimensione fortemente improntata alla criticità – connotare un insegnamento che attiene a un profilo essenziale del paradigma dell'umanità, quale l'*homo religiosus*. Si tratta, conclusivamente, di uno spazio didattico che, se inteso in una accezione catechistica, riceverebbe un uso quanto meno improprio.

Il senatore BERGONZI rinuncia al proprio intervento, riservandosi di intervenire in una eventuale dichiarazione di voto.

Il senatore BRIGNONE chiede che lo svolgimento della sua replica a conclusione del dibattito sia demandato ad altra seduta, posto l'alto profilo che ha caratterizzato i diversi interventi, la sottigliezza dei problemi e degli argomenti emersi, nonché la complessità della riflessione condotta, in un lasso di tempo peraltro non breve, dalla Commissione. Preannunzia altresì che presenterà una bozza di risoluzione, contenente indicazioni conclusive in merito alla discussione svolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BERGONZI fa presente che è pervenuta alla Commissione una richiesta di audizione da parte della CGIL-Scuola in ordine all'esame dei disegni di legge nn. 662 e abbinati, relativi allo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica. Invita pertanto il Presidente a darvi corso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente dei suddetti provvedimenti lo scorso 29 marzo con il con-

ferimento del mandato al senatore Brignone di riferire all'Aula. Quanto alla richiesta di audizione, come d'abitudine trasmessa al relatore, si riserva di valutare – congiuntamente a quest'ultimo – l'opportunità di darvi corso, atteso che (come evidenziato dal senatore MONTICONE) una audizione della CGIL-Scuola sul medesimo argomento ha già avuto luogo, in data 14 maggio 1998, unitamente alla CISL-Scuola e alla UIL-Scuola.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**373<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.**La seduta inizia alle ore 14,45.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle politiche del suo Dicastero**

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI ha la parola il ministro NESI, il quale ricorda preliminarmente come il suo Dicastero ha attraversato negli ultimi anni una difficile fase di transizione, resa ancor più difficile dal fatto che si sono succeduti nel breve arco di pochi anni numerosi Ministri. Pertanto, quando ha assunto l'incarico – poco più di un mese fa – si è preoccupato di preparare un ampio appunto per il Presidente del Consiglio dei ministri nel quale venivano fissate le priorità da affrontare nei prossimi mesi e quindi i temi più delicati di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Nello stesso tempo, è venuto a scadenza il mandato del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nel prossimo mese di agosto verrà a scadenza anche quello dell'amministratore delegato dell'Anas. Accanto a queste importanti nomine da definire, poi, la fase di transizione cui sopra ha fatto cenno è resa ancor più delicata dal passaggio, che in questi giorni si sta concludendo, di numerose competenze del Ministero alle regioni. A tale proposito ricorda che dei 47.000 chilometri di strade statali di competenza Anas ben 30.000 stanno per essere trasferite alle regioni e conseguentemente circa 4.000 dei 7.000 dipendenti Anas passeranno alle dipendenze delle regioni stesse; tale trasferimento di personale riguarda anche quello attualmente alle dipendenze del Ministero.

Dopo aver ricordato che con l'avvio della prossima legislatura si dovrà anche realizzare la sostanziale fusione dei Ministeri dei lavori pubblici

e dei trasporti e dovranno essere anche meglio definiti i rapporti con il Ministero dell'ambiente, passa ad illustrare gli impegni fondamentali del suo Dicastero nei prossimi mesi, indicati anche nella citata nota indirizzata al presidente Amato. In primo luogo, sottolinea il tema della sicurezza, che deve essere inteso come sicurezza sul territorio, sulle strade e come sicurezza penitenziaria. Viene poi in luce la questione della organizzazione e del recupero del territorio, che richiede impegni amministrativi sul versante della casa, su quello della riqualificazione urbana nonché della lotta all'abusivismo edilizio.

Per quanto concerne la viabilità stradale ed autostradale, dopo aver ricordato ancora una volta che in questi giorni sta avendo luogo il trasferimento di gran parte della rete stradale alle regioni, fa presente che la rete autostradale nazionale si articola per ben 6.500 chilometri ed è tra le più sviluppate d'Europa. La privatizzazione delle società concessionarie ha fatto sì che la rete autostradale sia ormai sotto il controllo di due grandi gruppi privati. La delicatezza di questo comparto, peraltro, è tale da averlo indotto a non delegare la materia, per poterla seguire direttamente. Nel regime concessorio attualmente vigente, lo Stato conserva comunque il potere di determinazione delle tariffe e continua a contribuire accollandosi, per quanto concerne le opere di manutenzione, una parte degli oneri complessivi. L'importante novità in questa materia, comunque, viene da un provvedimento approvato in questi giorni dal Senato con il quale si modifica la legge che venticinque anni fa aveva introdotto un divieto generalizzato alla costruzione di nuove autostrade. Ora, sarà possibile in futuro procedere alla realizzazione di nuovi tracciati autostradali purché essi siano previamente definiti nell'ambito del Piano generale dei trasporti. Quest'ultimo documento è ormai pressoché pronto per la sua presentazione alle Camere, che dovrebbe aver luogo entro la prima metà del mese di luglio. Ricorda comunque che le opere prioritarie riguardano gli interventi sulla Asti-Cuneo, la Milano-Brescia, l'area di Mestre, il terzo valico di Genova, la Pontremolese, la variante di valico tra Bologna e Firenze, la Salerno-Reggio Calabria, la statale 106 ionica, l'autostrada Gela-Siracusa e la Carlo Felice in Sardegna.

Dopo aver ricordato che il Ministero dei lavori pubblici è anche responsabile della costruzione e dell'ammodernamento dei porti (e a tale riguardo occorre tener presente il notevole aumento di traffico registrato negli ultimi tempi nel porto di Genova), si sofferma quindi su quelle opere di straordinaria rilevanza nazionale e internazionale che in questo periodo rappresentano delle priorità assolute per il nostro paese. Tra queste cita il consolidamento della Torre di Pisa (ormai avviato), il Traforo del Monte Bianco (argomento di grande delicatezza che richiede il coinvolgimento della Francia), le spese per il Giubileo (sulle quali si può comunque registrare con soddisfazione che gli stanziamenti sono stati correttamente utilizzati), la difesa di Venezia e il ponte sullo Stretto di Messina (è stato incaricato un gruppo di *advisor* nazionali e stranieri a cui è stato dato l'incarico di dare pronte risposte alla questione delle comunicazioni della Sicilia con il continente attraverso l'analisi di tutte le possibili alternative).



Conclude facendo presente che questa mattina si è riunito in via straordinaria il Consiglio dei ministri per affrontare il problema dello sciopero degli autotrasportatori. La scelta compiuta ormai parecchi decenni fa dal nostro Paese di privilegiare il trasporto merci su gomma rispetto a quello su rotaia, del resto, fa emergere tutta l'importanza del tema della viabilità nel quale il suo Dicastero è impegnato in prima battuta.

Sulle comunicazioni del ministro Nesi si apre un dibattito.

Il senatore VEDOVATO esprime apprezzamento per le dichiarazioni rese dal Ministro e si augura che nei prossimi mesi possa essere mantenuta questa direzione di marcia, perché è necessario che nella materia dei lavori pubblici si esca finalmente dalla fase di transitorietà, dovuta soprattutto al procedimento di trasferimento di competenze alle regioni. Condivide l'impostazione del Ministro anche per quanto attiene alle priorità indicate in materia di viabilità e sicurezza. A tale riguardo chiede però al rappresentante del Governo di fornire un quadro più ampio e preciso delle prospettive che attendono l'Anas dopo la sua trasformazione in ente gestore di una rete viaria più limitata, ma pur sempre di grande rilievo. Occorre infatti dare certezze operative non solo alla struttura, ma anche ai soggetti che agiscono nel settore.

Per quanto concerne le infrastrutture autostradali, si sofferma sulla Asti-Cuneo ricordando che il Parlamento ha fatto da tempo la sua parte e che ora tocca al Governo l'onere e la responsabilità di prendere una decisione definitiva che certamente terrà conto di tutti i fattori in gioco e quindi anche della importanza di questa infrastruttura per l'economia non solo locale ma di tutto il Nord del Paese. Si tratta d'altra parte di mantenere gli impegni assunti.

Dopo aver accennato all'importanza del tema della riqualificazione urbana, esprime apprezzamento per il modo con il quale vengono gestite le risorse idriche (in particolare il bacino del Po) e conclude sottoponendo all'attenzione del Ministro il tema delle società concessionarie non più a prevalente partecipazione pubblica, tema questo connesso con quello della onerosità dei rimborsi ai fondi di garanzia. Si tratta cioè di verificare se esiste una soluzione tecnica idonea sul punto.

Il senatore LO CURZIO, dopo aver ringraziato il Ministro per la lunga esposizione, dichiara di apprezzare in particolare la sua scelta di non delegare il settore autostradale, considerata la sua particolare delicatezza. A tale riguardo chiede più precise informazioni sullo stato della progettazione per la realizzazione del tratto autostradale tra Siracusa e Gela. Si sofferma quindi sulla necessità di addivenire ad una conclusione positiva della vicenda relativa al Ponte sullo Stretto di Messina, ricordando la fondamentale importanza di quest'ora che, quando sarà finalmente realizzata, potrà rappresentare un momento di collegamento non già tra la Sicilia e la Calabria ma addirittura tra due continenti: l'Europa e l'Africa. Le regioni Calabria e Sicilia si sono di recente impegnate di-

rettamente a reperire i finanziamenti necessari a realizzare quest'opera. Per quanto attiene alla portualità, preso atto che ormai il Mezzogiorno ha, con il porto di Gioia Tauro, una struttura di fondamentale importanza per tutto il Mediterraneo, lamenta la scarsa considerazione per il porto di Augusta, che rappresenta una vera e propria frontiera per l'Europa e che produce notevole indotto a vantaggio del Paese.

Auspica che l'Anas possa in futuro darsi un più ampio respiro operativo, visto che negli ultimi anni si è ridotto ad essere una struttura che si occupa della mera manutenzione delle strade e conclude chiedendo particolare attenzione al ruolo dei provveditorati alle opere pubbliche, che rappresentano gli uffici periferici dei Ministeri e la cui azione in ambito locale deve essere resa più efficace.

Il seguito del dibattito è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**323<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per il commercio con l'estero Passigli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore WILDE protesta per il ritardo con cui il rappresentante del Governo è intervenuto alla seduta della Commissione, ricordando che anche in precedenti sedute si sono registrati inconvenienti concernenti la presenza dei rappresentanti del Governo.

Il presidente CAPONI, pur comprendendo le difficoltà che derivano dalla sovrapposizione di riunioni e di impegni gravanti sui rappresentanti del Governo, precisa di aver rivolto loro un pressante invito affinché assicurino una presenza costante ai lavori della Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2093) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul franchising**

**(3361) CAPONI. – Disciplina generale del contratto di franchising**

**(3666) GAMBINI. – Disciplina del franchising**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 31 maggio 2000.

Il presidente CAPONI ricorda che, conclusasi la discussione generale, si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati sul testo unificato.

Invita i presentatori ad illustrare in un unico intervento gli emendamenti sui diversi articoli.

Il senatore GAMBINI illustra l'emendamento 1.1, precisando che l'entrata in vigore del nuovo regolamento dell'Unione europea rende necessaria, a suo avviso, l'esplicitazione delle definizioni che erano contenute nel precedente regolamento. Per tale ragione, l'emendamento si sofferma, in particolare, sulla definizione di *know how*, di *royalties* e di diritto di ingresso.

Con riferimento all'emendamento 2.1, fa presente che esso è finalizzato a regolare i rapporti tra affiliante e affiliato, prevedendo un periodo minimo di sperimentazione prima della costituzione di una rete di *franchising* e alcuni elementi da inserire espressamente nel contratto. L'emendamento 2.0.1 intende, invece, istituire, presso le Camere di commercio, un elenco al quale devono iscriversi le imprese che intendono costituire una rete di *franchising*. Dà per illustrati, infine, gli emendamenti 3.6 e 3.5.

Il senatore WILDE, dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 si sofferma sull'emendamento 3.0.1, che stabilisce, tra l'altro, che il prezzo di vendita dei beni e dei servizi deve essere lo stesso per tutti i punti vendita, e sull'emendamento 5.0.1, nel quale viene previsto che le controversie relative ai contratti di *franchising* sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio.

Il presidente CAPONI propone di rinviare ad altra seduta l'espressione dei pareri da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo.

Convieni la Commissione e il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto  
per i disegni di legge nn. 2093, 3361 e 3666: «Norme per  
la disciplina del franchising»**

**Art. 1.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della presente legge si intende:

a) Per diritti di proprietà intellettuale i diritti di proprietà industriale, i diritti di autore ed i diritti affini;

b) per *know how* un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove pratiche eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato, intendendo: per segreto che il know-how considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile, per sostanziale che il *know how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato, che lo riceve per l'uso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali, per individuato che il *know how* deve essere descritto in modo esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

c) per diritto di ingresso una cifra fissa rapportata al valore economico ed all'entità dell'insegna dell'affiliante che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di *franchising*;

d) per *royalties* una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

e) per accordo di *franchising* principale o *master franchising*, un contratto tra due imprese, in base alla quale una, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato principale, giuridicamente ed economicamente indipendente dal primo, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di *franchising* con terzi;

f) per beni dell'affiliante i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome o dal marchio dell'affiliante».

**Art. 2.**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis Per la costituzione di una rete di franchising l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale, per un periodo minimo di almeno due anni con due unità, una delle quali gestita da un affiliato pilota.

2-ter Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a cinque anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

2-quater Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

- a) l'ammontare delle spese e degli investimenti che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
- b) le modalità di calcolo e l'ammontare delle *royalties*;
- c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale;
- d) la specifica del *know how* fornito dall'affiliante all'affiliato;
- e) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
- f) le condizioni di rinnovo, risoluzione o cessione del contratto stesso».

**2.1**

CAPONI, GAMBINI

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Elenco Aziende con attività di franchising)*

1. Presso le Camere di Commercio è istituito un apposito elenco al quale devono iscriversi le imprese che hanno costituito o intendono costituire una rete di franchising.

2. Al fine dell'iscrizione all'elenco le imprese devono presentare, alla Camera di Commercio della provincia dove hanno sede, la seguente documentazione:

- a) denominazione societaria, indirizzo, numero di registrazione societaria, codice fiscale e partita IVA;
- b) denominazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale, certificazione della titolarità o licenze degli stessi e loro durata;

c) definizione dell'oggetto di attività in franchising e dell'eventuale numero di unità in franchising attivate, indicando i punti vendita diretti dell'affiliato e i punti vendita degli affiliati;

d) nel caso di accordo di franchising principale, l'affiliato principale dovrà inoltre consegnare la documentazione relativa ai dati dell'affiliante, in ordine a nome, indirizzo, ragione sociale e durata dell'accordo.

3. Ogni anno le imprese iscritte all'elenco di cui al presente articolo comunicano eventuali nuove aperture o chiusure delle unità in franchising nonché variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella documentazione di cui al comma del presente articolo».

**2.0.1**

CAPONI, GAMBINI

### Art. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: «30 giorni» con la seguente: «60 giorni».*

**3.1**

WILDE

*Al comma 1 sostituire le parole da: «Almeno 30 giorni» fino a: «tra cui ragione e capitale sociale» con le seguenti: «Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto che abbia le caratteristiche del franchising, anche se diversamente definito dalle parti, l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:*

*a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora sia avvenuta da meno di tre anni;»*

**3.6**

CAPONI, GAMBINI

*Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: «sintetica».*

**3.2**

WILDE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del numero degli affiliati» aggiungere le seguenti: «con relativa ubicazione».*

**3.3**

WILDE

*Al comma 1, lettera g) sopprimere la parola: «sintetica».*

**3.4**

WILDE

*Al comma 1 sopprimere la lettera i).*

**3.5**

CAPONI, GAMBINI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«3-bis.**

*(Rapporti tra affiliante e affiliato)*

1. Il prezzo di vendita dei beni o dei servizi deve essere lo stesso per tutti i punti vendita.

2. L'affiliante non può imporre all'affiliato l'acquisto di un quantitativo minimo di un determinato articolo fra la gamma dei vari prodotti offerti in vendita».

**3.0.1**

WILDE

**Art. 4.**

*Al comma 1, dopo le parole: «trasferire la sede» aggiungere le altre: «se non per cause indipendenti dalle sue volontà».*

**4.1**

WILDE



**Art. 5.**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

**«5-bis.**

*(Conciliazione e arbitrato)*

1. Le controversie relative ai contratti di franchising di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di cui al comma 1, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio scelta dei contraenti».

**5.0.1**

WILDE

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**465<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE**(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto**(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto**(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto***– e petizione n. 582 ad essi attinente***(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Il PRESIDENTE fa presente che sui provvedimenti in titolo sono ancora in corso da parte del relatore gli approfondimenti necessari ai fini della predisposizione di un nuovo testo base e propone pertanto di rinviare ad una successiva seduta il seguito dell'esame congiunto.

Convengono il relatore BATTAFARANO e la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti**(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni**(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende*

**(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che risultano pendenti presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati alcuni disegni di legge aventi ad oggetto materie analoghe a quelle trattate dai disegni di legge in titolo. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una successiva seduta, al fine di effettuare i necessari accertamenti.

Convengono il relatore DUVA e la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(4361) WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, la dichiara chiusa.

Dopo che il relatore PELELLA ha rinunciato a replicare, il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Sottocommissione pareri della Commissione programmazione economica, bilancio. Pertanto, conformemente agli orientamenti emersi nella seduta di ieri, propone di passare all'illustrazione degli emendamenti presentati, rinviando ad altra seduta la votazione sugli stessi.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PELELLA, relatore, illustra l'emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, richiamando le motivazioni espresse nella relazione e sottolineando in particolare le carenze concernenti la copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore MORO, nell'apporre la sua firma agli emendamenti 1.2 e 1.0.1, li illustra, precisando che l'emendamento aggiuntivo 1.0.1 individua l'onere relativo al provvedimento, e prevede una specifica copertura costituita dalla parziale utilizzazione del fondo di parte corrente del ministero del Tesoro.

Il senatore PELELLA si sofferma sulla *ratio* del secondo comma dell'emendamento 1.2, evidenziando una contraddizione tra la norma proposta, che dispone la possibilità di richiedere la liquidazione dei contributi versati anche per i soggetti in grado di maturare i requisiti per la pensione attraverso la ricongiunzione dei periodi assicurativi, e l'istituto stesso della ricongiunzione, finalizzato proprio a consentire la maturazione dei requisiti contributivi per il conseguimento del trattamento pensionistico, in presenza di versamenti relativi a distinti periodi lavorativi in attività diverse.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4361****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-... – I lavoratori cittadini italiani potranno richiedere la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 al compimento dell'età pensionabile.

1-... – La facoltà di cui al comma 1 riguarda anche i soggetti in grado di maturare i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento di invalidità e vecchiaia attraverso l'istituto di ricongiungimento».

**1.2**

WILDE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-...**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.1**

WILDE

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**429<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: proposta di documento conclusivo**

(Discussione e rinvio)

Il relatore IULIANO illustra la proposta di documento conclusivo, ricordando innanzitutto come l'indagine conoscitiva sia stata deliberata a seguito degli eventi calamitosi che, il 5 maggio di due anni fa, colpirono alcuni comuni della Campania, facendo ben 160 vittime. L'indagine ha subito un'accelerazione dopo le colate di fango della metà del dicembre scorso, colate che hanno interessato un'area molto vicina a quella dei comuni colpiti l'anno precedente.

La Commissione ha proceduto ad un sopralluogo nelle zone colpite, ed ha effettuato numerose, interessanti audizioni. Lo scopo dell'indagine era, con tutta evidenza, quello di determinare le cause delle frane che hanno colpito alcune zone della Campania, e sotto questo profilo non vi è dubbio che l'obiettivo prefissato sia stato conseguito. Inoltre, è stato possibile definire una serie di indicazioni atte a far sì che nuove colate di fango non provochino i disastri arrecati dalle precedenti.

Per quanto riguarda le cause, è emerso come quanto è avvenuto negli anni scorsi nella penisola sorrentina, poi a Sarno, e nel dicembre 1999 a Cervinara, si possa ricondurre a fenomeni simili, provocati da una situazione geologica caratterizzata dalla presenza di una solida matrice calcarea sulla quale si è depositato uno strato di terriccio di origine vulcanica che, per un insieme di cause concomitanti interpretabili e prevedibili solo in termini probabilistici, provoca il distacco di frane ad elevatissima velocità di avanzamento. In particolare, la probabilità d'innescio dei materiali d'alveo cresce a seguito di eventi piovosi di intensità superiore ad una certa

soglia, anche se sussiste comunque un fattore causale concomitante, individuabile nel colmamento ciclico degli alvei dei valloni cui loro sbocchi, in grado di accentuare le condizioni di pericolosità. Le colate di fango rapide e devastanti, verificatesi nel maggio 1998 in alcuni centri della Campania, sono state provocate da piogge di forte intensità, i cui effetti negativi sono stati sicuramente amplificati dal contesto geologico della zona. In particolare, la piattaforma geologica iniziale campano-lucana è stata interessata da un processo di modellamento carsico, con conseguente formazione di conche, di alvei torrentizi e di valloni, a cui si sono succedute fasi di accumulo di materiale vulcanico nei valloni stessi e sui versanti più acclivi dei rilievi montuosi di origine carsica. I meccanismi di accumulo del materiale vulcanico sono stati caratterizzati da marcate irregolarità e caoticità, concentrandosi prevalentemente nei valloni esistenti alla base dei rilievi. In tali zone il rischio del verificarsi di eventi franosi è stato sempre molto accentuato. Infatti, le colate rapide di fango del maggio 1998 e del dicembre 1999 hanno avuto precedenti conosciuti che risalgono fino al diciassettesimo secolo, e che comunque hanno costellato tutto il ventesimo secolo in Campania. A fronte di tali rischi, preminente appare l'esigenza di una puntuale sorveglianza del territorio, condivisa e praticata a partire dall'epoca borbonica. In particolare, nella seconda metà dell'Ottocento, i Borboni effettuarono una serie di interventi di difesa, attuati tramite la realizzazione di opere idrauliche quali vasche e collettori idrici artificiali (cosiddetti «regi lagni»), aventi la funzione di intercettare e di smaltire i flussi idrici e fangosi provenienti dai valloni delle aree montane. L'intensa urbanizzazione post-bellica ha accentuato i fattori di rischio già esistenti, dando spesso luogo ad interventi di scavo e di asportazione degli strati vegetali, rimossi per far posto ad un fitto reticolo di strade e di viottoli. È stato pertanto evidenziato come i problemi che si possono concretamente affrontare in tale contesto siano prevalentemente di carattere urbanistico oltre che idrogeologico: non è infatti possibile porre in essere interventi ingegneristici tali da mettere in sicurezza tutte le popolazioni ed i centri abitati. Quel che è certo è che occorre accrescere la funzionalità della rete idropluviometrica, che permetterebbe di attivare gli organi competenti sin dalle prime fasi dell'emergenza.

Nella proposta di documento si possono rintracciare alcune utili indicazioni, ma com'è evidente si è volutamente evitato di prendere posizione sulla bontà delle soluzioni adottate dal punto di vista tecnico. Lo scopo di un siffatto documento, infatti, non può essere quello di dare un giudizio di valore sulle diverse misure ingegneristiche adottabili, come pure sulla celerità degli interventi effettuati. Personalmente, comunque, ritiene che il modulo cui si è fatto ricorso, basato su uno studio del territorio da parte della comunità scientifica e su soluzioni tecniche di impatto ambientale non particolarmente rilevante, sia soddisfacente. Al riguardo, va peraltro ricordato che sono stati auditi anche esponenti della comunità scientifica che hanno esposto opinioni decisamente diverse da quelle proprie di chi ha curato gli interventi effettuati.

La proposta di documento è sicuramente suscettibile di essere integrata ed ulteriormente arricchita. È comunque importante che si sia pervenuti all'individuazione dei comuni che si trovano in situazione di rischio – ben 212 in Campania – e che sia stato possibile accertare come il decreto-legge n. 180 del 1998 abbia consentito di accelerare le procedure, compiendo significativi passi avanti rispetto alla legge n. 183 del 1989. Prova ne sia il fatto che quasi tutte le autorità di bacino hanno provveduto entro i termini a delimitare le aree di rischio.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione.

Il senatore VELTRI esprime apprezzamento per la proposta di documento messa a punto dal senatore Iuliano, che è ampiamente condivisibile. Il relatore è stato autore di una sintesi molto efficace delle cause che hanno determinato le frane in Campania, individuando altresì in una corretta politica di protezione civile una delle soluzioni atte a far fronte al problema. Andrebbe peraltro sottolineato come gli interventi di protezione civile rivestano un ruolo senz'altro importante, ma non certo unico: occorre in altri termini esplicitare in modo più diretto l'importanza di un corretto uso preventivo del suolo e del territorio.

Sostiene poi l'opportunità di integrare gli studi compiuti in Italia sul fenomeno delle colate rapide di fango, in considerazione del fatto che le più approfondite ricerche sono state effettuate in Estremo Oriente. Al riguardo, è importante ricordare che nel testo del disegno di legge n. 3833, in attesa di esame da parte dell'Assemblea, vi è una norma che destina una quota dei fondi ordinari per la difesa del suolo ad una scuola di alta formazione, che potrebbe avere appunto il compito di approfondire gli studi del fenomeno in Italia. Sarebbe pertanto opportuno che, in occasione dell'esame in Assemblea del richiamato disegno di legge, si tenesse conto della discussione in corso sul documento in titolo.

La proposta di documento, una volta approvata, potrà essere utile inviata a tutte le amministrazioni locali della Campania, ed eventualmente presentata *in loco* da una delegazione della Commissione. Indipendentemente dalla conclusione dell'indagine conoscitiva, poi, potrebbe essere utile disporre l'audizione dell'*ex* sottosegretario Barberi.

Il senatore Veltri conclude invitando il relatore ad apportare un'ulteriore correzione al testo della proposta, laddove si afferma che le colate rapide avvengono in Italia con una ciclicità costante, per cui non si può ragionevolmente pensare di eliminarle ma solo di ridurre il rischio e di mitigarne gli effetti.

Il senatore RIZZI esprime apprezzamento per la proposta messa a punto dal relatore, che tiene conto della realtà, e prende quindi atto con soddisfazione del fatto che la filosofia della protezione civile sia non più limitata ad interventi di tipo successivo, ma ispirata anche ad una più corretta ottica di prevenzione.



Quanto al testo in discussione, sarebbe probabilmente utile modificare il tenore laddove si afferma che, con la diffusione capillare dei pluviometri, le popolazioni dei comuni a rischio devono imparare a convivere con l'emergenza; sembra infatti opportuno mitigare l'eccessiva durezza di tale affermazione.

Il senatore MAGGI manifesta innanzitutto le proprie personali riserve sulla decisione, a suo tempo adottata, di conferire l'incarico di relatore alla Commissione al senatore Iuliano, che come è noto è sindaco di uno dei comuni colpiti dagli eventi franosi di due anni fa. Proprio il ruolo svolto dal senatore Iuliano ha senza dubbio determinato il tono eccessivamente prudente della proposta di documento conclusivo, come è evidente, ad esempio, laddove si afferma, nella sostanza, che il fenomeno delle colate rapide è incontrollabile, trattandosi di eventi determinati da cause concomitanti interpretabili e prevedibili solo in termini probabilistici. È vero invece il contrario, in quanto proprio la probabilità accertata di innesco del fenomeno dovrebbe renderlo controllabile.

Nella proposta di documento vengono sfiorati i problemi di carattere idrogeologico, ma si è omesso di dare adeguatamente conto delle opinioni espresse, nel corso di un'audizione, dal professor Ortolani, il quale ha dato un giudizio estremamente negativo dell'impostazione fatta propria dagli esponenti dell'università di Salerno. Non si è inoltre dato sufficiente spazio alle questioni sollevate da altri soggetti auditi dalla Commissione, i quali hanno denunciato la mancata realizzazione di interventi di ripristino di indubbia necessità, come quelli riguardanti edifici, cimiteri e strade, nonché la forte presenza della camorra nella zona colpita dagli eventi calamitosi.

Non è stato inoltre chiarito se nelle zone colpite dalle frane sia stato edificato sulla base di regolari concessioni edilizie o se abusivamente. È evidente che il relatore, sindaco di uno dei comuni interessati, non avrebbe potuto esser più esplicito su questioni così delicate.

Appare pertanto necessario modificare ed integrare la proposta di documento conclusivo dando spazio, innanzitutto, alle opinioni del professor Ortolani e di coloro che hanno denunciato la mancata realizzazione di alcuni importanti interventi di ripristino, affrontando poi il nodo rappresentato dalla presenza forte delle organizzazioni camorristiche e sollecitando infine il Governo, la regione e le autorità locali a non indugiare oltre nel completamento degli interventi indispensabili.

Il senatore MANFREDI condivide in buona parte le valutazioni del relatore, ma suggerisce alcune integrazioni volte a rendere il documento proposto più incisivo nel raggiungimento dei suoi scopi: si devono infatti individuare carenze procedurali e normative, sovrapposizioni di competenze ed erranee destinazioni di risorse, per farne tesoro oltre il caso campano e poter così fronteggiare meglio il dissesto idrogeologico in tutto il territorio nazionale. Tale problematica è squisitamente di protezione civile, per cui va affrontata sanando la frattura realizzatasi con il decreto

n. 300 del 1999: tale normativa segna un passo indietro rispetto ai principi di unitarietà proclamati nella legge n. 225 del 1992, la quale più correttamente poneva sotto la medesima struttura di coordinamento da un lato la previsione e la prevenzione delle calamità, dall'altro il soccorso ed il ristoro dei danni.

Alla base delle attività di prevenzione si deve svolgere un'indagine conoscitiva dei fenomeni calamitosi, volta ad individuare le priorità di intervento area per area in base alla pericolosità dei rischi; tali interventi possono essere di tipo urbanistico, o più in generale di limitazione dei danni, ma è velleitario cercare (con opere volte a «fermare» lo smottamento del terreno) di contrapporsi alla natura laddove è invece consigliabile assecondarne il corso per evitare o ridurre i danni. A questa pianificazione pluriennale di tipo «aperto» dovrebbe ricollegarsi l'assegnazione delle risorse economiche da impiegare con procedure semplificate.

I soccorsi dovrebbero poi fondarsi su un'organizzazione, basata sull'elemento tecnologico ma anche sull'elemento umano, volta a svolgere attività di osservazione e di allarme; i piani di emergenza – se fondati su un costante monitoraggio del territorio e delle fonti di rischio – consentirebbero di dispiegare le forze necessarie, poste a disposizione di un'autorità unica, a livello nazionale, e di responsabili unici locali. In tal maniera si eviterebbero molte delle disfunzioni verificatesi in occasione delle frane campane dell'ultimo biennio, essendo esse imputabili a sovrapposizioni di competenze. Quanto al ristoro dei danni, una sua forma automatica (o semiautomatica) risolverebbe buona parte del contenzioso esistente; a questo scopo, nonché a quello di introdurre una disciplina coerente, tende il disegno di legge n. 4214 (Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe), fatto proprio dal Gruppo Forza Italia nella seduta dell'Assemblea del 19 ottobre 1999 e di cui l'oratore richiede il celere inserimento nel calendario dei lavori della Commissione.

Il senatore LASAGNA chiede al relatore di integrare il documento proposto con dati statistici sulla serie storica delle catastrofi idrogeologiche nella regione interessata. L'organizzazione delle vie di fuga potrebbe valersi di esperienze internazionali, a partire dalla segnaletica d'emergenza fino alla costruzione di strutture sopraelevate; invita poi ad essere meno critici nei confronti delle cause umane, superando la genericità degli addebiti formulati.

Il senatore BORTOLOTTO apprezza l'invito del relatore a convivere con l'emergenza, evitando costruzioni indiscriminate nelle aree a rischio e resistendo alle spinte dell'abusivismo (contro cui reagisce il disegno di legge n. 4337, già all'ordine del giorno della Commissione e del cui esame auspica la celere conclusione). Il documento avrebbe potuto riportare con maggiore diffusione, nelle sue conclusioni, gli inviti di Legambiente e del professor Ortolani ad evitare improbabili strutture in cemento armato lungo le dorsali montuose; va recepito invece il suggerimento di

«direzionare» le colate rapide di fango, piuttosto che tentare invano di contrapporvisi.

Il senatore CONTE inserisce l'indagine conoscitiva in corso in un filone di interesse della Commissione per il tema del dissesto idrogeologico che si è già espresso con procedure informative proficuamente concluse durante tutta la legislatura: l'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano e quella sulla difesa del suolo (arricchita dai lavori di un Comitato paritetico presieduto dal senatore Veltri) dimostrano infatti che la conoscenza è un momento importante per le sedi parlamentari che intendano offrire idonee indicazioni di ordine politico.

Il progetto contenuto nella parte conclusiva del documento proposto dal relatore può apparire laconico, ma certo non è impreciso: non sono minime le richieste di attivare una rete idropluviometrica ed un costante monitoraggio sul territorio, tutt'altro. La devastazione urbanistica ed il carico antropico sono la variabile primaria, il cui inserimento nell'analisi condotta perspicuamente dal relatore consente di identificare non soltanto le cause del dissesto, ma anche gli strumenti per prevenirlo in futuro. A tal fine, i piani di bacino rappresentano una modalità prioritaria di gestione del territorio ed è importante che, grazie al decreto-legge n. 180 del 1998, si sia iniziato ad agire in questo senso; il documento proposto costituisce un'ulteriore sollecitazione per modifiche alle procedure di ordine tecnico-amministrativo con cui fronteggiare tali calamità.

Il presidente GIOVANELLI ravvisa, nell'approccio critico alla realtà territoriale e nell'emergere di punti di vista anche tra di loro contraddittori, un elemento di forza dell'impianto offerto dal relatore alla discussione in Commissione: la ricerca delle cause delle frane campane non è volta a sindacare le modalità di ricostruzione, ma indica un indirizzo politico in base al quale fronteggiare analoghi rischi in futuro. In proposito, occorre evitare l'illusione prometeica per cui le opere pubbliche e la cementificazione abbattano le percentuali di rischio; invece, la difesa del suolo rappresenta un'opportunità per una pianificazione di opere non disgiunta da una gestione sostenibile del territorio. Ciò può avvenire integrando l'operato dell'Agenzia di protezione civile con quello delle amministrazioni coinvolte nel governo del territorio, allo scopo di pervenire ad una gestione diffusa e coordinata dell'emergenza che fronteggi unitariamente i fattori di rischio.

Nel dichiarare chiusa la discussione, il Presidente, stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, invita il relatore a non esaurire la sua replica nella seduta odierna, procedendo invece in altra seduta all'illustrazione delle modifiche che intende apportare alla proposta di documento conclusivo in accoglimento dei suggerimenti formulati.

Il relatore IULIANO accoglie l'invito del Presidente a valutare la possibilità – offertagli dai numerosi interventi – di integrare il documento proposto, pur sostanzialmente salvaguardandone l'impianto complessivo.

Sin d'ora può comunque anticipare che l'individuazione di un modello *standard* automatico di gestione delle calamità è una proposta utile; rileva poi che l'incarico di relatore, acquisito ben dopo la catastrofe del 5 maggio 1998, non confligge con la sua funzione di sindaco di uno dei comuni colpiti, ma anzi gli ha dato la possibilità di filtrare (grazie alla conoscenza dei luoghi e delle situazioni) talune delle istanze provenienti dai soggetti auditi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

77<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PIANETTA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta il presidente PIANETTA informa che lo scorso 14 giugno la Commissione igiene e sanità ha approvato, in sede deliberante, la proposta di prorogare il termine di scadenza della Commissione di inchiesta fino alla conclusione della Legislatura: in tal modo la Commissione potrà disporre di un margine temporale adeguato per portare a compimento i vari filoni di indagine in corso di svolgimento.

**Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 27 aprile 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'ospedale San Raffaele di Milano, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)**

(Discussione e rinvio)

La senatrice BERNASCONI, relatrice, illustra lo schema di relazione in titolo scusandosi per il ritardo con cui il documento viene portato all'attenzione della Commissione: ove possibile, tuttavia, i dati sono stati aggiornati.

L'ospedale San Raffaele di Milano dispone di 1.213 posti letto autorizzati, di cui 947 accreditati, ed occupa attualmente 555 medici di ruolo. Oltre alle strutture ove si svolge l'attività clinica, l'istituto ospita un centro di ricerca – il dipartimento di biotecnologia (Dibit) – dotato di apparecchiature tecnologicamente all'avanguardia. Collegata all'istituto è anche l'Università privata «Vita – Salute San Raffaele», con facoltà di psicologia e di medicina, i cui corsi sono iniziati a partire dal 1998-99 dopo che l'istituto ha dismesso la convenzione prima esistente con l'università pub-

blica. La delegazione parlamentare ha iniziato la propria ricognizione esaminando gli ambienti del pronto soccorso, nei quali, come pure nell'attigua area addeita alla registrazione e all'accettazione dei ricoveri, è stato notato un livello dell'accoglienza adeguatamente curato. La delegazione ha inoltre visitato il reparto di neuroradiologia, che ospita apparecchiature d'avanguardia, come quella per la «NCH Stereotassia Gamma Knife», nonché le sale operatorie, l'unità coronarica e il reparto di emodinamica. È stata poi effettuata una visita ai laboratori allocati nel complesso del Di-bit.

La delegazione ha quindi svolto le audizioni dei vertici sanitari amministrativi dell'istituto: sono stati ascoltati il presidente, professor Verzè; il dottor Bordignon, sovrintendente scientifico e primario del dipartimento di ematologia; il professor Pozza, ex sovrintendente scientifico e primario del dipartimento di medicina interna; la dottoressa Zoppei, sovrintendente sanitario; il dottor Mazzuconi, direttore sanitario; l'ingegner Capra, responsabile del servizio prevenzione e protezione; il dottor Marescotti, sovrintendente amministrativo.

La delegazione della Commissione, non esistendo nell'istituto sindacati organizzati del personale medico e sanitario, ha poi ascoltato in rappresentanza del personale medico il professor Bianchi, primario di nefrologia, e il dottor Falini, rappresentante dell'«Associazione Medici del San Raffaele», nonché la dottoressa Borri, aderente alla medesima associazione. In rappresentanza degli infermieri, sono state ascoltate la dirigente del servizio infermieristico Radaelli e l'infermiera professionale Cracco.

Per quanto in particolare concerne l'audizione del professor Verzè, va rilevato che la delegazione ha giudicato non pertinenti rispetto all'oggetto del sopralluogo alcune considerazioni del presidente dell'istituto volte a perorare la causa dell'ospedale San Raffaele di Roma.

È stata quindi svolta presso la sede della Commissione, in data 25 maggio 1999, l'audizione del dottor Francesco Prete e del dottor Sandro Raimondi, sostituti procuratori presso il Tribunale di Milano, i quali hanno illustrato le risultanze del procedimento penale, peraltro non ancora definito, che ha dato luogo ad alcuni provvedimenti di custodia cautelare a carico di medici dipendenti dell'istituto San Raffaele per illeciti compiuti nell'ambito del funzionamento dei reparti di odontoiatria, di neurologia, di oculistica e del servizio di radioterapia. In particolare le indagini della Magistratura hanno consentito di accertare che nel reparto di odontoiatria sono state impartite precise direttive al personale addetto al rapporto con i pazienti affinché tutte le volte in cui veniva erogata una prestazione odontoiatrica nell'impegnativa per il Servizio sanitario nazionale ne venisse indicata anche un'altra, compatibile con la prima, che tuttavia non veniva effettivamente erogata. Per quanto concerne il reparto di neurologia, si è riscontrato che in relazione a numerose schede di dimissione ospedaliera relative a ricoveri di due giorni, l'unica procedura in realtà eseguita era l'esame di polisonnografia, che secondo la normativa vigente dovrebbe essere svolto in regime ambulatoriale. Anche per il reparto di oculistica è stato accertato che un particolare esame, la fluorangiografia, da eseguirsi

in regime ambulatoriale, veniva viceversa praticato ai pazienti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale in regime di ricovero della durata di due giorni. Le indagini hanno inoltre accertato che presso il servizio di radioterapia per un certo numero di pazienti che dovevano eseguire terapie ambulatoriali, il cui costo era a carico dell'ASL, veniva formata una falsa cartella clinica in cui si attestava un inesistente ricovero di un giorno in regime di *day hospital*; tali cartelle cliniche registrano inoltre l'anomalia, forse spiegabile in base ad un errore del programma informatico, per cui il medico accettante risulta essere il coordinatore sanitario dell'ospedale e non il medico del pronto soccorso o dell'accettazione.

I magistrati ascoltati hanno comunque chiarito che, sulla base dei riscontri effettuati, sono state ipotizzate responsabilità dei dirigenti medici di alcuni reparti, mentre non sono emersi elementi di responsabilità coinvolgenti direttamente il vertice organizzativo della struttura.

La senatrice Bernasconi, illustrando le considerazioni conclusive della relazione in esame, osserva che nel complesso le strutture dell'ospedale San Raffaele di Milano sono apparse moderne ed efficienti. In ordine alla qualità delle prestazioni erogate, pur non essendo possibile un giudizio diretto, un segnale indicativo è senza dubbio rappresentato dalla forte richiesta extraregionale, salita, tra il 1996 e il 1999, dal 14,3 al 21,4 per cento della domanda complessiva. Un giudizio positivo deve essere inoltre espresso per quanto riguarda l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e sull'adeguatezza dei dispositivi di garanzia per le emergenze, che tra l'altro hanno dato buona prova in occasione dell'incendio verificatosi nel 1998.

La direzione scientifica ha mostrato una elevata produttività, con un alto *impact factor*, corrispondente alla valutazione dell'apposita commissione ministeriale. Un altro elemento positivo è poi rappresentato dal fatto che l'istituto redige bilanci separati per l'attività clinica e per l'attività di ricerca, circostanza in precedenza verificata solo nel caso del policlinico di Milano.

Dalle audizioni dei vertici amministrativi è emerso un quadro di buona organizzazione e di apprezzabile attenzione alle varie esigenze. Vanno però rilevati alcuni elementi di contrasto tra quanto affermato in sede di audizione e i riscontri documentali acquisiti: ciò in particolare per quanto riguarda la erogazione in regime di ricovero di prestazioni ambulatoriali.

I vertici amministrativi hanno ripetutamente lamentato la «non congruità» delle tariffe regionali (DRG): al riguardo occorre sottolineare, al di là del fatto che l'ospedale San Raffaele ha beneficiato in misura cospicua del cosiddetto fondo di riequilibrio regionale, che in ogni caso tale presunta inadeguatezza riguarderebbe tutte le strutture sanitarie della Lombardia nonché, sia pure con qualche differenza, quelle dell'intero territorio nazionale.

Sotto il profilo economico, l'istituto ha fatto registrare, relativamente al periodo 1994-1998, risultati di esercizio in perdita nel 1994 (quasi 2 miliardi), nel 1995 (circa 18 miliardi) e nel 1998 (quasi 21 miliardi); in at-

tivo sono invece risultati il 1996 (circa 15,5 miliardi) e il 1997 (oltre 19 miliardi). I citati risultati di esercizio comprendono i 45,4 miliardi concessi dalla Regione a valere sul fondo di riequilibrio: tali risorse sono state imputate per 30 miliardi al 1997 e per i rimanenti 15,4 miliardi al 1998. Va osservato che in assenza dei fondi di riequilibrio il risultato complessivo del triennio 1995-1997 sarebbe risultato passivo per circa 30 miliardi; l'erogazione di tali fondi ha comportato invece un attivo di 16 miliardi.

Inoltre, benchè in sede di audizione sia stato affermato dai vertici amministrativi che non vi sono presso l'ospedale San Raffaele di Milano situazioni di precariato del personale, è altresì vero che a fronte dei 555 medici di ruolo si contano 99 consulenti (il cui impiego è pari in media a 30 ore settimanali) con un'incidenza complessiva del 17,8 per cento, incidenza che in alcuni reparti, come quelli di oculistica e di medicina generale II, supera il 30 per cento.

Occorre infine osservare che nel corso degli ultimi anni l'attività di alcuni reparti ha subito rapide accelerazioni e decelerazioni, di cui non si è in grado di fornire un'esauriente interpretazione pur apparendo in buona misura connesse al potenziamento di strutture o all'istituzione di servizi dedicati.

Terminata l'esposizione della senatrice Bernasconi, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il senatore DI ORIO, il quale ringrazia la relatrice per l'ampia e dettagliata relazione svolta che appare in buona sostanza condivisibile. Va peraltro affermata – in via generale ed anche nella prospettiva del disegno di legge di riforma degli I.R.C.C.S. – la necessità di uscire dall'equivoco sulla natura degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i quali non possono essere considerati come strutture che erogano prestazioni riducibili in tutto e per tutto a quelle di un ospedale. Da questo punto di vista se non vi è dubbio che l'istituto San Raffaele di Milano sia un ottimo ospedale, d'altra parte la sua natura di I.R.C.C.S. comporta lo svolgimento di un'attività di ricerca qualificata. Sotto tale profilo, sarebbe pertinente verificare se questa attività viene svolta dai dipendenti dell'istituto o dai consulenti, il cui numero peraltro rappresenta una percentuale piuttosto bassa in paragone a quella che si registra in media negli istituti di carattere privato. Sarebbe poi interessante accertare quanta parte dell'*impact factor* della produzione scientifica è direttamente attribuibile all'I.R.C.C.S. e quanta invece è connessa all'attività della Facoltà privata di medicina.

Da ultimo il senatore Di Orio, in riferimento a talune affermazioni rese dal professor Verzè in sede di audizione, in precedenza ricordate dalla relatrice, sottolinea come l'offerta aggiuntiva di posti letto da parte dell'istituto San Raffaele di Roma appaia in tale città assolutamente eccedentaria rispetto ad una situazione che vede già particolarmente elevato il rapporto tra posti letto e numero di abitanti.



Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e del numero dei senatori iscritti a parlare, il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**214<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SUL CONSIGLIO EUROPEO DI FEIRA E LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE EUROPEA*

Il presidente BEDIN, preannunciando la distribuzione del testo delle conclusioni del Consiglio europeo di Feira, rileva come dal suddetto documento si evincano dei significativi progressi in materia di politica fiscale e relazioni internazionali mentre emergono risultati meno significativi di quelli auspicati per quanto attiene alle riforme istituzionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a conferma di un clima percepito dalla Giunta in occasione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Lisbona.

Il senatore MANZELLA rileva che – dalle informazioni acquisite nel corso della seduta della Convenzione preposta all'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali, che si è tenuta ieri a Bruxelles – risulta che il Presidente del Consiglio Amato sia intervenuto in modo equilibrato a Feira sul tema della Carta sottolineandone, da un lato, l'importanza al fine di dare un'identità europea ai cittadini dell'Unione e fugando, dall'altro, i timori britannici in merito ad un possibile accrescimento delle competenze dell'Unione, ipotizzando che la Carta contenga un'appendice che indichi gli strumenti giuridici, convenzioni già vigenti, atti comunitari o giurisprudenza, che sono all'origine dei diritti da essa enunciati.

Per quanto attiene ai lavori della Convenzione di Bruxelles l'oratore riferisce che essa è stata informata dell'intenzione del Presidente Herzog di rassegnare le dimissioni a seguito del grave lutto che lo ha colpito,

ed ha proceduto all'esame degli emendamenti sulla nuova stesura dei primi otto articoli. Per quanto concerne il programma di attività si è stabilito di aumentare il numero delle sedute onde definire anticipatamente il progetto finale, nelle riunioni del 25 e 26 settembre anziché ad ottobre, affinché questo sia già disponibile per l'esame da parte del Consiglio europeo di Biarritz del prossimo ottobre. A Feira, pertanto, il Consiglio europeo ha preso atto del lavoro svolto confermando il suddetto calendario.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

#### **Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 aprile.

Il ministro MATTIOLI, dopo aver osservato che le conclusioni del Consiglio europeo di Feira – su cui il presidente Amato riferirà oggi al Consiglio dei Ministri – potranno costituire oggetto di approfondimento in una successiva occasione, si sofferma sugli interventi svolti nelle precedenti sedute dedicate alla materia in titolo.

Esprimendo apprezzamento per la relazione illustrata dal presidente Bedin l'oratore evidenzia i profili connessi alla partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario. A questo tema sarà peraltro dedicato un convegno che si svolgerà il prossimo 10 luglio presso la sede del CNEL e volto a realizzare una forma di concertazione tra Stato, Regioni e forze sociali in merito alla definizione della posizione italiana sulle proposte di atti normativi comunitari oggetto di negoziati.

Ribadendo l'invito rivolto ai componenti della Giunta ad intervenire alla suddetta manifestazione, che costituisce il prosieguo di un'iniziativa avviata dal ministro Letta e cui è prevista anche la partecipazione del Commissario Monti, l'oratore sottolinea quindi l'esigenza di definire più accuratamente il raccordo fra Parlamento ed Esecutivo in merito alla fase ascendente. A tale proposito non appare condivisibile la proposta formulata dalla XIV Commissione della Camera volta a prevedere un termine tassativo di 45 giorni entro il quale il Governo non può procedere alle trattative comunitarie senza aver acquisito le osservazioni del Parlamento. Tale meccanismo, infatti, rischierebbe di paralizzare i negoziati comunitari senza consentire quei margini di flessibilità per i negoziatori che sono necessari per tener conto dello sviluppo delle trattative e dell'esigenza di realizzare delle convergenze o di pervenire a dei compromessi. Nei tre paesi in cui viene esercitata la clausola di riserva parlamentare, inoltre, sono generalmente sufficienti due o tre giorni per definire una posizione comune tra Parlamento e Governo.

Tenendo tuttavia conto dell'esigenza di rafforzare il dialogo su tale materia tra le Camere e il Governo, quest'ultimo intende presentare degli

emendamenti al disegno di legge comunitaria 2000 che, modificando le suddette disposizioni, possano nel contempo delineare un più efficace e tempestivo meccanismo di informazione del Parlamento sul procedimento formativo del diritto comunitario. Ritenendo inoltre opportuno un più efficace coinvolgimento delle Camere nella definizione della posizione italiana, l'oratore dichiara tuttavia la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno che richieda di esercitare anche da parte Italiana, sulla base di modalità appropriate da definire, la cosiddetta clausola di riserva parlamentare.

Per quanto attiene alle riforme istituzionali il Ministro evidenzia il sostegno dell'Italia per la semplificazione della cooperazione rafforzata nel primo e nel terzo pilastro e per la sua introduzione anche nel campo della politica estera e di sicurezza. Tra le altre modifiche ai trattati ritenute necessarie figurano quelle concernenti la politica di difesa e l'integrazione nei trattati della promulganda Carta dei diritti fondamentali che, come evidenziato dal senatore Manzella, dovrebbe costituire un elemento di natura costituzionale in un processo di risistemazione dei trattati. Il suo processo di elaborazione dovrà concludersi entro l'anno coinvolgendo anche i paesi candidati.

A tale proposito il senatore MANZELLA precisa che nella seduta della Convenzione per l'elaborazione della Carta che si è tenuta a Bruxelles lo scorso 19 giugno si è svolta l'audizione dei rappresentanti dei paesi candidati all'adesione.

Il ministro MATTIOLI riprende l'esposizione rilevando come il processo di ampliamento dell'Unione non potrà che comportare un trasferimento dell'asse della politica di coesione verso i paesi candidati prevedendo tuttavia dei meccanismi transitori destinati ad evitare contraccolpi sugli attuali paesi beneficiari. Nel quadro del suddetto processo l'Italia ha peraltro visto assegnati tre progetti, coordinati dal dipartimento delle politiche comunitarie, concernenti programmi di cooperazione amministrativa con Slovacchia, Lituania e Romania. Condividendo le considerazioni dei senatori Manzella e Bettamio in merito al fondamentale ruolo che spetta alla Commissione europea per assicurare la coerenza dell'attività dell'Unione, l'oratore evidenzia l'esigenza di salvaguardare la collegialità e l'efficacia dell'azione dell'Esecutivo comunitario nel contesto del processo di allargamento.

Il Ministro rileva quindi come il programma della Commissione per il 2000 assegni la priorità alle politiche rivolte al miglioramento della vita quotidiana del cittadino, fra le quali figurano in primo luogo la tutela ambientale e la sicurezza alimentare. Al riguardo ci si attende significativi sviluppi su tali settori nei prossimi mesi alla luce della particolare sensibilità per l'argomento manifestata dalla Francia e dalla Svezia che assumeranno le prossime presidenze dell'Unione. Il Governo svedese, in particolare, ha sottolineato l'esigenza di far percepire ai cittadini come l'Unione non costituisca solo un'aggregazione di *lobbies* economiche e di or-

ganismi tecnocratici ma possa invece significativamente contribuire allo sviluppo del benessere comune.

In tale contesto, l'Italia, nel Consiglio mercato interno dello scorso 25 maggio, ha formalizzato la proposta di ospitare a Parma l'istituenda autorità alimentare europea, proposta che si aggiunge alle candidature di Helsinki e Barcellona e che dovrebbe essere ulteriormente discussa in un incontro previsto domani con il Commissario europeo Byrne. Tale organismo dovrebbe rappresentare l'istanza scientifica di riferimento nel quadro di una forte interazione con le istituzioni comunitarie e con tutte le istanze scientifiche nazionali ed internazionali. Nell'incontro con il Commissario Byrne dovrebbero essere discussi pure altri temi fra cui la questione della commercializzazione dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nonché la revisione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, oggetto di forti rilievi anche da parte della Francia.

Dopo aver evidenziato l'esigenza di sviluppare, nell'ambito dei negoziati sulla tutela ambientale, un'iniziativa comunitaria sulla protezione dai campi elettromagnetici, l'oratore preannuncia lo svolgimento, il prossimo autunno, di un Vertice dei Capi di Stato e di Governo euromediterranei nella prospettiva di un rilancio del processo di Barcellona.

Il Ministro conclude riscontrando la centralità del tema del modello sociale europeo – che investe i regimi previdenziali, sanitari e pensionistici – nel contesto del documento della Commissione sulla strategia quinquennale che sarà oggetto di particolare approfondimento nella citata riunione presso il CNEL.

Il presidente relatore BEDIN ringrazia il Ministro per l'esposizione esprimendo particolare apprezzamento per l'accentuazione posta sul tema del contributo dell'azione europea alla qualità della vita, aspetto fondamentale per riavvicinare l'opinione pubblica alle istituzioni comunitarie.

Dopo aver espresso un giudizio positivo anche sull'accoglimento della proposta della Giunta di lanciare una candidatura italiana per la sede della istituenda agenzia alimentare – e ritenendo che la candidatura di Parma costituisca un'ottima iniziativa per sottolineare l'esigenza di valorizzare i prodotti tipici e di qualità – l'oratore si sofferma sulle considerazioni del Ministro in merito alle forme di raccordo fra Governo e Parlamento in relazione alla fase ascendente del diritto comunitario. Al riguardo, la pure apprezzabile iniziativa che si svolgerà al CNEL, non può far venir meno la centralità del Parlamento nel processo di definizione della posizione italiana.

Dopo aver ricordato l'azione svolta dalla Giunta e dall'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento nell'ambito della COSAC per indurre la precedente Conferenza intergovernativa ad allegare al Trattato di Amsterdam uno specifico protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, il Presidente relatore sottolinea come le proposte formulate dalla XIV Commissione della Camera siano in linea con le disposizioni del sud-

detto protocollo e come si ponga, di conseguenza, l'esigenza di approfondire ulteriormente il confronto tra Parlamento e Governo su questo tema.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sulle affermazioni del Presidente del Consiglio in merito alla Carta dei diritti fondamentali e, più in generale, sul valore giuridico che dovrebbe essere attribuito a tale documento.

Il senatore BETTAMIO prende atto con preoccupazione delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in merito all'esigenza di rafforzare la mera informazione piuttosto che il coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario. Al riguardo prospetta invece, come prima ipotesi di lavoro per associare più efficacemente le Camere all'elaborazione della normativa comunitaria, di configurare un procedimento che preveda il valore vincolante delle osservazioni su progetti di atti comunitari espresse da parte delle Commissioni di merito delle due Camere in seduta riunita. Tale procedura avrebbe il pregio di consentire un'espressione di volontà comune dei due rami del Parlamento senza tuttavia coinvolgere le rispettive Assemblee plenarie.

L'oratore sottolinea altresì l'importanza dei risultati conseguiti dal Consiglio europeo di Feira in materia di politica fiscale giacché, con la caduta del segreto bancario, si avvia a completamento il processo di integrazione nel settore.

Il senatore Bettamio chiede infine se, nonostante l'apprezzabile attenzione della futura presidenza svedese per la qualità della vita e la sicurezza alimentare, il Governo non nutra delle preoccupazioni che il fatto che la presidenza sarà assunta da un paese estremamente prudente sui temi della Carta dei diritti fondamentali e delle riforme istituzionali.

Il senatore MANZELLA, condividendo le considerazioni del presidente Bedin sulla centralità del Parlamento, evidenzia l'importanza dell'iniziativa assunta dal Governo con il Convegno promosso al CNEL onde concertare con regioni e forze sociali la posizione da assumere in relazione alle politiche comunitarie. Dal Vertice di Lisbona emerge infatti una sorta di politica liberale di programmazione, che impone agli Stati membri delle scadenze precise su temi fondamentali quali la società dell'informazione, la protezione sociale e l'occupazione. La fase ascendente del diritto comunitario non deve più essere vista, pertanto, come qualcosa di astratto bensì come un processo che incide profondamente sugli interessi concreti. Per tale motivo occorre chiarire i termini in cui si realizza il coordinamento dei vari dicasteri in rapporto al suddetto processo ad opera del Ministro per le politiche comunitarie.

L'oratore evidenzia altresì come appaia superato la descrizione del procedimento di formazione degli atti comunitari secondo la quale gli Stati si presentano come blocchi nazionali costituiti da Governi, Parlamenti ed altri soggetti. In realtà, si deve invece tener presente che il suddetto processo si realizza in modo molto più articolato ed i Parlamenti na-

zionali vi partecipano non solamente in quanto interlocutori dei rispettivi Governi ma anche interagendo fra loro o agendo collegialmente in organismi come la COSAC. L'oratore condivide quindi la proposta del Presidente di approfondire ulteriormente la questione della partecipazione dell'Italia alla fase ascendente.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di riferire il tema della qualità della vita ed il principio della sicurezza non solamente al cittadino in quanto individuo ma anche alla famiglia, quale soggetto meritevole di tutela, il senatore Manzella rileva altresì l'esigenza di correlare l'attività dell'istituzione agenzia alimentare con quella dell'Autorità ambientale ed esprime apprezzamento per l'opportuno riconoscimento, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Feira, ascrivibile anche all'impegno profuso dal ministro Melandri, della funzione sociale dello sport.

Soffermandosi sul tema della Carta dei diritti, l'oratore afferma infine che la Convenzione di Bruxelles ha sempre operato come se la Carta fosse destinata ad assumere valore di norma giuridica, attraverso la sua inclusione nei Trattati ovvero in un Protocollo allegato e l'adozione di opportune disposizioni di coordinamento fra le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo. Anche laddove questo non dovesse avvenire, e la Carta assumesse dunque, in una prima fase, il carattere di solenne dichiarazione politica, essa manterrebbe comunque una valenza giuridica quale documento in grado di influenzare la giurisprudenza e gli interpreti del diritto comunitario.

Su proposta del presidente relatore BEDIN il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**Sul forum «Le Regioni tra nuovi statuti e riforma federalista»**

Il Presidente Mario PEPE esprime viva soddisfazione per l'interesse che ha accompagnato l'iniziativa ieri promossa dalla Commissione per rilanciare i temi delle riforme. Rileva in particolare la notevole partecipazione e l'importante contributo fornito da tutti i relatori, sia pure nella complessità delle rispettive posizioni, su tematiche che suscitano grandi aspettative nella società civile e un'articolata progettualità nella classe politica.

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA*

**Disposizioni urgenti in materia sanitaria**

**Nuovo testo C. 6843 Governo**

(Parere alla XII Commissione della Camera)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il provvedimento all'attenzione odierna della Commissione è il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti svolto nella Commissione di merito, che si compone di tredici articoli. Gli articoli 1 e 3 (1 e 2 del testo iniziale) ripropongono le disposizioni relative alla proroga e alla sperimen-



tazione del sanitometro, decadute a seguito del ritiro da parte del Governo del decreto-legge n. 46/2000 per ostruzionismo dell'opposizione. L'articolo 2 introduce una disciplina fiscale più favorevole per i prodotti omeopatici. L'articolo 4 proroga ulteriormente al 31 dicembre 2000 un termine relativo alla commercializzazione di prodotti omeopatici. L'articolo 5 del nuovo testo (articolo 3 del testo iniziale) riformula una disposizione del collegato alla finanziaria del 1999, eliminando l'obbligo per il medico di famiglia di indicare il numero della cosiddetta «nota» ai fini della rimborsabilità del farmaco da parte del SSN. L'articolo 6 del nuovo testo (articolo 4 del testo iniziale) prevede la costituzione di alcune commissioni tecniche e demanda al Ministro della sanità la fissazione degli importi dei gettoni di presenza per gli undici organi collegiali ivi indicati. L'articolo 7 contiene alcune novelle al decreto legislativo n. 502/1992, fra cui particolarmente importante è la previsione di un organismo tecnico di nove componenti, di cui sei scelti dalle regioni e tre dal Governo, per la contrattazione con le organizzazioni sindacali nel comparto sanitario. Si prevede inoltre una semplificazione della procedura per rendere esecutivi gli accordi collettivi del comparto stesso. L'articolo 8 proroga al 31 dicembre prossimo la disciplina di cui al D.L. 109/1993, in materia di acque di balneazione riproducendo la stessa disposizione di cui al d.d.l. 4636, sul quale la Commissione si è già espressa positivamente nella seduta del 15 giugno scorso. L'articolo 9 destina 15 miliardi (di cui 12 per le regioni) alla creazione di una banca dati contenente informazioni relativamente agli scambi di carni bovine e suine. L'articolo 10 si propone di risolvere alcune questioni relative all'assistenza ai malati terminali, semplificando le procedure per la prescrizione di medicinali a base di stupefacenti per tali pazienti e depenalizzando alcuni reati connessi alle modalità delle prescrizioni stesse. L'articolo 11 riguarda il sistema di finanziamento dell'Enpaf e l'articolo 12 consente ai medici iscritti all'università entro il 1991 di partecipare anche in soprannumero ai corsi di formazione in medicina generale, senza però fruire di borse di studio. L'articolo 13 (articolo 6 del testo iniziale) prevede l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Il Presidente ricorda che il disegno di legge è stato esaminato il 4 aprile scorso, nella sua formulazione originaria, dalla Conferenza delle Regioni, che ha proposto alcuni emendamenti. Le Regioni, in sostanza, chiedono che dei venti componenti della Commissione consultiva del farmaco veterinario facciano parte almeno cinque rappresentanti delle regioni, analoga richiesta viene avanzata per la Commissione unica dei dispositivi protesici. Inoltre le Regioni hanno chiesto che i criteri di valutazione dell'anzianità pregressa per i medici specialisti ambulatoriali, già in regime convenzionale, siano fissati con decreto ministeriale. In via generale, il Presidente osserva che le richieste più significative delle Regioni, come quella relativa alla creazione dell'organismo tecnico per la contrattazione sindacale, sono state accolte; per altre si prospetta l'accoglimento in un diverso provvedimento (lo schema di decreto correttivo della riforma Bindi).

Il Presidente, conclusivamente, tenendo conto di quanto premesso, propone di esprimere parere favorevole a condizione che all'articolo 6, commi 3 e 4, del nuovo testo sia prevista, negli organi consultivi di cui alle citate disposizioni, la presenza di cinque rappresentanti designati dalle regioni; si osserva inoltre che la proroga di cui all'articolo 8 del nuovo testo è già contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge A.S. 4636.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), prendendo spunto dalle disposizioni di cui all'articolo 10 del nuovo testo del disegno di legge in esame, riterrebbe opportuno segnalare anche l'esigenza che il Governo adotti misure di semplificazione delle procedure amministrative riguardanti i cosiddetti politrasfusi.

Interviene il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) chiedendo al deputato Duca se faccia riferimento all'esigenza di una modifica legislativa o invece di semplificazioni attuabili per via amministrativa.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) chiarisce che a suo avviso si rende necessario agire soltanto in via amministrativa e che si tratta di un'esigenza urgente anche in relazione al trasferimento delle relative competenze alle regioni.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso 8-*bis*, secondo periodo, suggerisce una più corretta formulazione del testo, che accenna alle «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»; tale locuzione dovrebbe essere modificata richiamando il criterio della maggiore rappresentatività comparativa di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le speciali disposizioni riguardanti le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, accoglie le indicazioni del deputato Duca e del senatore Pizzinato e riformula nei seguenti termini la proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminato il nuovo testo dell'A.C. 6843, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*a condizione che:*

all'articolo 6, commi 3 e 4, del nuovo testo sia prevista, negli organi consultivi di cui alle citate disposizioni, la presenza di cinque rappresentanti designati dalle regioni.

*La Commissione osserva inoltre*

che, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), capoverso 8-*bis*, secondo periodo, l'espressione «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» dovrebbe essere modificata facendo riferimento ai criteri della maggiore rappresentatività comparativa di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e alle speciali disposizioni riguardanti le organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche;

che la proroga di cui all'articolo 8 del nuovo testo è già contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge A.S. 4636;

che è necessario ed urgente che il Governo adotti misure di semplificazione delle procedure amministrative riguardanti i cosiddetti politrasfusi; valuti la Commissione di merito gli strumenti più opportuni a tale fine.«

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori**

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente* comunica che nella riunione di ieri l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere nella giornata di domani, giovedì 22 giugno, all'audizione del Presidente e del Direttore generale della Rai, ed all'audizione del Direttore del T3.

Il calendario dei lavori della Commissione sino a venerdì 30 giugno 2000 risulta quindi così formulato. Nella seduta di oggi avrà luogo l'esame e l'approvazione del provvedimento attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie. Nella seduta di domani, successivamente alle audizioni, avrà inizio la discussione generale sullo schema di contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e Rai per il triennio 2000-02. La discussione generale relativa a tale parere, per il quale il relatore avrà frattanto presentato la sua proposta, proseguirà nella seduta di martedì 27 giugno. La votazione del parere avrà luogo mercoledì 28 giugno 2000: il termine per la presentazione di eventuali

emendamenti e proposte alternative a quella del relatore è fissato alle ore 18 del giorno precedente, martedì 27.

Nelle settimane successive saranno calendarizzati, con precedenza sugli altri argomenti previsti dal programma dei lavori, l'esame di provvedimenti relativi a Tribune politiche, il seguito dell'esame delle relazioni bimestrali riferite all'attuazione del Piano editoriale Rai, ed il seguito dell'esame del piano per la Nuova Rai Tre.

**Esame di un provvedimento attuativo della legge n. 28/2000, circa la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali e referendarie (rel. Semenzato)**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenutasi nella seduta del 9 maggio scorso, ha realizzato la consultazione, prevista dalla legge, tra la Commissione e l'Autorità, in ordine ai contenuti dei provvedimenti attuativi della legge 28 febbraio 2000, n. 28, che ciascun organo assumerà nel proprio ambito di competenza. La proposta di deliberazione predisposta dal relatore è stata già portata alla conoscenza dei componenti la Commissione, ed è stata pubblicata in allegato ai resoconti della seduta del 30 maggio scorso. Nel termine stabilito sono pervenuti alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna; un ulteriore emendamento ed un subemendamento sono stati presentati dal relatore. Come di consueto, se non vi sono obiezioni la Commissione esaminerà dapprima ciascun emendamento, per poi pervenire all'approvazione del testo nel suo complesso, come eventualmente modificato.

*(Così rimane stabilito)*

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, illustra le caratteristiche della sua proposta, ricordando che essa riveste le caratteristiche di una delibera-quadro: la Commissione dovrà assumere, in prosieguo di tempo, altri provvedimenti che risulteranno attuativi del testo oggi al suo esame, i quali disciplineranno direttamente tipologie di trasmissioni (quali ad esempio le Tribune tematiche) sulle quali la Commissione ha già sviluppato una propria esperienza ed una propria prassi.

Il testo oggi all'esame della Commissione è stato redatto tenendo conto dell'esigenza di conseguire quanto più possibile una uniformità di disposizioni con i paralleli provvedimenti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si accinge ad emanare. Tale parallelismo è particolarmente evidente nella individuazione dei soggetti politici che acquisiscono il diritto di partecipare alle trasmissioni. I provvedimenti – sia quelli dell'Autorità, sia quelli della Commissione – saranno pubblicati nella Gaz-

zetta Ufficiale, dal momento che essi riguardano una pluralità di soggetti, non tutti ricadenti in ambito parlamentare.

La proposta che egli ha presentato alla Commissione trae spunto anche dai contenuti dei precedenti provvedimenti adottati dalla Commissione in attuazione della legge n. 28/2000, che hanno disciplinato le campagne elettorali e referendarie degli ultimi mesi. Rispetto a questi, è stata particolarmente curata l'individuazione dei soggetti politici, mentre si ravvisa una maggiore elasticità nella predisposizione dei criteri ai quali si atterrà la concessionaria del servizio pubblico nella predisposizione delle trasmissioni.

Passando all'esame degli emendamenti, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 Peruzzotti e 1.2 Romani.

Dopo che, in assenza dei rispettivi presentatori, il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LFNIP) ha fatto proprio l'emendamento 1.1, e che il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), anche a nome del senatore Francesco Pontone, ha fatto proprio l'emendamento 1.2, la Commissione li respinge.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 Falomi, notando come sia difficile considerare le coalizioni quali soggetti perfettamente e compiutamente individuabili sotto il profilo giuridico. Del resto, la concessionaria del servizio pubblico avrebbe comunque la facoltà di prevedere, nel complesso della programmazione relativa alla comunicazione politica, specifiche trasmissioni riservate alle coalizioni, in base alle disposizioni contenute nel testo in esame. In relazione al problema cui l'emendamento è sotteso, peraltro, ha presentato l'emendamento 3.8, riferito al comma 5 dell'articolo 3, del quale anticipa ora sommariamente i contenuti.

Invita pertanto il presentatore degli emendamenti 2.1 e 2.2 a ritirarli.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ed il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LFNIP), ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), anche a nome del senatore Costa, annuncia che farà propri tutti gli emendamenti presentati dal deputato Romani.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, nel dichiararsi favorevole all'emendamento 2.3 Falomi, illustra il proprio subemendamento 0.2.3.1, il quale intende omogeneizzare le disposizioni relative all'individuazione dei soggetti legittimati alla comunicazione politica in sede regionale, a quelle, recate dal successivo articolo 5, comma 3, relative ai messaggi autogestiti. L'originaria differenziazione, era dovuta ad una differenza nelle corrispondenti disposizioni della legge n.28/2000, che appare incongrua, e che è opportuno superare in questa sede.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) si è dichiarato favorevole al subemendamento del relatore, la Commissione lo accoglie, approvando successivamente l'emendamento 2.3, come modificato.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, dichiara parere favorevole all'emendamento 3.1 Falomi, e parere contrario agli emendamenti 3.2 Romani, 3.3 Romani e 3.4 Falomi, facendo presente che il riferirsi ad un criterio di esclusiva proporzionalità alla consistenza dei soggetti politici, per il riparto del tempo disponibile nelle trasmissioni, non risulta congruo, rispetto al sistema politico-parlamentare italiano. Invita altresì il presentatore dell'emendamento 3.5 Falomi a ritirarlo, ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.6: il testo originario della sua proposta conferisce infatti maggiore duttilità nella predisposizione dei programmi di comunicazione politica, e, risultando inoltre allineato alle intese intercorse con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lascia alla Commissione la possibilità di disporre diversamente per ipotesi particolari. Invita altresì il presentatore dell'emendamento 3.7 Peruzzotti a ritirarlo, facendo presente che le potestà sanzionatorie in esso richiamate risulterebbero di competenza dell'Autorità.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U), intervenendo sugli emendamenti 3.2 3.3 e 3.4, auspica che essi siano ritirati dai rispettivi presentatori. La disposizione riportata nella proposta del relatore, che essi intenderebbero modificare, rappresenta il punto di arrivo del temperamento di diverse esigenze, già esaminate in occasione dei precedenti provvedimenti che la Commissione ha approvato. Quello odierno non si riferisce a campagne elettorali, e, anche al di fuori di tali periodi, la Commissione ha sviluppato una prassi oramai inveterata che attribuisce uguale spazio a tutti i soggetti politici che accedono alle Tribune: non vi è chi non ricordi le Tribune politiche del passato, nelle quali i partiti più piccoli avevano lo stesso spazio attribuito a quello di maggioranza relativa. Oggi il relatore propone un criterio misto, che divide lo spazio per metà in parti uguali, e per metà in proporzione alla consistenza di ciascun soggetto: ciò rappresenta già una notevole innovazione, che deve essere sufficiente.

Dopo che il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.) si è associato alle considerazioni del deputato Paissan, il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI) insiste affinché la Commissione approvi gli emendamenti 3.2 e 3.3: il criterio della proporzionalità con la consistenza parlamentare di un soggetto è quello che maggiormente risponde alle esigenze dell'attuale assetto istituzionale.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) avrebbe condiviso le considerazioni del deputato Paissan se esse fossero state espresse nel contesto storico di trenta anni orsono: oggi, in una situazione nella quale gruppi, movimenti e forze politiche si moltiplicano a getto continuo, tali considerazioni appaiono inopportune. Nel passato, anche i partiti politici più piccoli ave-

vano una loro precisa collocazione ed identità, nel segno della continuità politica: oggi, la gemmazione di nuove forze spesso non è finalizzata se non ad ottenere in vari modi quote del finanziamento pubblico dei partiti, ovvero quote di visibilità mediatica in favore di *microleader*, la cui presenza si moltiplica quasi *in vitro*. Non è opportuno conferire loro maggiori occasioni di comunicazione.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LFNIP) si associa alle considerazioni del deputato Paissan: il testo originario del relatore è equilibrato.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) si dichiara favorevole agli emendamenti del deputato Romani, e ricorda che anche in sede parlamentare il riparto del tempo disponibile è effettuato con criteri di proporzionalità tra i gruppi.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha fatto presente che il criterio ricordato dal senatore Pontone non esclude la presenza di una frazione di tempo ripartita in parti uguali fra i gruppi, il senatore Antonio FALOMI (DS) sottolinea che la legge n.28/2000 sembra differenziare i criteri da adottare per il riparto dei tempi nelle campagne elettorali da quelli relativi ai periodi che non sono in esse ricompresi. Conviene, peraltro, con le considerazioni espresse dai colleghi circa l'equilibrio intrinseco della soluzione del relatore, e pertanto ritira il proprio emendamento 3.4.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, ricorda che l'accoglimento dell'emendamento 3.2 Romani comporterebbe un rapporto, nella ripartizione del tempo tra il gruppo più piccolo e quello più grande, pari a circa 1/12: in una trasmissione di dieci minuti, un soggetto politico quale il CCD non disporrebbe di più di trenta secondi. La soluzione da lui proposta rappresenta quindi un sistema per garantire, di fatto, una soglia minima di accesso alle Tribune. Invita pertanto il presentatore degli emendamenti 3.1 e 3.3 a ritirarli.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), richiamandosi alle considerazioni dei colleghi Pontone, Novi e Costa, insiste per la votazione degli emendamenti.

La Commissione respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) ritira il proprio emendamento soppressivo 3.5, a condizione che la riformulazione del testo, e l'interpretazione che di esso si darà, confermino la possibilità che le coalizioni possano entrare a far parte delle trasmissioni di comunicazione politica.



Dopo che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha proposta una riformulazione dell'emendamento 3.8, la Commissione lo approva, respingendo poi l'emendamento 3.6 Romani.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LFNIP) ritira l'emendamento 3.7.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento 4.1; si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento 4.2, che reputa superfluo, e si dichiara favorevole all'emendamento 4.4.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) ha ritirato il proprio emendamento 4.1, e che il deputato Mauro PAISSAN (misto-verdi-U) ha proposto una riformulazione dell'emendamento 4.2, la Commissione approva l'emendamento 4.2 come riformulato, e l'emendamento 4.4.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento 5.1 Romani, che non tiene conto delle specificità delle realtà locali, ed all'emendamento 5.2 Peruzzotti, che altera un equilibrio attentamente calibrato; è altresì contrario all'emendamento 5.3 Romani. Invita il presentatore dell'emendamento 5.4 Peruzzotti a ritirarlo.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LFNIP) ha ritirato l'emendamento 5.4, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1 e 5.2: risulta precluso l'emendamento 5.3.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *Relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 Romani e sull'emendamento 6.2 Peruzzotti, del quale propone una riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento 6.1, nonché, come riformulato, l'emendamento 6.2. Approva quindi, con la prescritta maggioranza ed all'unanimità dei presenti, la proposta di provvedimento, come modificata dagli emendamenti accolti, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2 del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluso l'esame del provvedimento in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

ALLEGATO 1

**EMENDAMENTI****Art. 1.**

*All'articolo 1, sopprimere il comma 5.*

**1.1**

BALOCCHI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il presente provvedimento si applica a ciascuna delle tre reti televisive nazionali e a ciascuna delle reti radiofoniche della RAI».

**1.2**

ROMANI

**Art. 2.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «... sono i seguenti:», inserire:*

«a) le coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto propri rappresentanti nei due rami del Parlamento;».

**2.1**

FALOMI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «I rispettivi presidenti individuano,» e prima di: «secondo criteri» inserire le parole: «previo parere della Commissione e».*

**2.2**

BALOCCHI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 23, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«c) forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione».

**0.2.3.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai soggetti politici rappresentanti nel Consiglio regionale» con le parole:*

«a) alle condizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale».

**2.3**

FALOMI

### **Art. 3.**

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.1**

FALOMI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento» con le seguenti: «in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento».*

**3.2**

ROMANI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento» con le seguenti: «dividendo un terzo del tempo in parti uguali, e gli altri due terzi in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento».*

**3.3**

ROMANI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dividendo metà del tempo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «in proporzione alla consistenza di ciascuna coalizione e di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento».*

**3.4**

FALOMI

*Sopprimere il comma 5.*

**3.5**

FALOMI

*All'articolo 3, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti sono stati interamente e in parte eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni avviene tramite certificazione dei Presidenti di gruppo o dei sottogruppi dei gruppi misti o di singoli parlamentari presenti nei gruppi misti».*

**3.8**

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «un mese».*

**3.6**

ROMANI

*Al comma 8, dopo le parole: «l'agilità della consultazione» aggiungere le seguenti: «e sanzionando ogni eventuale imparzialità di trattamento tra i partecipanti».*

**3.7**

BALOCCHI, PERUZZOTTI

#### **Art. 4.**

*Al comma 3, punto c), sostituire le parole: «o le persone che lo presenteranno nella trasmissione» con le seguenti: «che lo rappresenterà nella trasmissione;».*

**4.1**

FALOMI

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «la RAI può proporre criteri di ponderazione» inserire le seguenti: «sui quali è richiesto il parere obbligatorio della Commissione».*

4.2

BALOCCHI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «un mese».*

4.3

ROMANI

*Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «in linea di principio».*

4.4

ROMANI

#### Art. 5.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè di quelli, riconducibili ad una diversa forza politica...», fino alla fine della lettera.*

5.1

ROMANI

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione» con le seguenti: «da corrispondere ad almeno un sesto della popolazione».*

*Conseguentemente, al comma 4, lettera b) del medesimo articolo, sostituire la parola: «quarto» con la seguente: «sesto».*

5.2

PERUZZOTTI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

5.3

ROMANI

*Al comma 4, lettera d), dopo la parola: «avvalersi» inserire la seguente: «gratuitamente»*

5.4

BALOCCHI, PERUZZOTTI

**Art. 6.**

*Al comma 1, dopo le parole: «sono caratterizzati» inserire le seguenti: «in linea di principio»*

**6.1**

ROMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione attuino un'equa ripartizione dei tempi tra tutte le opinioni politiche rappresentate in Parlamento.

**6.2**

BALOCCHI, PERUZZOTTI

ALLEGATO 2

**COMUNICAZIONE POLITICA E MESSAGGI AUTOGESTITI  
NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONA-  
RIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**

*Testo approvato dalla Commissione*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica,; considerando che le modalità di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;

d) considerando che nel proprio precedente provvedimento del 16 aprile 2000 la Commissione si era riservata l'emanazione di uno specifico provvedimento che disciplini, come per legge, le modalità applicative degli articoli 2 e 3 della legge n. 28/2000, relativi alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti;

e) tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;

f) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;

g) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000;

h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

### **Art. 1.**

#### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali o delle province autonome prevedono effetti obbligatori.

3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il *referendum*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, o nel *Bollettino* o *Gazzetta Ufficiale* delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.

5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.

6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.



**Art. 2.***(Soggetti politici)*

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:

a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) limitatamente alle Tribune di cui all'articolo 4, il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo;

e) i Comitati promotori di *referendum* abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei *referendum* promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;

b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale;

c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.

**Art. 3.**

*(Trasmissioni di comunicazione politica  
autonomamente disposte dalla Rai)*

1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione, contenenti tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. La Rai può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, con le modalità previste dal presente articolo.

3. Nel rispetto prioritario delle altre disposizioni del presente provvedimento, la Rai può invitare alle trasmissioni di comunicazione politica anche soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pluralismo nelle sue varie accezioni.

4. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dividendo metà del tempo in parti uguali, e l'altra metà in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica o coalizione nelle assemblee di riferimento.

5. Nel caso di trasmissioni dedicate alle coalizioni, lo spazio di ciascuna coalizione è quello risultante dalla somma degli spazi spettanti a ciascun soggetto che la compone. In ogni caso, alcuni dei soggetti di cui all'articolo 2 possono convenire di attribuire lo spazio loro spettante ad una rappresentanza comune. Si intendono per coalizioni l'insieme dei gruppi parlamentari i cui componenti siano stati, interamente o in parte, eletti su quota maggioritaria nelle ultime elezioni politiche. L'appartenenza dei singoli gruppi alle coalizioni è certificata dai loro Presidenti, ovvero, per le componenti del gruppo Misto, dal Presidente della componente, ovvero, per le forze politiche che non costituiscono componente, dai parlamentari interessati appartenenti al gruppo Misto.

6. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 7. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.

7. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 6, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referenda-

rie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.

8. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.

9. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

#### **Art. 4.**

##### *(Tribune)*

1. Le Tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Le Tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale stabilisce il tempo della effettiva durata minima settimanale di programmazione, anche ai fini della proporzione con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione può demandare alla Rai alcuni compiti relativi alla gestione diretta.

3. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:

a) il tempo è ripartito con criteri conformi a quelli di cui all'articolo 3, commi 4 e 5;

b) i calendari delle trasmissioni sono preventivamente comunicati alla Commissione;

c) ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone che lo rappresenteranno nella trasmissione;

d) ove necessaria, la ripartizione degli aventi diritto in più trasmissioni ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può concordare con la Commissione criteri di ponderazione;

e) la presenza di tutti gli aventi diritto si realizza, di regola, in un periodo inferiore a quello di due mesi indicato dall'articolo 3, comma 6;

f) la trasmissione ha luogo di regola in diretta; l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;

g) l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia;

h) l'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive; l'orario è determinato in modo da garantire la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive;

i) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una sede Rai di Roma, o, per le trasmissioni regionali, del relativo capoluogo della regione o della provincia autonoma.

4. Per le Tribune regionali, le funzioni attribuite alla Commissione ai sensi del presente provvedimento sono rimesse ai relativi Corerat, o, dove istituiti, ai Corecom, i quali possono nuovamente investire la Commissione. Essi possono inoltre proporre alla Commissione la programmazione di cicli di Tribune riferiti ad una specifica regione, autonomi rispetto alla programmazione generale regionale.

5. Per quanto non è diversamente disciplinato dal presente articolo, alle Tribune si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, in quanto compatibili.

## Art. 5.

### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.

2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 3 e 4.

3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.

4. Le richieste di cui al comma 3:

a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;

b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b), dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;

c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### **Art. 6.**

##### *(Informazione)*

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico – parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche presenti in Parlamento.

#### **Art. 7.**

##### *(Programmi dell'Accesso)*

1. Il presente provvedimento non modifica le deliberazioni e le decisioni assunte dalla Commissione, dalla competente Sottocommissione, dalla Rai e dai Corerat in relazione ai programmi nazionali e locali dell'Accesso, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

**Art. 8.**

*(Consultazione della Commissione)*

1. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.

**Art. 9.**

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione  
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

**Art. 10.**

*(Pubblicità del provvedimento)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**104ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici, dottor Roberto Orlandi, accompagnato dal signor Davide Neri, il Presidente del Collegio nazionale dei periti agrari, dottor Andrea Bottaro, il Segretario generale della Cisl-Federazione italiana salariati braccianti agricoli, dottor Augusto Cianfoni, il Segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori agroalimentari, dottor Pasquale Papiccio, il Coordinatore del Centro studi agroalimentari della Ugl, dottor Luca Filippini, il Responsabile dell'Area previdenza della Confagricoltura, dottor Roberto Caponi, accompagnato dalla dottoressa Gaetana Pagano, Responsabile dell'Ufficio previdenza della Confagricoltura, il Responsabile del servizio sindacale della Confederazione delle Cooperative italiane, dottor Ferruccio Pelos, accompagnato dalla dottoressa Sabina Valentini, il Responsabile del servizio sindacale della Coldiretti, dottor Romano Magrini, il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), avvocato Aldo Francone, accompagnato dal dottor Giovanni Mantovani, Direttore generale.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

In apertura di seduta, il Presidente avverte che il Presidente dell'Inps ha trasmesso le informazioni sollecitate dalla Commissione con riferimento all'esposto del Presidente dell'Associazione della stampa romana che ha chiesto l'annullamento delle elezioni dei rappresentanti del Comitato amministratore della gestione speciale Inps, previste per la fine del corrente mese di giugno.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

*PROCEDURA INFORMATIVA*

**Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici, del Presidente del Collegio nazionale dei periti agrari, del Segretario generale della CGIL-Federazione lavoratori agroindustria, del Segretario nazionale della CISL-Federazione italiana salariati braccianti agricoli, del Segretario nazionale dell'Unione italiana lavoratori agroalimentari, del Segretario nazionale della UGL-Agricoli, del Direttore dell'Area sindacale della Confagricoltura, del Responsabile del Servizio sindacale della Confederazione delle Cooperative italiane, del Responsabile del Servizio sindacale della Col-diretti e del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).**

Il PRESIDENTE ricorda che l'oggetto della procedura informativa in atto è la verifica della legislazione vigente, che disciplina gli enti di previdenza privatizzati, volta ad accertare l'opportunità di modifiche migliorative. L'iniziativa della Commissione è mossa dall'intento di evitare, suggerendo al Parlamento una legislazione di principi, il proliferare di leggi-provvedimento che turbano il complessivo sistema normativo e incidono sull'area dell'autonomia degli enti. Si deve considerare – prosegue il Presidente – se sia possibile giungere a una omogeneizzazione del duplice statuto che oggi distingue gli enti costituiti nel 1994 da quelli nati nel 1996, in particolare sotto il profilo del metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni che, se, come sembra, è preferibile, dovrebbe essere adottato anche per gli enti cosiddetti storici per i quali oggi è facoltativo. Inoltre, il finanziamento a ripartizione non sembra coerente con la natura privatistica degli enti, laddove impone obblighi a coloro che ancora non risultano iscritti ad associazioni private quali sono le Casse. Sotto il profilo della garanzia delle prestazioni, meritano una riflessione l'adeguamento della riserva matematica oggi commisurata a cinque annualità delle pensioni erogate nel 1994, e l'estensione del periodo preso in considerazione dal bilancio tecnico, nei limiti attuarialmente possibili. Infine, quanto al trattamento fiscale riservato agli enti di previdenza privatizzati, appare opportuna una disciplina differenziata rispetto agli altri soggetti



sottoposti all'IRPEG, per la peculiare funzione pubblica svolta dalle Casse.

Chiarito che la Commissione ha inteso ampliare il contributo di idee e di proposte sollecitato a tutti i soggetti istituzionali espressi dalle categorie professionali, comunque interessati al tema in discussione, il presidente De Luca avverte che darà la parola, a conclusione dei diversi interventi, al Presidente dell'Enpaia che potrà così trarre le conclusioni del dibattito anche sotto il profilo tecnico.

Il Presidente del Consiglio nazionale degli agrotecnici, dottor ORLANDI, ricordato che la Cassa si è di fatto costituita solo nel 1999, anche a causa dei ritardi ministeriali, e che fra qualche mese si procederà alle prime elezioni del Comitato di gestione, definisce moderno il sistema normativo vigente e rileva altresì che il metodo contributivo per il calcolo della prestazione previdenziale non determina privilegi per nessuno. Notato inoltre che la categoria professionale è molto giovane, costituendo ciò premessa per una accumulazione di risorse che, allorché si dovrà procedere alla erogazione delle prestazioni, saranno ben superiori a quelle attualmente previste dalla legge, fa presente che l'inclusione nell'Enpaia degli iscritti all'Albo professionale ha assicurato un significativo supporto alla gestione. Il bilancio tecnico degli enti previdenziali privatizzati, strumento da raffinare, essendo finalizzato a garantire la capacità previsionale, è soggetto a forti variazioni, quali possono derivare, ad esempio, dalle scelte che saranno operate in tema di riforma dell'ordinamento professionale con indubbi riflessi in campo previdenziale. Dichiarato quindi di ritenere opportuna una norma che elimini l'irrevocabilità della scelta di iscrizione a una specifica gestione, ritiene che il livello del rendimento non dovrebbe essere imposto, ma commisurato a quello reale che la gestione produce, peraltro con positivi risultati se è stato possibile, ad esempio, rivalutare retroattivamente dal 1996 i versamenti al Fondo degli agrotecnici.

Dopo che il PRESIDENTE ha evidenziato l'interesse della Commissione a conoscere se sia stato affrontato il problema del riscatto dei periodi di lavoro svolto dai professionisti prima della nascita dell'Enpaia, interviene il Presidente del Collegio nazionale dei periti agrari, dottor BOTTARO, che, ringraziata la Commissione dell'invito all'odierno incontro, dichiara preliminarmente di riconoscersi nell'intervento che svilupperà, a conclusione delle audizioni, il Presidente dell'Ente.

Ricordata la solidità finanziaria dell'Enpaia che assicura la previdenza a una categoria che ha una storia di settant'anni ma che può riferirsi solo da due anni ad una propria Cassa, segnala la difficoltà di ottenere la restituzione dei versamenti eseguiti all'Inps nonché l'esigenza di garantire l'utilità, ai fini previdenziali, delle posizioni, aperte dai professionisti presso l'Inps, che non hanno tuttavia raggiunto il livello minimo richiesto. Ricordato poi che è stata sottoposta al Comitato di gestione una proposta per il riscatto del periodo di iscrizione all'Albo in base a prove certe o ad autocertificazione – si tratta di questioni che dovrebbero trovare, a suo avviso, adeguata disciplina normativa – sottolinea come sia importante adot-

tare misure tali da permettere alla Cassa di realizzare e gestire la previdenza integrativa. Concorda infine con quanto sostenuto dal dottor Orlandi in tema di rendimenti che, se superiori al minimo garantito, dovrebbero essere distribuiti sui conti individuali degli iscritti.

Il presidente DE LUCA rammenta che la Commissione si è occupata, in una apposita Relazione presentata al Parlamento, dell'istituto della totalizzazione dei periodi contributivi, un tema sul quale ha di recente sollecitato l'attenzione del Presidente del Consiglio suggerendo di inserire le nuove norme al riguardo nel Documento di programmazione economica e finanziaria. Preso quindi atto che il professor Benzi non è potuto intervenire all'audizione, come si era d'altra parte correttamente preoccupato di preannunciare in via breve, il Presidente dà la parola al Segretario nazionale della Cisl-Federazione italiana salariati braccianti agricoli, dottor CIANFONI.

Dichiarato di condividere l'esigenza di realizzare un trattamento fiscale più favorevole per gli enti di previdenza privatizzati in ragione della funzione pubblica svolta che li differenzia dagli altri soggetti sottoposti all'Irpeg, specialmente per quanto attiene alla gestione del patrimonio immobiliare, elemento importante nel quadro delle risorse dell'Enpaia, il dottor Cianfoni fa presente che risultano ancora eccessive interferenze nell'autonomia degli enti nel settore della previdenza integrativa, da consentire alle Casse e da incoraggiare.

Chiarito dal presidente DE LUCA che non rientra, nelle competenze della Commissione, la tematica concernente la previdenza integrativa, interviene il Segretario nazionale dell'Unione italiana agroalimentari, dottor PAPICCIO, che esprime preoccupazioni per l'evoluzione delle opzioni legislative in materia di trattamento di fine rapporto che, come è noto, è gestito dall'Enpaia. Scelte normative non sufficientemente meditate potrebbero sottrarre all'Ente - che ha realizzato il piccolo capolavoro di chiedere alle aziende minori contributi e di assicurare ai lavoratori prestazioni più elevate - una ingente risorsa compromettendo i positivi risultati conseguiti. Ricordato che, nel settore agricolo, è prevedibile una contrazione della platea degli assicurati, sottolinea l'importanza di ampliare le funzioni dell'Enpaia come struttura di servizio per il sistema agricolo. Cita al riguardo la positiva esperienza realizzata con l'istituzione del Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto degli operai agricoli a tempo determinato, i quali spesso prestano la loro opera contemporaneamente alle dipendenze di diversi datori di lavoro, che possono oggi contare su una previdenza complementare. Ampliare le funzioni dell'Enpaia consentirebbe di far fronte anche all'eventuale contrazione numerica degli appartenenti alle categorie iscritte alla Cassa.

Il Coordinatore del centro studi agroalimentari della UGL, dottor FILIPPONI, dichiarato di condividere l'idea che i rendimenti assicurati siano quelli realizzati dalla gestione, senza alcuna imposizione, e che sia prevista la possibilità di riscatto dei periodi lavorativi pregressi, sottolinea in particolare l'utilità di norme intese a garantire maggiore flessibilità alla gestione e un trattamento fiscale più favorevole in rapporto alla funzione

pubblica svolta da enti privati, nel quadro di un indirizzo legislativo che tenga nella dovuta considerazione le esperienze maturate da altri paesi comunitari.

Ringraziata la Commissione dell'invito all'odierna audizione, il Responsabile dell'Area previdenza della Confagricoltura, dottor CAPONI, esprimendo il punto di vista delle imprese, valuta positivamente la costituzione dell'Enpaia, nata peraltro per impulso primario della Confagricoltura, unico ente previdenziale nel settore che svolge una peculiare funzione a favore del lavoro agricolo. Condivisa la preoccupazione per eventuali scelte in materia di trattamento di fine rapporto che possano compromettere i risultati positivi conseguiti dalla gestione, oggi in grado di assicurare l'automaticità delle prestazioni, segnala l'opportunità di estendere alla previdenza integrativa le competenze dell'ente che ha realizzato, grazie al processo di privatizzazione, un miglioramento nei rapporti con le imprese, ad esempio, in tema di versamento di contributi e di comunicazione dei dati. Con un trattamento fiscale più favorevole si realizzerebbe una migliore redditività della gestione, contribuendo così al mantenimento di una situazione oggi positiva che, se in qualche misura compromessa, comporterebbe il rischio, per gli imprenditori, di sopportare costi aggiuntivi.

Prende poi la parola il Responsabile del Servizio sindacale della Confederazione delle Cooperative italiane, dottor PELOS, che denuncia, in primo luogo, un atteggiamento che tende a marginalizzare la cooperazione la quale rappresenta, nell'Enpaia, un settore di prevalente importanza e consistenza. Ritiene necessario che l'Enpaia operi all'interno dei fondi integrativi e che si compiano scelte razionali nell'affrontare la disciplina del trattamento di fine rapporto. Dichiarato poi di concordare sulla validità del metodo contributivo e sull'esigenza di realizzare un trattamento fiscale più favorevole per gli enti di previdenza privatizzati, il dottor Pelos propone che siano privilegiati i fondi chiusi e che sia incentivata la previdenza complementare, capace di stimolare la presenza attiva, sul mercato, di milioni di soggetti.

Rimettendosi all'intervento del Presidente della Cassa per quanto attiene alla osservazioni più tecniche, il Responsabile del Servizio sindacale della Coldiretti, dottor MAGRINI, premesso che qualsiasi modifica legislativa deve avere, come obiettivo, il miglioramento delle prestazioni previdenziali, senza che ciò gravi sulle contribuzioni, sostiene che misure a beneficio delle imprese e a incentivazione dell'occupazione in agricoltura non possano prescindere da un'attenta scelta nelle future decisioni in tema di trattamento di fine rapporto – la Commissione non ha specifica competenza al riguardo, ma è tuttavia necessario richiamare l'attenzione del legislatore –, da un più favorevole trattamento fiscale per l'ente, che significa contenimento dei costi, e dal riconoscimento, all'Ente, della facoltà di gestire la previdenza complementare complementare.

Ricordata preliminarmente la peculiarità dell'Enpaia che ha, tra gli iscritti, lavoratori subordinati e autonomi – per questi ultimi la Cassa rappresenta il primo pilastro previdenziale – il dottor FRANCONI, Presi-

dente dell'Enpaia, riaffermata l'autonomia gestionale della fondazione, che svolge una funzione pubblica, fa presente che l'ente provvede anche alla assicurazione contro gli infortuni professionali. Attualmente la riserva legale è pari al quindici per cento delle prestazioni da erogare e la proiezione del bilancio tecnico, su un periodo di quarant'anni, indica che si accumuleranno riserve pari a venti volte le pensioni erogate. Il dottor Franccone sottolinea in particolare l'esigenza di una modifica del trattamento fiscale, tale da consentire alla Cassa di massimizzare la redditività del patrimonio, specie nel settore immobiliare che ne costituisce una parte cospicua. Dichiarato inoltre di condividere le proposte in tema di totalizzazione e di riscatto che rendano utili, sotto il profilo previdenziale, tutti i periodi della vita lavorativa, esprime infine la preoccupazione che un intervento in tema di trattamento di fine rapporto possa pregiudicare la solidità e l'esistenza stessa dell'Ente.

Ringraziati gli interlocutori odierni – che invita a far pervenire memorie scritte sugli argomenti oggetto della discussione – il presidente DE LUCA dichiara conclusa l'audizione.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, mercoledì 28 giugno 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione delle categorie professionali che, sotto il profilo previdenziale, fanno riferimento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici, geologi (Epap) e giovedì 29 giugno, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi) e di talune organizzazioni sindacali di categoria che hanno chiesto di essere ascoltate, ad integrazione di precedenti audizioni, nel quadro della procedura informativa in atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*AUDIZIONE DI MARCELLO MADDALENA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TORINO SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Massimo SCALIA, *presidente*, precisa che con l'audizione odierna la Commissione avvia un approfondimento della situazione attuale connessa al traffico illegale di rifiuti in alcune aree, quali il Piemonte, la Lombardia, la Campania, la Puglia e la Sicilia: al termine delle audizioni dei rappresentanti della magistratura sarà predisposto un apposito documento.

Dà quindi la parola al dottor Maddalena.

Marcello MADDALENA, *procuratore della Repubblica di Torino*, ricorda innanzitutto il contenuto dell'audizione del sostituto procuratore Ferrando nel febbraio 1998 ed i tratti salienti delle inchieste condotte dai sostituti Tarditi ed Argentieri ad Asti e Verbania.

Precisa che nell'odierna seduta riferirà di un procedimento in corso riguardante un episodio di estorsione ai danni di un imprenditore, gestore di una società di stoccaggio di rifiuti speciali nei pressi di Torino; tale imprenditore decidendo di collaborare con gli organi giudiziari ha ammesso

di essersi dedicato a smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi, nell'ambito di rapporti fra società produttrici di rifiuti ubicate quasi per intero nelle aree del nord-est, società dedite allo stoccaggio ed allo smaltimento illecito e società sostanzialmente «fantasma», che svolgono il compito di giustificare l'avvenuto smaltimento previsto dalla normativa vigente.

È stata registrata la presenza di discariche abusive, soprattutto nel territorio campano, ed in ciascuna delle società interessate alle diverse fasi dell'attività illecita, sia per lo smaltimento che per il trasporto di rifiuti, si evidenziano soggetti collegati o comunque vicini alla criminalità organizzata, che fanno ricorso normalmente ad atti di intimidazione violenta.

Deve purtroppo sottolineare che la magistratura non dispone di strumenti normativi idonei a contrastare il fenomeno, essendo il ciclo dei rifiuti un settore in cui sono richieste indagini assai laboriose e complesse, con notevoli difficoltà per l'individuazione delle prove.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha più volte rilevato la difficoltà per gli operatori giudiziari negli accertamenti e nelle indagini: giudica favorevolmente la possibilità di fare riferimento ad una sola procura in ambito regionale per il coordinamento delle inchieste in corso.

Marcello MADDALENA preannuncia che nelle prossime settimane saranno avviate le procedure per giungere al sequestro di tutte le discariche illegali finora individuate e successivamente saranno valutate le posizioni di coloro che sono stati interessati agli smaltimenti illegali.

Risulta che, essendo il settore dello smaltimento dei rifiuti illeciti di estremo interesse per le associazioni criminali, sono stati rilevati rapporti tra i soggetti interessati al procedimento in corso, la *ndrangheta* calabrese e la *camorra* campana; anche sulla base di tali considerazioni, ha intenzione di creare un gruppo di lavoro con alcuni sostituti procuratori per gestire al meglio le problematiche connesse al procedimento in corso e ad altri procedimenti relativi alla materia ambientale.

Ermanno IACOBELLIS (Misto) concorda con il dottor Maddalena circa la scarsa disponibilità dei magistrati ad affrontare le indagini relative alla materia ambientale: è necessario interessare gli enti territoriali affinché il controllo e la prevenzione nel settore siano potenziati, per evitare che si intervenga nel momento in cui il danno all'ambiente è già avvenuto.

Massimo SCALIA, *presidente*, si dichiara perfettamente consapevole delle difficoltà testè formulate e rileva che la Commissione, fin dall'inizio della sua attività, ha evitato di favorire tutte le soluzioni «panpenaliste», adoperandosi invece per incrementare l'attività di controllo sul territorio da parte degli enti territoriali nonché da parte del sistema ANPA-ARPA: negli ultimi mesi, infatti, sono stati nominati molti dei consigli

di amministrazione delle agenzie regionali di protezione dell'ambiente che sono delegate all'azione sul territorio.

Per quanto riguarda la normativa ambientale, ricorda che la Commissione ha approvato nel marzo 1998 un documento che prevede l'introduzione nel codice penale del delitto ambientale; in seguito presso le due Camere sono stati presentati progetti di legge in tal senso, ai quali ha fatto seguito un disegno di legge governativo. Nonostante ciò, l'*iter* presso le Commissioni riunite giustizia e ambiente del Senato si è «insabbiato» dopo il settembre 1999 e nulla lascia presagire che possa sbloccarsi a breve termine.

Marcello MADDALENA si sofferma su alcuni aspetti attuativi della normativa vigente riguardo all'omissione ed all'abuso di atti d'ufficio; ritiene poi sicuramente inadeguato il trattamento sanzionatorio per le violazioni in materia ambientale.

Consegna alla Presidenza la documentazione sul procedimento in precedenza menzionato.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Maddalena e lo congeda, invitandolo a far pervenire alla Commissione tutte le integrazioni che si renderanno disponibili.

**ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA REGIONE BASILICATA  
(RELATORE: DEPUTATO ERMANNO IACOBELLIS)**

Massimo SCALIA, *presidente*, dopo aver ricordato gli incontri ed i sopralluoghi svolti dalla Commissione in Basilicata, dà la parola al relatore.

Ermanno IACOBELLIS, *relatore*, rileva innanzitutto che la Basilicata è l'unica regione nel Mezzogiorno a non essere interessata da provvedimenti di commissariamento, facendo registrare peraltro attività illecite di minore gravità rispetto alle altre aree meridionali; si registra anche un'importante azione di prevenzione da parte degli organismi interessati, anche in relazione alla prospezione petrolifera della Val d'Agri ed al centro ENEA della Trisaia.

Nel corso delle audizioni è stato evidenziato che il territorio regionale è esposto al rischio di smaltimenti illeciti per le sue connotazioni morfologiche, con un possibile coinvolgimento della criminalità organizzata: la regione sta elaborando il piano di gestione dei rifiuti, che modifica radicalmente la precedente normativa, poiché assegna alle province una marcata autonomia sugli aspetti gestionali e sull'organizzazione dei due ambiti territoriali ottimali in cui dovrebbe essere diviso il territorio. In definitiva, il piano delinea il quadro entro cui le province dovranno poi promuovere i singoli interventi.

Riguardo ai rifiuti industriali, si pensa di dividere il territorio in due bacini provinciali e di dotarli di una piattaforma polifunzionale dove concentrare il trattamento dei rifiuti prodotti: la piattaforma della provincia di Potenza dovrà sorgere a Tito e quella della provincia di Matera è prevista a Pisticci, mentre ciascun bacino sarà dotato di stazioni periferiche di stoccaggio e pretrattamento, previste a Melfi e Matera. Circa lo smaltimento definitivo, si tiene conto delle discariche già esistenti di Aliano e Pisticci nonché di quelle programmate di Satriano, Tito Scalo, Melfi e Ferrandina.

Quanto alle bonifiche, sono stati censiti 890 siti inquinati, metà dei quali connessi alle attività di prospezione ed estrazione petrolifera; sono 117 i siti da bonificare nel breve termine e 6 di essi ricadono nell'ambito emergenziale. Altri 233 siti sono inseriti in un programma a medio termine, mentre ulteriori 540 siti sono da considerare potenzialmente contaminati.

In seguito si sofferma ampiamente sulle caratteristiche e sul censimento degli impianti di smaltimento e trattamento esistenti in Basilicata, affermando in particolare che il gran numero delle discariche esistenti è indice della «monocultura dello smaltimento» cui si è fatto finora ricorso, che sarà possibile abbandonare soltanto quando saranno definiti i piani effettivi.

Sottolineato l'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura nel contrasto dei fenomeni illegali connessi al ciclo dei rifiuti, osserva che, in collaborazione con l'Istituto di geofisica, è stato censito l'intero territorio regionale con il metodo satellitare, consentendo così l'individuazione di tutte le cave abbandonate, dei siti abusivi e dei terreni atti a smaltire illecitamente i rifiuti. Tale impegno ha permesso di ridurre le azioni illecite e di aumentare il numero delle ispezioni e dei sequestri.

Le modalità di realizzazione degli illeciti e la varietà delle tipologie di rifiuti rinvenute dalle forze dell'ordine nei siti abusivi conferma il coinvolgimento di numerosi soggetti e la dimensione «rudimentale» del fenomeno degli smaltimenti illegali. Non deve essere dimenticato che la Basilicata è caratterizzata dalla presenza di una criminalità diffusa dedita, al momento attuale, al traffico degli stupefacenti ed ai reati contro il patrimonio; nulla esclude però che, vista la vicinanza con la Campania ove è fiorente lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, si possa verificare in Basilicata una riconversione verso questo settore da parte delle organizzazioni criminali: ciò sarebbe del tutto negativo essendo il territorio lucano morfologicamente adatto per lo smaltimento illecito. Non si deve quindi abbassare la guardia, ma potenziare l'azione pubblica con ulteriori mezzi ed uomini, nonché intensificando la vigilanza complessiva.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore e ricorda che nella prossima seduta dedicata all'esame della proposta di relazione sulla Basilicata sarà possibile svolgere gli interventi di carattere generale.



*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte, in ordine al documento sugli assetti societari degli operatori del ciclo dei rifiuti il cui testo approvato all'unanimità nella seduta del 29 marzo 2000 risulta in allegato al resoconto ed al quale sono pervenute osservazioni, che si sta procedendo come concordato in precedenti riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 22 giugno 2000, per iniziare l'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari, di cui è relatore il deputato Gerardini.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI  
I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 14,15 alle ore 14,45.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

192<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**(2093) ASCIUTTI ed altri.** – *Norme per la disciplina sul franchising*

**(3361) CAPONI.** – *Disciplina generale del contratto di franchising*

**(3366) GAMBINI ed altri.** – *Disciplina del franchising*

(Parere su testo unificato del Comitato ristretto e su relativi emendamenti alla 10<sup>a</sup> Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il senatore PASTORE, illustrato il contenuto del testo unificato, che disciplina l'istituto del *franchising*, si sofferma sulle disposizioni che prevedono, in taluni casi, la nullità del contratto. In particolare, ritiene eccessiva la sanzione della nullità prevista dall'articolo 2, reputando non definite le norme da cui discende questa sanzione che, più opportunamente, potrebbe essere sostituita con la sanzione della annullabilità.

Quanto all'articolo 6, crede inopportuno il rinvio all'articolo 1439 del codice civile, rilevando comunque l'esigenza di una più chiara formulazione della disposizione. Con riferimento all'articolo 7, rileva invece il possibile contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata di quanto previsto dal secondo periodo del secondo comma.

Osserva poi l'opportunità di sostituire le espressioni in lingua straniera con espressioni in lingua italiana dal significato equivalente.

Propone infine la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, osservando l'inopportunità di quanto previsto dal primo comma dell'emendamento 3.0.1.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti con le osservazioni formulate dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

#### 18<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la seguente deliberazione:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale:** parere su emendamenti: contrario.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 14*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE  
ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,  
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.

- Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
  - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
- 

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
- SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
- CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).

#### II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
  - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace (4675).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).



- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).

- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

#### VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

#### IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).

- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).

III. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 8,15 e 15*

ORE 8,15

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli indirizzi e le prospettive della politica della giustizia.

ORE 15

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).



## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica (3915-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
  - SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 (4610).
- 

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
  - Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» (n. 694).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
  - Programma pluriennale di A/R S.M. Aeronautica n. 2/2000 relativo all'ammodernamento della flotta AM-X (n. 692).

*IN SEDE DELIBERANTE*

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- BERTONI e LORETO. – Norme per il riordino della sanità militare (40).
  - DOLAZZA. – Riordino della sanità militare (1591).
  - MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
  - e del voto regionale n. 93 ad essi attinente
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-*octies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
  - Lorenzo DIANA. – Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
  - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
  - STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).
- II. Esame del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
  - FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
  - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 14 giugno 2000, dal Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).

***AFFARE ASSEGNATO***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

***IN SEDE DELIBERANTE***

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

***IN SEDE REFERENTE***

I. Esame del disegno di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).
- FLORINO ed altri. – Inquadramento del personale laico già in servizio precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti

nazionali ed aumento del contributo annuo previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa (4482).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
  - BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
  - BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- PROVERA ed altri. – Norme in materia di nautica da diporto (58).
- LAURO. – Disciplina degli approdi turistici (1514).
- GERMANÀ ed altri. – Misure a sostegno della nautica da diporto (3475).
- LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
  - Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
  - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
  - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. - Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. - Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. - Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. - Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. - Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri.- Istituzione dell'agenzia forestale (4478).



IV. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri.- Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
  - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).
- 

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la disciplina sul *franchising* (2093).
- CAPONI. – Disciplina generale del contratto di *franchising* (3361).
- GAMBINI. – Disciplina del *franchising* (3666).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale di riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 2130 del Ministero del commercio con l'estero (n. 693).
  - Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691).
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

**IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).

- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
  - e della petizione n. 582 ad essi attinente
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
  - MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
  - CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
  - PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
  - e della petizione n. 509 ad essi attinente.
- 

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 8,30*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*)

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (251-431-744-1619-1648-2019-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 8,30 e 14,30*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia d'infanzia**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 13,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO . – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

## II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

---

### **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 8,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- SALVATO ed altri - Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Esame del disegno di legge:

- MONTAGNINO ed altri - Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa (4586).

#### *OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

*MATERIE DI COMPETENZA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 13*

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.

Audizione del Direttore del T3.

Esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 14*

Comunicazione del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 13,30*

Esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari.

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen  
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 13,45*

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL:

– Seguito dell'esame dello schema del documento conclusivo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in materia di riforma fiscale ai sensi  
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Giovedì 22 giugno 2000, ore 12,45*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

---